Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 302 del 27 dicembre 2013 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 27 dicembre 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 88/L

LEGGE 27 dicembre 2013, n. **148.**

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016.

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 27 dicembre 2013, n. **148**.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Stato di previsione dell'entrata

1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2014, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

Art. 2.

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi da ripartire iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014, nell'ambito della missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare», nonché nell'ambito della missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», programma «Protezione sociale per particolari categorie».

3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito, per l'anno 2014, in 59.000 milioni di euro.

4. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa – Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati, per l'anno finanziario 2014, rispettivamente in 5.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 12.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.

5. La SACE Spa è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2014, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui all'articolo 11-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 4 del presente articolo.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento tra i pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 delle somme complessivamente iscritte, per competenza e cassa, nel programma «Oneri per il servizio del debito statale», nell'ambito della missione «Debito pubblico» del medesimo stato di previsione, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.

7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma «Fondi di riserva e speciali», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, rispettivamente, in 900 milioni di euro, 1.200 milioni di euro, 2.000 milioni di euro, 550 milioni di euro e 10.000 milioni di euro.

8. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

9. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate nell'elenco n. 2, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

10. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono versati nell'ambito della voce «Accisa e imposta erariale su altri prodotti» dello stato di previsione dell'entrata. Corrispondentemente, la spesa per contributi da corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime delle «risorse proprie», di cui alla decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, e alla decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, nonché per importi di compensazione monetaria è imputata al programma «Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE», nell'ambito della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014, sul conto di tesoreria denominato: «Ministero del tesoro – FEOGA, Sezione garanzia».

11. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 2013 sono riferiti alla competenza dell'anno 2014 ai fini della correlativa spesa da imputare nell'ambito del programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al comma 10.

12. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014, nei pertinenti programmi relativi ai seguenti fondi da ripartire, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti e Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle eventuali assunzioni di personale a

tempo indeterminato per le Amministrazioni dello Stato da autorizzare in deroga al divieto di assunzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra i pertinenti programmi delle amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti Fondi.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Rimborsi del debito statale», nell'ambito della missione «Debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

14. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria», nell'ambito della missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità», nell'ambito della missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione nazionale per le pari opportunità tra uomo e donna.

16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per l'attuazione dei *referendum* dal programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014, ai competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, per l'anno 2014, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito del programma «Rimborsi del debito statale», nell'ambito della missione «Debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.

18. Nell'elenco n. 5, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2014, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1º dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma «Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio», nonché nel programma «Concorso della Guardia di finanza alla sicurezza pubblica», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», del medesimo stato di previsione.

19. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell'anno 2014, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice, è stabilito in 70 unità.

20. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, tra lo stanziamento di bilancio relativo al «Fondo sanitario nazionale» (capitolo 2700) e quello relativo alle «Somme da erogare alle regioni a statuto ordinario a titolo di compartecipazione dell'IVA» (capitolo 2862) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle deliberazioni annuali del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

21. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per trasferire, al pertinente programma dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i fondi per il funzionamento delle commissioni che gestiscono il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR), istituito in attuazione del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

22. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assegnare ai pertinenti programmi le somme iscritte nell'ambito dei programmi «Incentivi alle imprese per interventi di sostegno» e «Interventi di sostegno tramite il sistema di fiscalità», nell'ambito della missione «Competitività e sviluppo delle imprese» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'utilizzo dei fondi relativi al rimborso degli oneri di servizio pubblico sostenuti dalle imprese pubbliche, rispettivamente disciplinati dai contratti di servizio e di
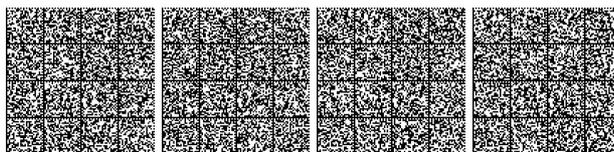
programma stipulati con le amministrazioni pubbliche, nonché per agevolazioni concesse in applicazione di specifiche disposizioni legislative.

23. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate dal CIPE con propria delibera alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2014, destinate alla costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, negli stati di previsione delle amministrazioni medesime.

24. In relazione alle necessità derivanti dall'andamento dei mercati finanziari e dalla gestione del debito statale, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214, 2215, 2216, 2217, 2219, 2220, 2221, 2222 e 2263 e tra gli stanziamenti dei capitoli 2242 e 2247 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014, iscritti nel programma «Oneri per il servizio del debito statale». Per le medesime necessità il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 9502, 9523, 9537, 9539, 9540, 9541 e 9590 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014, iscritti nel programma «Rimborsi del debito statale».

25. In relazione alle necessità gestionali derivanti dalle diverse variabili connesse al finanziamento del bilancio dell'Unione europea a titolo di risorse proprie, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2751 e 2752 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014, iscritti nell'ambito della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» nel programma «Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE».

26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio, anche tra i titoli della spesa, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in materia di federalismo fiscale delle regioni a statuto ordinario.

27. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l'anno finanziario 2014, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate nell'ambito della voce «Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti» dello stato di previsione dell'entrata, dalla società Equitalia Giustizia Spa a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

28. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2014, variazioni compensative, anche tra programmi diversi, in termini di residui, competenza e cassa, tra gli stanziamenti di bilancio relativi ai capitoli interessati dalla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 3 settembre 2012.

29. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede all'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni.

30. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato provenienti dalla chiusura della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione coatta amministrativa e della gestione commissariale denominata «Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo» in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 3.

Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2014, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle voci «Restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi vari» e «Altre entrate in conto capitale» dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti, in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, negli appositi capitoli dei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relativi al Fondo per la competitività e lo sviluppo, al Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese, al Fondo rotativo per le imprese e al Fondo rotativo per la crescita sostenibile.

3. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al medesimo articolo 1 del citato decreto-legge n. 410 del 1993.

4. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2014 relative al Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonché quelle trasferite dal Fondo medesimo ai pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri destinatari delle risorse finanziarie, disponibili al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra i pertinenti programmi delle amministrazioni interessate le somme conservate nel conto dei residui del predetto Fondo.

5. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione tra le amministrazioni interessate del fondo iscritto nel programma «Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate», nell'ambito della missione «Sviluppo e riequilibrio territoriale» dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102, e successive modificazioni.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, le variazioni di bilancio occorrenti in relazione alla soppressione dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) ed all'istituzione dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, disposte ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni.

Art. 4.

Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2014, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

Art. 5.

Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2014, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 2014, sono stabilite in conformità agli stati di previsione annessi a quello del Ministero della giustizia (Appendice n. 1).

3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, è utilizzato lo stanziamento del Fondo per le spese impreviste iscritto nel programma «Giustizia civile e penale», nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da detto Fondo, nonché l'utilizzazione delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della giustizia. Tali decreti sono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nell'ambito del programma «Amministrazione penitenziaria» e del programma «Giustizia minorile», nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2014.

Art. 6.

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 2014, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, per l'anno finanziario 2014, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).

3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 2014, per essere utilizzate per gli scopi di cui alla direttiva stessa.

4. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi nonché di organismi internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 2014.

5. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e successive modificazioni, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del

bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario 2014, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento e mantenimento delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri è altresì autorizzato ad effettuare, con le medesime modalità, operazioni in valuta estera pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro degli affari esteri, variazioni compensative in termini di competenza e di cassa tra i capitoli iscritti nel programma «Cooperazione allo sviluppo», nell'ambito della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativamente agli stanziamenti per l'aiuto pubblico allo sviluppo determinati nella Tabella allegata alla legge di stabilità, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9, primo periodo, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni.

Art. 7.

Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2014, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i fondi iscritti nella parte corrente e nel conto capitale del programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli «Somma da assegnare per il pagamento della mensa scolastica», nonché tra i capitoli relativi al «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche», iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 2014, è comprensiva della somma, determinata nella misura massima di 2.582.284 euro, a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all'area di Monterotondo.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, al pertinente programma «Ricerca scientifica e tecnologia di base» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, tra lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e gli stati di previsione dei Ministeri interessati in relazione al trasferimento di fondi riguardanti il finanziamento di progetti per la ricerca.

Art. 8.

Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2014, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

2. Le somme versate dal CONI nell'ambito della voce «Entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali» dello stato di previsione dell'entrata sono riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», nell'ambito della missione «Soccorso civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2014, per essere destinate alle spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, completamento e adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2014, prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza».

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dall'articolo 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e dall'articolo 8, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, relative ai trasferimenti erariali agli enti locali.

5. In relazione all'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a

riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato in applicazione delle disposizioni di cui al citato comma 1328 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006.

6. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 2014, in conformità agli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).

7. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie del bilancio del Fondo edifici di culto quelle indicate nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto, per l'anno finanziario 2014, conseguenti ai prelevamenti di somme dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nell'ambito del programma «Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale» della missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nell'ambito del programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia» della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dai decreti legislativi 14 marzo 2011, n. 23, e 6 maggio 2011, n. 68, in materia di federalismo fiscale municipale e di autonomia di entrata delle province.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 2-*ter*, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati, ai sensi dell'articolo 14-*bis* del medesimo testo unico, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.

12. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario e assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi dell'articolo 14-*ter* del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le occorrenti variazioni compensative di bilancio nello stato di previsione del Ministero dell'interno, anche tra missioni e programmi diversi.

13. Ferma restando l'adozione da parte delle amministrazioni dello Stato dello specifico sistema di erogazione unificata di competenze fisse e accessorie al personale, al fine di consentire l'erogazione nell'anno successivo delle somme rimaste da pagare alla fine di ciascun esercizio finanziario a titolo di competenze accessorie, anche per l'Arma dei carabinieri si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 16 dicembre 2010.

14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno «Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa» e «Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali», in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali necessarie ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Art. 9.

Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'anno finanziario 2014, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

Art. 10.

Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2014, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata e in quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, nonché dall'articolo 10 del regolamento

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente la disciplina dell'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2014, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue: 200 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 70 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

4. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2014, è fissato in 136 unità.

5. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2014, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.

6. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.

7. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza delle Capitanerie di porto. Alle spese per la manutenzione e l'esercizio dei mezzi nautici, terrestri e aerei e per attrezzature tecniche, materiali e infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme delle Capitanerie di porto, di cui al programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per l'anno finanziario 2014, le disposizioni dell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, le variazioni di bilancio, in termini di residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione del «Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico» di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente la revoca dei finanziamenti relativi al Programma delle infrastrutture strategiche.

Art. 11.

Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2014, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2014, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue:

a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere *a)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

1) Esercito n. 20;

2) Marina n. 15;

3) Aeronautica n. 38;

4) Carabinieri n. 0;

b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

1) Esercito n. 0;

2) Marina n. 65;

3) Aeronautica n. 18;

c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

1) Esercito n. 75;

2) Marina n. 15;

3) Aeronautica n. 20.

3. La consistenza organica degli allievi ufficiali dell'Arma dei carabinieri presso l'Accademia, di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è fissata, per l'anno 2014, in 80 unità.

4. Alle spese per accordi internazionali, specificamente afferenti alle infrastrutture multinazionali dell'Alleanza atlantica (NATO), di cui ai programmi «Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare» e «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nonché per l'ammodernamento e il rinnovamento, di cui ai programmi «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza», «Approntamento e impiego delle forze terrestri», «Approntamento e impiego delle forze navali», «Approntamento e impiego delle forze aeree» e «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno 2014, le disposizioni contenute nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

5. Alle spese per le infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a carico del programma «Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare» e del programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missio-

ne «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure della NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646.
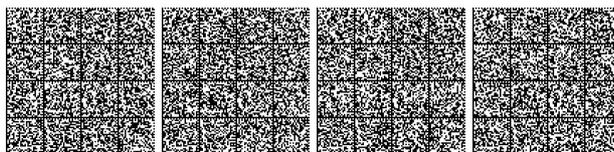
6. Negli elenchi n. 1 e n. 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2014, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, iscritti nel programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» del medesimo stato di previsione.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2014, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, destinate alle attività sportive del personale militare e civile della difesa.

Art. 12.

Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2014, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio tra gli stati di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle amministrazioni interessate, in termini di residui, competenza e cassa, ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, e dell'articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché per l'attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale.

3. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2014, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme iscritte al capitolo 2827 del programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014, ai competenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il medesimo anno, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

5. Per l'anno finanziario 2014, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle somme versate in entrata dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nonché dai corrispondenti organismi pagatori regionali a titolo di rimborso al Corpo forestale dello Stato per i controlli effettuati ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2014 delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici per essere destinate al Corpo forestale dello Stato in virtù di accordi di programma, convenzioni e intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di lotta contro gli incendi boschivi, sicurezza pubblica, monitoraggio e protezione dell'ambiente, divulgazione ed educazione ambientale e tutela delle riserve naturali statali affidate al Corpo medesimo, ivi compresa la salvaguardia della biodiversità anche attraverso la vivaistica sperimentale per la conservazione delle risorse genetiche forestali nazionali.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2014, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività sportive del personale del Corpo forestale dello Stato.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nell'ambito del programma «Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità» della missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le somme di pertinenza del Corpo forestale dello Stato, detenute dalla Cassa depositi e prestiti Spa, individuate d'intesa con il medesimo Ministero e versate all'entrata del bilancio dello Stato.

9. Per l'anno finanziario 2014 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in ordine alla soppressione e riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.
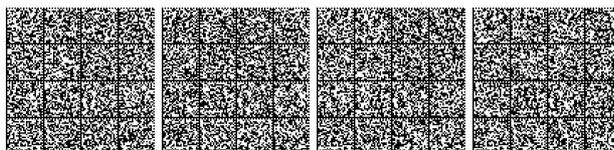
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle poli-

tiche agricole alimentari e forestali, le somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, al capitolo 7810, «Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale», istituito nel programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» del medesimo stato di previsione, destinate alle finalità di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, concernente razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.

Art. 13.

Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per l'anno finanziario 2014, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, rispettivamente per la parte corrente e per il conto capitale dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per l'anno finanziario 2014, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo», nell'ambito della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», relativi al Fondo unico per lo spettacolo.

3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l'anno finanziario 2014, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, relativi agli acquisti ed alle espropriazioni per pubblica utilità, nonché per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonché su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione e dell'espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2014, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 24 giugno 2013, n. 71, in ordine al trasferimento al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo delle funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di turismo.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per l'anno finanziario 2014, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la ripartizione del Fondo per il recupero delle minori entrate per l'ingresso gratuito del personale docente della scuola nei musei statali e nei siti di interesse archeologico, storico e culturale gestiti dallo Stato, finalizzato alla manutenzione e alla conservazione dei beni culturali.

Art. 14.

Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2014, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, al pertinente programma dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2014.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2014, i fondi per il finanziamento delle attività di ricerca e sperimentazione del programma «Ricerca per il settore della sanità pubblica», nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione» dello stato di previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

Art. 15.

Totale generale della spesa

1. Sono approvati, rispettivamente, in euro 825.093.152.224, in euro 824.092.666.203 e in euro 801.030.192.865 in termini di competenza, nonché in euro 838.895.334.862, in euro 834.119.874.399 e in euro 811.199.524.958 in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2014-2016.

Art. 16.

Quadro generale riassuntivo

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2014-2016, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.

Art. 17.

Disposizioni diverse

1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, dal «Fondo per i programmi regionali di sviluppo» del programma «Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate», nell'ambito della missione «Sviluppo e riequilibrio territoriale» dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2014, ai pertinenti programmi dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale, ai sensi del quinto comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, le disponibilità esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.

4. In relazione ai provvedimenti di riordino delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di programmi.

5. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio finanziario 2013 e in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 4, nonché da quelli previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di residui, competenza e cassa, tra i capitoli di natura rimodulabile dei programmi, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate con legge, nonché tra capitoli di programmi dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con l'operatività delle amministrazioni.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato.

7. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dei decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della medesima legge n. 59 del 1997.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra lo stanziamento di bilancio relativo al «Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale» (capitolo 2797) e quello relativo alla «Devoluzione alle regioni a statuto speciale del gettito di entrate erariali alle stesse spettanti in quota fissa» (capitolo 2790) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alla determinazione delle quote di tributi erariali spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dei rispettivi statuti di autonomia.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2014, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché di quelle versate a titolo di contribuzione
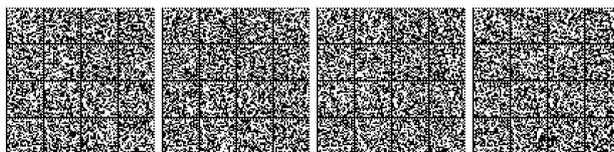
alle spese di gestione di servizi ed iniziative finalizzati al benessere del personale.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito di ciascuno stato di previsione dei Ministeri, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio compensative occorrenti per l'attuazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

15. In attuazione dei commi da 2 a 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, che attribuiscono all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa relative agli interventi manutentori degli immobili in uso alle amministrazioni dello Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, per l'anno finanziario 2014, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti degli appositi fondi relativi rispettivamente alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché tra gli stessi ed i capitoli o i piani gestionali degli stati di previsione di ciascun Ministero relativi alle spese di manutenzione di impianti e attrezzature, all'adeguamento della sicurezza nei luoghi di lavoro ed agli interventi di piccola manutenzione sugli immobili.

16. In attuazione dell'articolo 30, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso di passività finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato.

17. Le risorse finanziarie iscritte nei fondi per il finanziamento di assegni *una tantum* in favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, istituiti negli stati di previsione dei Ministeri interessati in attuazione dell'articolo 8, comma 11-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono ripartite con decreti del Ministro competente.

18. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio compensative occorrenti in relazione alle riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che subentrano, ai sensi della normativa vigente, nella gestione delle residue attività liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo Stato, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa in base all'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le somme, residuali al 31 dicembre 2013, versate all'entrata del bilancio dello Stato dai commissari liquidatori cessati dall'incarico.

20. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le somme versate in entrata per essere destinate al finanziamento di progetti innovativi nel settore informatico, previsti dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonché dalle successive disposizioni legislative di modifica ed integrazione delle stesse, individuati ed approvati dall'Agenzia per l'Italia digitale.

21. Le somme stanziate sul capitolo 1896 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate al CONI per il finanziamento dello sport, e sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, destinate agli interventi, già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, o, comunque, nelle more dell'emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 2013

NAPOLITANO

LETTA, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SACCOMANNI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CANCELLIERI
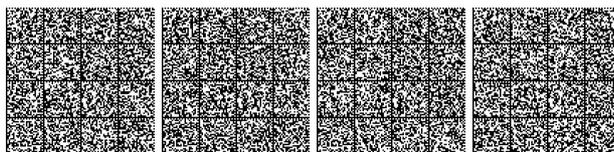
A) - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

DEL BILANCIO DI COMPETENZA

TRIENNALE 2014 - 2016

999/638/1

A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA 2014 - 2016
(in Euro)

	2014	2015	2016
ENTRATE			
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	479.223.800.000	490.108.750.000	502.400.850.000
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	64.327.423.782	64.082.252.503	64.577.372.901
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI	1.859.409.304	1.867.409.304	1.876.409.304
di cui RISCOSSIONE CREDITI	295.628.304	304.628.304	314.628.304
TOTALE ENTRATE FINALI	545.410.633.086	556.058.411.807	568.854.632.205
TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI	279.682.519.138	268.034.254.396	232.175.560.660
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	825.093.152.224	824.092.666.203	801.030.192.865
SPESE			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	534.862.497.712	531.386.349.289	534.666.554.714
TITOLO II - SPESE D'INVESTIMENTO	54.566.341.744	38.036.841.339	31.661.269.044
di cui ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	15.477.915.981	856.834.906	806.834.906
TOTALE SPESE FINALI	589.428.839.456	569.423.190.628	566.327.823.758
TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	235.664.312.768	254.669.475.575	234.702.369.107
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	825.093.152.224	824.092.666.203	801.030.192.865
RISULTATI DIFFERENZIALI			
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	543.551.223.782	554.191.002.503	566.978.222.901
SPESE CORRENTI (-)	534.862.497.712	531.386.349.289	534.666.554.714
RISPARMIO PUBBLICO	8.688.726.070	22.804.653.214	32.311.668.187
TOTALE ENTRATE FINALI	545.410.633.086	556.058.411.807	568.854.632.205
TOTALE SPESE FINALI (-)	589.428.839.456	569.423.190.628	566.327.823.758
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-44.018.206.370	-13.364.778.821	2.526.808.447
TOTALE ENTRATE FINALI AL NETTO DELLA RISCOSSIONE CREDITI	545.115.004.782	555.753.783.503	568.540.003.901
TOTALE SPESE FINALI AL NETTO DI ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (-)	573.950.923.475	568.566.355.722	565.520.988.852
INDEBITAMENTO NETTO	-28.835.918.693	-12.812.572.219	3.019.015.049
TOTALE ENTRATE FINALI	545.410.633.086	556.058.411.807	568.854.632.205
TOTALE COMPLESSIVO SPESE (-)	825.093.152.224	824.092.666.203	801.030.192.865
RICORSO AL MERCATO	-279.682.519.138	-268.034.254.396	-232.175.560.660

999/641/1

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2014 - 2016
(in euro)

MINISTERI		SPESE CORRENTI				
		FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE
ECONOMIA E FINANZE	2014	20.771.269.996	175.155.254.965	20.762.384.697	94.242.025.702	310.930.935.360
	2015	20.736.988.983	171.869.732.482	20.099.350.671	97.617.536.076	310.323.608.212
	2016	20.734.464.777	174.684.488.322	19.883.856.013	99.601.499.122	314.904.308.234
SVILUPPO ECONOMICO	2014	207.867.697	265.293.237	40.083.914	80.232.059	593.476.907
	2015	206.438.267	314.039.516	19.207.682	70.851.626	610.537.091
	2016	207.189.506	219.481.522	37.900.264	61.093.437	525.664.729
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2014	458.961.920	116.150.947.627	321.953.004	<<	116.931.862.551
	2015	451.282.644	115.723.038.396	19.411.115	<<	116.193.732.155
	2016	444.230.353	114.673.084.563	19.508.220	<<	115.136.823.136
GIUSTIZIA	2014	6.342.409.544	968.576.041	89.061.828	<<	7.400.047.413
	2015	6.302.198.165	954.250.078	76.018.611	<<	7.332.466.854
	2016	6.305.441.311	1.008.166.179	76.117.087	<<	7.389.724.577
AFFARI ESTERI	2014	876.847.823	903.176.060	19.857.033	<<	1.799.880.916
	2015	840.927.906	825.969.882	9.779.776	<<	1.676.677.564
	2016	838.517.332	818.534.398	9.786.921	<<	1.666.838.651
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2014	41.226.112.560	7.876.810.183	210.697.255	9.430.493	49.323.050.491
	2015	41.209.322.451	7.457.792.755	206.679.014	8.499.232	48.882.293.452
	2016	41.297.581.478	7.423.546.629	206.954.256	7.585.485	48.935.667.848
INTERNO	2014	9.819.114.316	9.595.824.862	155.987.221	<<	19.570.926.399
	2015	9.850.631.142	8.528.529.212	157.224.157	<<	18.536.384.511
	2016	9.710.762.727	8.498.078.403	167.800.821	<<	18.376.641.951
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2014	83.297.165	259.805.244	16.143.321	3.309.563	362.555.293
	2015	85.635.409	285.668.572	16.864.577	2.989.867	391.158.425
	2016	85.511.184	311.217.900	16.899.431	2.658.242	416.286.757
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2014	1.070.272.209	6.110.924.481	59.877.909	<<	7.241.074.599
	2015	1.065.599.422	5.705.102.532	60.107.477	<<	6.830.809.431
	2016	1.066.080.808	5.690.115.511	60.239.897	<<	6.816.436.216
DIFESA	2014	15.981.586.341	289.687.264	813.163.518	<<	17.084.437.123
	2015	16.165.197.600	284.521.377	741.007.179	<<	17.190.726.156
	2016	16.121.182.040	283.411.392	743.672.771	<<	17.148.266.203
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2014	565.550.681	357.424.605	8.139.746	<<	931.115.032
	2015	579.889.804	369.673.156	8.078.489	<<	957.641.449
	2016	589.110.143	363.279.060	8.073.400	<<	960.462.603
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2014	812.372.944	415.870.844	111.900.574	<<	1.340.144.362
	2015	762.333.507	396.585.663	110.055.900	<<	1.268.975.070
	2016	746.847.739	392.140.260	110.146.190	<<	1.249.134.189
SALUTE	2014	182.459.315	1.156.884.115	13.647.836	<<	1.352.991.266
	2015	178.899.539	999.512.717	12.926.663	<<	1.191.338.919
	2016	177.891.713	949.453.303	12.954.604	<<	1.140.299.620
TOTALE	2014	98.398.122.511	319.506.479.528	22.622.897.856	94.334.997.817	534.862.497.712
	2015	98.435.344.839	313.714.416.338	21.536.711.311	97.699.876.801	531.386.349.289
	2016	98.324.811.111	315.314.997.442	21.353.909.875	99.672.836.286	534.666.554.714

999/641/2

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2014 - 2016
(in euro)

MINISTERI		SPESE IN CONTO CAPITALE				TOTALE SPESE FINALI	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE
		INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	TOTALE			
ECONOMIA E FINANZE	2014	27.129.655.225	876.144.702	4.313.007.420	32.318.807.347	343.249.742.707	235.253.275.477	578.503.018.184
	2015	9.932.361.921	880.625.231	3.845.393.975	14.658.381.127	324.981.989.339	254.296.032.314	579.278.021.653
	2016	9.315.517.459	897.205.938	3.951.033.027	14.163.756.424	329.068.064.658	234.315.373.582	563.383.438.240
SVILUPPO ECONOMICO	2014	9.416.745.084	<<	<<	9.416.745.084	10.010.221.991	245.978.605	10.256.200.596
	2015	11.456.006.544	<<	<<	11.456.006.544	12.066.543.635	255.359.038	12.321.902.673
	2016	6.167.649.068	<<	<<	6.167.649.068	6.693.313.797	265.117.227	6.958.431.024
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2014	15.890.832	<<	<<	15.890.832	116.947.753.383	<<	116.947.753.383
	2015	14.979.723	<<	<<	14.979.723	116.208.711.878	<<	116.208.711.878
	2016	15.000.523	<<	<<	15.000.523	115.151.823.659	<<	115.151.823.659
GIUSTIZIA	2014	153.181.239	<<	<<	153.181.239	7.553.228.652	<<	7.553.228.652
	2015	153.872.443	<<	<<	153.872.443	7.486.339.297	<<	7.486.339.297
	2016	184.348.946	<<	<<	184.348.946	7.574.073.523	<<	7.574.073.523
AFFARI ESTERI	2014	15.168.928	<<	<<	15.168.928	1.815.049.844	<<	1.815.049.844
	2015	9.112.555	<<	<<	9.112.555	1.685.790.119	<<	1.685.790.119
	2016	9.119.700	<<	<<	9.119.700	1.675.958.351	<<	1.675.958.351
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2014	2.127.820.965	<<	<<	2.127.820.965	51.450.871.456	23.789.197	51.474.660.653
	2015	2.148.743.973	<<	<<	2.148.743.973	51.031.037.425	22.912.854	51.053.950.279
	2016	2.134.491.926	<<	<<	2.134.491.926	51.070.159.774	23.826.598	51.093.986.372
INTERNO	2014	472.159.481	120.000.000	<<	592.159.481	20.163.085.880	73.894.315	20.236.980.195
	2015	395.400.283	200.000.000	<<	595.400.283	19.131.784.794	43.249.822	19.175.034.616
	2016	409.879.224	200.000.000	<<	609.879.224	18.986.521.175	44.015.761	19.030.536.936
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2014	208.123.499	<<	<<	208.123.499	570.678.792	9.841.036	580.519.828
	2015	226.336.004	<<	<<	226.336.004	617.494.429	10.160.732	627.655.161
	2016	245.748.612	<<	<<	245.748.612	662.035.369	10.492.357	672.527.726
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2014	4.324.146.956	<<	1.630.261.018	5.954.407.974	13.195.482.573	<<	13.195.482.573
	2015	3.933.739.960	<<	1.630.261.018	5.564.000.978	12.394.810.409	<<	12.394.810.409
	2016	3.317.134.918	<<	1.630.261.018	4.947.395.936	11.763.832.152	<<	11.763.832.152
DIFESA	2014	3.227.894.123	<<	<<	3.227.894.123	20.312.331.246	<<	20.312.331.246
	2015	2.864.512.461	<<	<<	2.864.512.461	20.055.238.617	<<	20.055.238.617
	2016	2.856.448.808	<<	<<	2.856.448.808	20.004.715.011	<<	20.004.715.011
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2014	320.434.225	<<	<<	320.434.225	1.251.549.257	17.484.181	1.269.033.438
	2015	170.260.109	<<	<<	170.260.109	1.127.901.558	<<	1.127.901.558
	2016	152.905.852	<<	<<	152.905.852	1.113.368.455	<<	1.113.368.455
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2014	215.150.959	<<	<<	215.150.959	1.555.295.321	40.049.957	1.595.345.278
	2015	174.710.391	<<	<<	174.710.391	1.443.685.461	41.760.815	1.485.446.276
	2016	173.998.798	<<	<<	173.998.798	1.423.132.987	43.543.582	1.466.676.569
SALUTE	2014	557.088	<<	<<	557.088	1.353.548.354	<<	1.353.548.354
	2015	524.748	<<	<<	524.748	1.191.863.667	<<	1.191.863.667
	2016	525.227	<<	<<	525.227	1.140.824.847	<<	1.140.824.847
TOTALE	2014	47.626.928.604	996.144.702	5.943.268.438	54.566.341.744	589.428.839.456	235.664.312.768	825.093.152.224
	2015	31.480.561.115	1.080.625.231	5.475.654.993	38.036.841.339	569.423.190.628	254.669.475.575	824.092.666.203
	2016	24.982.769.061	1.097.205.938	5.581.294.045	31.661.269.044	566.327.823.758	234.702.369.107	801.030.192.865

999/ 642/ 1

RIPARTIZIONE DIVISIONI PER MINISTERO DELLE SPESE - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2014 - 2016
(in Euro)

ALLEGATO A

MINISTERI		SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE
ECONOMIA E FINANZE	2014	513.343.820.489	1.233.597.317	2.366.600.625	27.750.385.662	38.117.385	1.460.199.034	8.414.024.016	3.949.807.145	15.770.968	19.930.695.542	578.503.018.183
	2015	535.714.433.114	123.623.152	2.370.650.001	10.562.868.064	8.101.976	1.363.449.903	6.032.296.540	3.857.716.417	14.385.104	19.230.497.381	579.278.021.652
	2016	520.712.246.787	171.017.427	2.395.175.391	9.620.550.605	8.157.539	1.283.780.925	5.994.510.866	3.877.745.606	15.891.811	19.304.361.282	563.383.438.239
SVILUPPO ECONOMICO	2014	4.913.343.585	<<	<<	4.335.540.366	1.711.025	906.327.000	16.300.000	82.978.619	<<	<<	10.256.200.595
	2015	7.094.628.248	<<	<<	4.383.122.102	1.711.043	780.200.000	16.300.000	45.941.279	<<	<<	12.321.902.672
	2016	2.729.916.679	<<	<<	3.970.570.034	1.730.679	199.200.000	16.300.000	40.713.631	<<	<<	6.958.431.023
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2014	<<	<<	<<	16.407.783.850	<<	<<	<<	<<	<<	100.539.969.532	116.947.753.382
	2015	<<	<<	<<	16.706.934.158	<<	<<	<<	<<	<<	99.501.777.719	116.208.711.877
	2016	<<	<<	<<	16.766.518.839	<<	<<	<<	<<	<<	98.385.304.819	115.151.823.658
GIUSTIZIA	2014	<<	<<	7.552.968.652	<<	<<	<<	<<	<<	<<	260.000	7.553.228.652
	2015	<<	<<	7.486.118.906	<<	<<	<<	<<	<<	<<	220.391	7.486.339.297
	2016	<<	<<	7.573.853.132	<<	<<	<<	<<	<<	<<	220.391	7.574.073.523
AFFARI ESTERI	2014	1.815.049.844	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	1.815.049.844
	2015	1.685.790.119	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	1.685.790.119
	2016	1.675.958.351	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	1.675.958.351
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2014	2.073.503.249	<<	<<	3.438.911	<<	<<	<<	<<	49.397.718.493	<<	51.474.660.653
	2015	2.066.334.973	<<	<<	1.779.682	<<	<<	<<	<<	48.985.835.624	<<	51.053.950.279
	2016	2.051.129.481	<<	<<	1.790.001	<<	<<	<<	<<	49.041.066.890	<<	51.093.986.372
INTERNO	2014	9.999.576.326	4.304.312	9.689.379.052	10.928.844	15.435.520	<<	<<	6.065.977	103.000.000	408.290.163	20.236.980.194
	2015	9.012.307.719	4.181.323	9.669.289.921	10.948.020	5.435.520	<<	<<	6.071.729	103.000.000	363.800.383	19.175.034.615
	2016	8.987.849.842	4.203.958	9.548.416.785	10.948.020	5.435.520	<<	<<	6.071.730	103.000.000	364.611.080	19.030.536.935
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2014	<<	<<	<<	<<	547.396.234	33.123.594	<<	<<	<<	<<	580.519.828
	2015	<<	<<	<<	<<	597.145.340	30.509.820	<<	<<	<<	<<	627.655.160
	2016	<<	<<	<<	<<	642.017.888	30.509.837	<<	<<	<<	<<	672.527.725
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2014	171.681.043	<<	729.681.660	10.081.418.381	366.132	2.192.335.356	<<	<<	<<	20.000.000	13.195.482.572
	2015	158.663.539	<<	739.505.613	9.703.048.629	348.187	1.773.244.440	<<	<<	<<	20.000.000	12.394.810.408
	2016	156.595.925	<<	748.287.870	9.244.700.289	403.040	1.613.845.028	<<	<<	<<	<<	11.763.832.152
DIFESA	2014	86.976.075	17.287.478.019	2.872.816.444	2.994.489	1.103.660	26.962.558	<<	<<	<<	34.000.000	20.312.331.245
	2015	86.994.425	17.120.469.451	2.788.221.610	2.842.171	1.062.637	25.648.322	<<	<<	<<	30.000.000	20.055.238.616
	2016	86.994.748	17.086.969.801	2.772.462.101	2.858.941	1.068.907	24.460.513	<<	<<	<<	29.900.000	20.004.715.011
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2014	17.951.063	<<	296.570.901	756.582.873	197.675.045	<<	<<	<<	<<	253.555	1.269.033.437
	2015	<<	<<	307.520.604	617.882.658	202.257.099	<<	<<	<<	<<	241.196	1.127.901.557
	2016	<<	<<	295.814.372	609.050.610	208.261.725	<<	<<	<<	<<	241.747	1.113.368.454
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2014	40.049.957	<<	<<	33.804.214	836.691	<<	<<	1.520.638.916	<<	15.500	1.595.345.278
	2015	41.760.815	<<	<<	31.395.245	801.573	<<	<<	1.411.473.142	<<	15.500	1.485.446.275
	2016	43.543.582	<<	<<	31.421.809	797.782	<<	<<	1.390.897.896	<<	15.500	1.466.676.569
SALUTE	2014	17.623.669	<<	10.097.953	<<	<<	<<	913.626.737	<<	<<	412.199.995	1.353.548.354
	2015	17.623.669	<<	9.967.110	<<	<<	<<	759.466.913	<<	<<	404.805.975	1.191.863.667
	2016	17.623.669	<<	9.984.959	<<	<<	<<	758.080.843	<<	<<	355.135.376	1.140.824.847
TOTALE	2014	532.479.575.300	18.525.379.648	23.518.115.287	59.382.877.590	802.641.692	4.618.947.542	9.343.950.753	5.559.490.657	49.516.489.461	121.345.684.287	825.093.152.217
	2015	555.878.536.621	17.248.273.926	23.371.273.765	42.020.820.729	816.863.375	3.973.052.485	6.808.063.453	5.321.202.567	49.103.220.728	119.551.358.545	824.092.666.194
	2016	536.461.859.064	17.262.191.186	23.343.994.610	40.258.409.148	867.873.080	3.151.796.303	6.768.891.709	5.315.428.863	49.159.958.701	118.439.790.195	801.030.192.859

999/ 644/ 1

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2014 - 2016
(in Euro)

ALLEGATO A1

MINISTERI		REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
ECONOMIA E FINANZE	2014	15.605.764.566	5.630.323.951	234.473.179	110.910.809.631	2.466.856.776	4.283.894.017
	2015	15.729.164.401	5.687.812.576	231.113.557	107.085.759.742	2.204.994.623	3.765.543.775
	2016	15.726.453.043	5.615.951.082	231.450.708	108.618.797.714	2.196.029.272	3.755.978.919
SVILUPPO ECONOMICO	2014	175.402.343	42.525.550	10.452.521	104.460.071	<<	101.940.669
	2015	174.385.112	42.210.985	10.387.113	206.443.323	<<	48.914.786
	2016	173.786.498	32.565.199	10.347.597	117.569.524	<<	54.102.464
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2014	331.442.920	60.958.349	20.787.293	115.764.742.048	348.738.884	45.065.856
	2015	326.100.165	58.576.120	20.442.787	115.351.388.071	351.530.614	28.082.969
	2016	319.583.008	58.617.927	20.025.116	114.326.213.002	346.584.987	8.093.539
GIUSTIZIA	2014	5.376.360.050	1.320.421.575	341.128.007	110.094.627	181.533.069	10.148.112
	2015	5.344.613.484	1.302.056.887	339.887.751	100.192.539	175.245.515	10.148.112
	2016	5.336.804.359	1.313.653.490	339.382.705	152.128.950	177.258.408	10.148.112
AFFARI ESTERI	2014	768.453.457	122.390.867	13.719.637	17.873.303	24.861.903	<<
	2015	738.743.939	105.911.954	13.585.566	16.674.123	22.808.397	<<
	2016	738.579.020	103.822.674	13.488.240	16.675.720	22.874.148	<<
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2014	37.952.684.819	1.001.367.822	2.433.267.385	7.546.971.588	26.161.298	346.343.626
	2015	38.029.560.584	902.953.636	2.438.462.099	7.141.999.485	16.803.607	341.083.062
	2016	38.110.812.020	904.713.920	2.443.742.115	7.106.817.790	16.933.910	341.835.089
INTERNO	2014	8.305.275.311	1.109.273.871	526.389.273	9.045.585.881	445.512.667	2.027.385
	2015	8.326.353.350	1.118.890.521	526.605.769	7.987.370.599	441.921.432	2.027.385
	2016	8.213.560.028	1.106.531.498	521.019.361	7.959.364.295	442.720.934	2.027.385
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2014	66.007.259	106.251.834	4.386.004	155.944.417	<<	5.636.280
	2015	66.104.290	117.831.833	4.396.799	175.185.405	<<	3.021.082
	2016	65.994.187	124.369.113	4.389.593	194.168.757	<<	3.021.082
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2014	871.008.901	165.345.734	54.737.361	5.237.998.526	<<	859.032.374
	2015	868.458.128	162.418.788	54.570.589	5.251.560.658	<<	440.706.745
	2016	866.888.743	165.783.925	54.467.872	5.246.581.009	<<	429.499.720
DIFESA	2014	14.963.448.267	824.666.943	892.539.535	59.799.609	38.615.434	<<
	2015	15.144.412.413	744.272.204	907.344.757	55.344.452	34.579.947	<<
	2016	15.104.594.281	745.344.386	904.678.373	54.186.908	34.671.918	<<
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2014	481.322.125	150.195.086	30.878.626	150.263.972	718.667	110.388.249
	2015	501.121.721	142.618.816	32.371.669	145.699.787	683.047	128.359.289
	2016	509.636.558	142.806.899	32.929.608	137.589.609	684.604	130.023.927
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2014	696.833.851	122.343.330	40.516.812	341.555.217	48.031.760	51.811.803
	2015	677.141.433	96.919.733	39.228.250	331.489.446	38.081.287	50.152.423
	2016	662.618.107	97.422.366	38.277.370	328.711.594	37.634.165	50.229.423
SALUTE	2014	122.676.796	95.288.515	6.461.012	450.780.989	650.763.035	<<
	2015	120.919.859	91.737.478	6.346.427	428.561.473	517.309.335	<<
	2016	119.890.093	92.002.955	6.279.035	428.002.027	467.641.077	<<
TOTALE	2014	85.716.680.665	10.751.353.427	4.609.736.645	249.896.879.879	4.231.793.493	5.816.288.371
	2015	86.047.078.879	10.574.211.531	4.624.743.133	244.277.669.103	3.803.957.804	4.818.039.628
	2016	85.949.199.945	10.503.585.434	4.620.477.693	244.686.806.899	3.743.033.423	4.784.959.660

.

999/ 644/ 2

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2014 - 2016
(in Euro)

ALLEGATO A1

MINISTERI		TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	TOTALE
ECONOMIA E FINANZE	2014	511.237.726	18.000.000.000	93.353.778.837	54.433.138.554	1.053.781.000	4.446.877.123	310.930.935.360
	2015	511.033.893	18.900.000.000	96.649.209.211	54.819.027.586	1.053.781.000	3.686.167.848	310.323.608.212
	2016	510.935.394	19.400.000.000	98.713.172.257	55.562.050.964	1.053.781.000	3.519.707.881	314.904.308.234
SVILUPPO ECONOMICO	2014	45.949.076	<<	80.232.059	<<	<<	32.514.618	593.476.907
	2015	45.669.327	<<	70.851.626	<<	<<	11.674.819	610.537.091
	2016	45.858.224	<<	61.093.437	<<	<<	30.341.786	525.664.729
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2014	<<	<<	<<	42.000.000	<<	318.127.201	116.931.862.551
	2015	<<	<<	<<	42.000.000	<<	15.611.429	116.193.732.155
	2016	<<	<<	<<	42.000.000	<<	15.705.557	115.136.823.136
GIUSTIZIA	2014	<<	<<	942.084	<<	<<	59.419.889	7.400.047.413
	2015	<<	<<	942.084	<<	<<	59.380.482	7.332.466.854
	2016	<<	<<	942.084	<<	<<	59.406.469	7.389.724.577
AFFARI ESTERI	2014	850.559.777	<<	<<	<<	<<	2.021.972	1.799.880.916
	2015	776.963.948	<<	<<	<<	<<	1.989.637	1.676.677.564
	2016	769.407.692	<<	<<	<<	<<	1.991.157	1.666.838.651
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2014	2.628.943	<<	9.430.493	<<	<<	4.194.517	49.323.050.491
	2015	2.604.925	<<	8.499.232	<<	<<	326.822	48.882.293.452
	2016	2.622.718	<<	7.585.485	<<	<<	604.801	48.935.667.848
INTERNO	2014	3.772.945	<<	31.966.729	58.993.457	<<	42.128.880	19.570.926.399
	2015	3.771.759	<<	29.090.483	58.993.457	<<	41.359.756	18.536.384.511
	2016	3.772.541	<<	27.271.389	58.993.457	<<	41.381.063	18.376.641.951
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2014	8.132.017	<<	3.309.563	<<	<<	12.887.919	362.555.293
	2015	7.980.560	<<	2.989.867	<<	<<	13.648.589	391.158.425
	2016	8.006.070	<<	2.658.242	<<	<<	13.679.713	416.286.757
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2014	1.101.317	<<	208.900	5.398.248	<<	46.243.238	7.241.074.599
	2015	1.101.317	<<	208.900	5.147.221	<<	46.637.085	6.830.809.431
	2016	1.101.317	<<	208.900	5.158.697	<<	46.746.033	6.816.436.216
DIFESA	2014	179.393.369	<<	790.000	70.000.000	<<	55.183.966	17.084.437.123
	2015	179.390.701	<<	1.005.000	70.000.000	<<	54.376.682	17.190.726.156
	2016	179.390.701	<<	1.005.200	70.000.000	<<	54.394.436	17.148.266.203
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2014	413.301	<<	466.882	<<	<<	6.468.124	931.115.032
	2015	413.301	<<	<<	<<	<<	6.373.819	957.641.449
	2016	413.301	<<	<<	<<	<<	6.378.097	960.462.603
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2014	<<	<<	16.986.854	1.549	<<	22.063.186	1.340.144.362
	2015	<<	<<	15.275.999	1.549	<<	20.684.950	1.268.975.070
	2016	<<	<<	13.493.232	1.549	<<	20.746.383	1.249.134.189
SALUTE	2014	17.654.169	<<	<<	<<	<<	9.366.750	1.352.991.266
	2015	17.654.169	<<	<<	<<	<<	8.810.178	1.191.338.919
	2016	17.654.169	<<	<<	<<	<<	8.830.264	1.140.299.620
TOTALE	2014	1.620.842.640	18.000.000.000	93.498.112.401	54.609.531.808	1.053.781.000	5.057.497.383	534.862.497.712
	2015	1.546.583.900	18.900.000.000	96.778.072.402	54.995.169.813	1.053.781.000	3.967.042.096	531.386.349.289
	2016	1.539.162.127	19.400.000.000	98.827.430.226	55.738.204.667	1.053.781.000	3.819.913.640	534.666.554.714

999/ 644/ 3

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2014 - 2016 (in Euro) ALLEGATO A1

MINISTERI		INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE
ECONOMIA E FINANZE	2014	308.800.042	7.095.679.835	4.933.553.894	221.684.420	64.665.515	4.437.869.016	15.256.554.625	32.318.807.347
	2015	316.081.363	7.137.731.556	2.376.037.277	221.706.629	64.442.669	3.935.546.727	606.834.906	14.658.381.127
	2016	339.883.989	6.756.975.556	2.154.907.752	201.707.953	64.782.890	4.038.663.378	606.834.906	14.163.756.424
SVILUPPO ECONOMICO	2014	34.079.310	1.066.370.339	3.326.408.338	<<	<<	4.888.525.741	101.361.356	9.416.745.084
	2015	17.729.193	941.405.773	3.376.978.837	<<	<<	7.069.892.741	50.000.000	11.456.006.544
	2016	18.014.503	360.251.590	3.087.382.975	<<	<<	2.702.000.000	<<	6.167.649.068
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2014	6.681.398	9.209.434	<<	<<	<<	<<	<<	15.890.832
	2015	6.289.473	8.690.250	<<	<<	<<	<<	<<	14.979.723
	2016	6.290.713	8.709.810	<<	<<	<<	<<	<<	15.000.523
GIUSTIZIA	2014	153.181.239	<<	<<	<<	<<	<<	<<	153.181.239
	2015	153.872.443	<<	<<	<<	<<	<<	<<	153.872.443
	2016	184.348.946	<<	<<	<<	<<	<<	<<	184.348.946
AFFARI ESTERI	2014	15.168.928	<<	<<	<<	<<	<<	<<	15.168.928
	2015	9.112.555	<<	<<	<<	<<	<<	<<	9.112.555
	2016	9.119.700	<<	<<	<<	<<	<<	<<	9.119.700
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2014	16.811.629	1.886.135.684	64.181.204	<<	160.692.448	<<	<<	2.127.820.965
	2015	17.043.244	1.910.205.240	60.803.041	<<	160.692.448	<<	<<	2.148.743.973
	2016	17.078.570	1.897.917.867	58.803.041	<<	160.692.448	<<	<<	2.134.491.926
INTERNO	2014	338.367.172	133.792.309	<<	<<	<<	<<	120.000.000	592.159.481
	2015	271.588.798	123.811.485	<<	<<	<<	<<	200.000.000	595.400.283
	2016	286.067.739	123.811.485	<<	<<	<<	<<	200.000.000	609.879.224
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2014	26.981.060	181.142.439	<<	<<	<<	<<	<<	208.123.499
	2015	37.719.819	188.616.185	<<	<<	<<	<<	<<	226.336.004
	2016	36.819.918	208.928.694	<<	<<	<<	<<	<<	245.748.612
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2014	816.086.894	1.648.091.576	1.666.406.188	14.234.298	15.200.000	1.794.389.018	<<	5.954.407.974
	2015	474.220.127	1.397.835.913	1.941.709.536	13.201.384	5.300.000	1.731.734.018	<<	5.564.000.978
	2016	270.067.518	1.307.976.427	1.542.352.755	12.788.218	3.300.000	1.810.911.018	<<	4.947.395.936
DIFESA	2014	3.192.767.803	<<	<<	14.617	35.111.703	<<	<<	3.227.894.123
	2015	2.829.386.141	<<	<<	14.617	35.111.703	<<	<<	2.864.512.461
	2016	2.821.322.488	<<	<<	14.617	35.111.703	<<	<<	2.856.448.808
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2014	117.134.052	74.437.489	128.862.684	<<	<<	<<	<<	320.434.225
	2015	111.839.967	50.049.034	8.371.108	<<	<<	<<	<<	170.260.109
	2016	95.367.666	49.145.686	8.392.500	<<	<<	<<	<<	152.905.852
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2014	86.651.872	15.690.808	84.128.000	28.680.279	<<	<<	<<	215.150.959
	2015	64.599.699	7.086.441	81.074.694	21.949.557	<<	<<	<<	174.710.391
	2016	64.213.019	6.529.375	81.256.840	21.999.564	<<	<<	<<	173.998.798
SALUTE	2014	501.088	<<	<<	<<	<<	56.000	<<	557.088
	2015	470.748	<<	<<	<<	<<	54.000	<<	524.748
	2016	471.227	<<	<<	<<	<<	54.000	<<	525.227
TOTALE	2014	5.113.212.487	12.110.549.913	10.203.540.308	264.613.614	275.669.666	11.120.839.775	15.477.915.981	54.566.341.744
	2015	4.309.953.570	11.765.431.877	7.844.974.493	256.872.187	265.546.820	12.737.227.486	856.834.906	38.036.841.339
	2016	4.149.065.996	10.720.246.490	6.933.095.863	236.510.352	263.887.041	8.551.628.396	806.834.906	31.661.269.044

999/ 056/ 1

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA
A) BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2014 - 2016
ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI
(in Euro)

ALLEGATO A/2

			2014	2015	2016
TITOLO I	-	ENTRATE TRIBUTARIE			
CATEGORIA I	-	IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO	263.764.800.000	268.872.250.000	274.633.750.000
CATEGORIA II	-	TASSE ED IMPOSTE SUGLI AFFARI	157.040.200.000	161.981.700.000	167.658.300.000
CATEGORIA III	-	IMPOSTE SULLA PRODUZIONE, SUI CONSUMI E DOGANE	35.758.800.000	36.221.800.000	36.677.800.000
CATEGORIA IV	-	MONOPOLI	11.175.000.000	11.502.000.000	11.843.000.000
CATEGORIA V	-	LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITA' DI GIUOCO	11.485.000.000	11.531.000.000	11.588.000.000
		TOTALE	479.223.800.000	490.108.750.000	502.400.850.000
TITOLO II	-	ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE			
CATEGORIA VI	-	PROVENTI SPECIALI	695.505.822	695.505.822	695.505.822
CATEGORIA VII	-	PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI	29.746.374.877	29.836.924.877	29.879.524.877
CATEGORIA VIII	-	PROVENTI DEI BENI DELLO STATO	297.050.000	297.050.000	397.050.000
CATEGORIA IX	-	PRODOTTI NETTI DI AZIENDE AUTONOME ED UTILI DI GESTIONI	1.670.000.000	1.800.000.000	2.290.000.000
CATEGORIA X	-	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI VARI DEL TESORO	3.902.000.000	4.137.000.000	4.117.000.000
CATEGORIA XI	-	RICUPERI, RIMBORSI E CONTRIBUTI	25.684.750.122	24.885.960.776	24.668.369.519
CATEGORIA XII	-	PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA	2.331.742.961	2.429.811.028	2.529.922.683
		TOTALE	64.327.423.782	64.082.252.503	64.577.372.901
TITOLO III	-	ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI			
CATEGORIA XIII	-	VENDITA DI BENI ED AFFRANCAZIONE DI CANONI	510.000.000	509.000.000	508.000.000
CATEGORIA XIV	-	AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI	1.053.781.000	1.053.781.000	1.053.781.000
CATEGORIA XV	-	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI E DI CREDITI VARI DEL TESORO	295.628.304	304.628.304	314.628.304
		TOTALE	1.859.409.304	1.867.409.304	1.876.409.304
		TOTALE ENTRATE FINALI	545.410.633.086	556.058.411.807	568.854.632.205

999/ 058/ 1

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA
A) BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2014 - 2016
ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI
(in Euro)

ALLEGATO A/3

	2014	2015	2016
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	85.716.680.665	86.047.078.879	85.949.199.945
CONSUMI INTERMEDI	10.751.353.427	10.574.211.531	10.503.585.434
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	4.609.736.645	4.624.743.133	4.620.477.693
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	249.896.879.879	244.277.669.103	244.686.806.899
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	4.231.793.493	3.803.957.804	3.743.033.423
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	5.816.288.371	4.818.039.628	4.784.959.660
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	1.620.842.640	1.546.583.900	1.539.162.127
RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA	18.000.000.000	18.900.000.000	19.400.000.000
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	93.498.112.401	96.778.072.402	98.827.430.226
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	54.609.531.808	54.995.169.813	55.738.204.667
AMMORTAMENTI	1.053.781.000	1.053.781.000	1.053.781.000
ALTRE USCITE CORRENTI	5.057.497.383	3.967.042.096	3.819.913.640
TOTALE	534.862.497.712	531.386.349.289	534.666.554.714
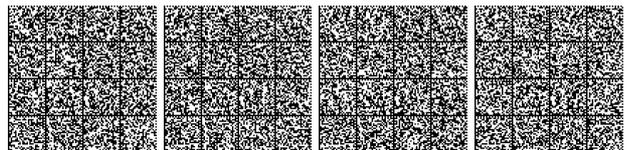
999/ 058/ 2

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA
A) BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2014 - 2016
ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI
(in Euro)

ALLEGATO A/3

	2014	2015	2016
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	5.113.212.487	4.309.953.570	4.149.065.996
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	12.110.549.913	11.765.431.877	10.720.246.490
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	10.203.540.308	7.844.974.493	6.933.095.863
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	264.613.614	256.872.187	236.510.352
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	275.669.666	265.546.820	263.887.041
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	11.120.839.775	12.737.227.486	8.551.628.396
ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	15.477.915.981	856.834.906	806.834.906
TOTALE	54.566.341.744	38.036.841.339	31.661.269.044
TOTALE SPESE FINALI	589.428.839.456	569.423.190.628	566.327.823.758
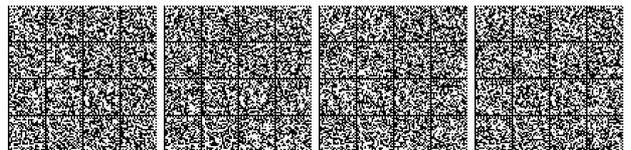
B) - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

DEL BILANCIO DI CASSA

TRIENNALE 2014 - 2016

999/646/1

B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA 2014 - 2016
(in Euro)

	2014	2015	2016
ENTRATE			
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	445.211.800.000	456.096.750.000	468.388.850.000
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	43.965.373.782	43.620.202.503	44.114.322.901
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI	1.859.409.304	1.867.409.304	1.876.409.304
di cui RISCOSSIONE CREDITI	295.628.304	304.628.304	314.628.304
TOTALE ENTRATE FINALI	491.036.583.086	501.584.361.807	514.379.582.205
TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI	347.858.751.776	332.535.512.592	296.819.942.753
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	838.895.334.862	834.119.874.399	811.199.524.958
SPESE			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	546.300.118.521	541.379.832.943	544.651.275.714
TITOLO II - SPESE D'INVESTIMENTO	56.917.770.743	38.070.565.881	31.845.881.466
di cui ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	15.481.624.831	856.834.906	806.834.906
TOTALE SPESE FINALI	603.217.889.264	579.450.398.824	576.497.157.180
TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	235.677.445.598	254.669.475.575	234.702.367.778
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	838.895.334.862	834.119.874.399	811.199.524.958
RISULTATI DIFFERENZIALI			
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	489.177.173.782	499.716.952.503	512.503.172.901
SPESE CORRENTI (-)	546.300.118.521	541.379.832.943	544.651.275.714
RISPARMIO PUBBLICO	-57.122.944.739	-41.662.880.440	-32.148.102.813
TOTALE ENTRATE FINALI	491.036.583.086	501.584.361.807	514.379.582.205
TOTALE SPESE FINALI (-)	603.217.889.264	579.450.398.824	576.497.157.180
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-112.181.306.178	-77.866.037.017	-62.117.574.975
TOTALE ENTRATE FINALI AL NETTO DELLA RISCOSSIONE CREDITI	490.740.954.782	501.279.733.503	514.064.953.901
TOTALE SPESE FINALI AL NETTO DI ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (-)	587.736.264.433	578.593.563.918	575.690.322.274
INDEBITAMENTO NETTO	-96.995.309.651	-77.313.830.415	-61.625.368.373
TOTALE ENTRATE FINALI	491.036.583.086	501.584.361.807	514.379.582.205
TOTALE COMPLESSIVO SPESE (-)	838.895.334.862	834.119.874.399	811.199.524.958
RICORSO AL MERCATO	-347.858.751.776	-332.535.512.592	-296.819.942.753
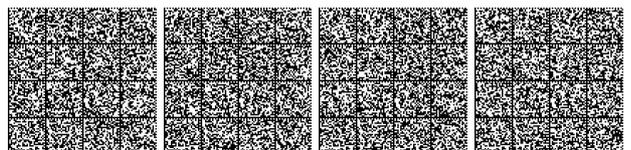
999/649/1

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2014 - 2016
(in euro)

MINISTERI		SPESE CORRENTI				
		FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE
ECONOMIA E FINANZE	2014	20.838.289.090	175.493.645.344	31.157.397.119	94.242.510.944	321.731.842.497
	2015	20.736.988.983	171.869.732.482	30.099.350.671	97.617.536.076	320.323.608.212
	2016	20.734.464.777	174.684.488.322	29.883.856.013	99.601.499.122	324.904.308.234
SVILUPPO ECONOMICO	2014	208.239.250	330.415.819	40.083.914	80.232.059	658.971.042
	2015	206.438.267	307.530.599	19.207.682	70.851.626	604.028.174
	2016	207.187.197	214.317.002	37.900.264	61.093.437	520.497.900
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2014	459.162.655	116.153.879.430	321.953.004	<<	116.934.995.089
	2015	451.282.644	115.723.038.396	19.411.115	<<	116.193.732.155
	2016	444.230.353	114.673.084.563	19.508.220	<<	115.136.823.136
GIUSTIZIA	2014	6.364.249.176	969.765.738	89.061.828	<<	7.423.076.742
	2015	6.302.198.075	954.250.078	76.018.611	<<	7.332.466.764
	2016	6.295.438.619	1.008.166.179	76.117.087	<<	7.379.721.885
AFFARI ESTERI	2014	876.847.823	903.176.060	19.857.033	<<	1.799.880.916
	2015	840.927.906	825.969.882	9.779.776	<<	1.676.677.564
	2016	838.517.332	818.534.398	9.786.921	<<	1.666.838.651
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2014	41.226.112.560	7.976.810.183	210.697.255	9.447.280	49.423.067.278
	2015	41.209.322.451	7.457.792.755	206.679.014	8.499.232	48.882.293.452
	2016	41.297.581.478	7.423.546.629	206.954.256	7.585.485	48.935.667.848
INTERNO	2014	9.846.358.223	9.649.907.961	155.987.221	<<	19.652.253.405
	2015	9.850.631.142	8.528.529.212	157.224.157	<<	18.536.384.511
	2016	9.710.760.018	8.498.078.403	167.800.821	<<	18.376.639.242
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2014	83.452.352	265.506.994	16.143.321	3.309.563	368.412.230
	2015	85.635.409	285.668.572	16.864.577	2.989.867	391.158.425
	2016	85.511.184	311.217.900	16.899.431	2.658.242	416.286.757
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2014	1.078.666.801	6.112.625.418	59.877.909	<<	7.251.170.128
	2015	1.065.592.098	5.705.102.517	60.107.477	<<	6.830.802.092
	2016	1.065.974.038	5.690.115.511	60.239.897	<<	6.816.329.446
DIFESA	2014	16.188.230.876	292.575.758	940.801.794	<<	17.421.608.428
	2015	16.165.197.600	284.521.377	741.007.179	<<	17.190.726.156
	2016	16.121.182.040	283.411.392	743.672.771	<<	17.148.266.203
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2014	566.980.822	359.934.559	7.739.746	<<	934.655.127
	2015	579.889.804	369.673.156	8.078.489	<<	957.641.449
	2016	589.110.143	363.279.060	8.073.400	<<	960.462.603
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2014	812.399.817	416.160.263	111.900.574	<<	1.340.460.654
	2015	762.333.507	396.585.663	110.055.900	<<	1.268.975.070
	2016	746.847.739	392.140.260	110.146.190	<<	1.249.134.189
SALUTE	2014	189.193.034	1.156.884.115	13.647.836	<<	1.359.724.985
	2015	178.899.539	999.512.717	12.926.663	<<	1.191.338.919
	2016	177.891.713	949.453.303	12.954.604	<<	1.140.299.620
TOTALE	2014	98.738.182.479	320.081.287.642	33.145.148.554	94.335.499.846	546.300.118.521
	2015	98.435.337.425	313.707.907.406	31.536.711.311	97.699.876.801	541.379.832.943
	2016	98.314.696.631	315.309.832.922	31.353.909.875	99.672.836.286	544.651.275.714

999/649/2

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2014 - 2016
(in euro)

MINISTERI		SPESE IN CONTO CAPITALE				TOTALE SPESE FINALI	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE
		INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	TOTALE			
ECONOMIA E FINANZE	2014	27.486.934.825	878.338.978	5.636.284.795	34.001.558.598	355.733.401.095	235.265.908.636	590.999.309.731
	2015	9.932.361.921	880.625.231	4.220.093.975	15.033.081.127	335.356.689.339	254.296.032.314	589.652.721.653
	2016	9.315.517.459	897.205.938	4.315.733.027	14.528.456.424	339.432.764.658	234.315.373.582	573.748.138.240
SVILUPPO ECONOMICO	2014	9.235.710.841	<<	2.000.000	9.237.710.841	9.896.681.883	245.978.605	10.142.660.488
	2015	11.137.006.544	<<	<<	11.137.006.544	11.741.034.718	255.359.038	11.996.393.756
	2016	6.040.220.943	<<	<<	6.040.220.943	6.560.718.843	265.117.227	6.825.836.070
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2014	15.926.912	<<	<<	15.926.912	116.950.922.001	<<	116.950.922.001
	2015	14.979.723	<<	<<	14.979.723	116.208.711.878	<<	116.208.711.878
	2016	15.000.523	<<	<<	15.000.523	115.151.823.659	<<	115.151.823.659
GIUSTIZIA	2014	179.122.039	<<	<<	179.122.039	7.602.198.781	<<	7.602.198.781
	2015	157.583.394	<<	<<	157.583.394	7.490.050.158	<<	7.490.050.158
	2016	184.348.946	<<	<<	184.348.946	7.564.070.831	<<	7.564.070.831
AFFARI ESTERI	2014	15.168.928	<<	<<	15.168.928	1.815.049.844	<<	1.815.049.844
	2015	9.112.555	<<	<<	9.112.555	1.685.790.119	<<	1.685.790.119
	2016	9.119.700	<<	<<	9.119.700	1.675.958.351	<<	1.675.958.351
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2014	2.396.621.726	<<	<<	2.396.621.726	51.819.689.004	24.288.868	51.843.977.872
	2015	2.148.743.973	<<	<<	2.148.743.973	51.031.037.425	22.912.854	51.053.950.279
	2016	2.134.491.926	<<	<<	2.134.491.926	51.070.159.774	23.826.598	51.093.986.372
INTERNO	2014	507.874.685	120.000.000	<<	627.874.685	20.280.128.090	73.894.315	20.354.022.405
	2015	392.675.642	200.000.000	<<	592.675.642	19.129.060.153	43.249.822	19.172.309.975
	2016	405.978.884	200.000.000	<<	605.978.884	18.982.618.126	44.014.432	19.026.632.558
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2014	279.068.034	<<	<<	279.068.034	647.480.264	9.841.036	657.321.300
	2015	226.336.004	<<	<<	226.336.004	617.494.429	10.160.732	627.655.161
	2016	245.748.612	<<	<<	245.748.612	662.035.369	10.492.357	672.527.726
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2014	4.696.063.648	<<	1.630.261.018	6.326.324.666	13.577.494.794	<<	13.577.494.794
	2015	3.910.778.192	<<	1.630.261.018	5.541.039.210	12.371.841.302	<<	12.371.841.302
	2016	3.268.375.805	<<	1.630.261.018	4.898.636.823	11.714.966.269	<<	11.714.966.269
DIFESA	2014	3.248.524.252	<<	<<	3.248.524.252	20.670.132.680	<<	20.670.132.680
	2015	2.864.512.461	<<	<<	2.864.512.461	20.055.238.617	<<	20.055.238.617
	2016	2.856.448.808	<<	<<	2.856.448.808	20.004.715.011	<<	20.004.715.011
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2014	338.237.981	<<	<<	338.237.981	1.272.893.108	17.484.181	1.290.377.289
	2015	170.260.109	<<	<<	170.260.109	1.127.901.558	<<	1.127.901.558
	2016	152.905.852	<<	<<	152.905.852	1.113.368.455	<<	1.113.368.455
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2014	249.647.430	<<	<<	249.647.430	1.590.108.084	40.049.957	1.630.158.041
	2015	174.710.391	<<	<<	174.710.391	1.443.685.461	41.760.815	1.485.446.276
	2016	173.998.798	<<	<<	173.998.798	1.423.132.987	43.543.582	1.466.676.569
SALUTE	2014	1.984.651	<<	<<	1.984.651	1.361.709.636	<<	1.361.709.636
	2015	524.748	<<	<<	524.748	1.191.863.667	<<	1.191.863.667
	2016	525.227	<<	<<	525.227	1.140.824.847	<<	1.140.824.847
TOTALE	2014	48.650.885.952	998.338.978	7.268.545.813	56.917.770.743	603.217.889.264	235.677.445.598	838.895.334.862
	2015	31.139.585.657	1.080.625.231	5.850.354.993	38.070.565.881	579.450.398.824	254.669.475.575	834.119.874.399
	2016	24.802.681.483	1.097.205.938	5.945.994.045	31.845.881.466	576.497.157.180	234.702.367.778	811.199.524.958

999/ 650/ 1

RIPARTIZIONE DIVISIONI PER MINISTERO DELLE SPESE - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2014 - 2016
(in Euro)

ALLEGATO B

MINISTERI		SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE
ECONOMIA E FINANZE	2014	524.884.346.231	1.233.597.317	2.368.247.679	27.806.294.039	104.391.885	1.460.276.409	8.838.124.016	3.949.771.145	15.770.968	20.338.490.041	590.999.309.730
	2015	546.089.133.114	123.623.152	2.370.650.001	10.562.868.064	8.101.976	1.363.449.903	6.032.296.540	3.857.716.417	14.385.104	19.230.497.381	589.652.721.652
	2016	531.076.946.787	171.017.427	2.395.175.391	9.620.550.605	8.157.539	1.283.780.925	5.994.510.866	3.877.745.606	15.891.811	19.304.361.282	573.748.138.239
SVILUPPO ECONOMICO	2014	4.205.893.572	<<	<<	4.554.417.524	16.702.305	1.210.327.000	16.300.000	139.020.086	<<	<<	10.142.660.487
	2015	6.775.628.248	<<	<<	4.383.122.102	1.711.043	780.200.000	16.300.000	39.432.362	<<	<<	11.996.393.755
	2016	2.729.916.679	<<	<<	3.843.138.219	1.730.679	199.200.000	16.300.000	35.550.492	<<	<<	6.825.836.069
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2014	<<	<<	<<	16.407.917.451	<<	<<	<<	<<	<<	100.543.004.549	116.950.922.000
	2015	<<	<<	<<	16.706.934.158	<<	<<	<<	<<	<<	99.501.777.719	116.208.711.877
	2016	<<	<<	<<	16.766.518.839	<<	<<	<<	<<	<<	98.385.304.819	115.151.823.658
GIUSTIZIA	2014	<<	<<	7.601.838.781	<<	<<	<<	<<	<<	<<	360.000	7.602.198.781
	2015	<<	<<	7.489.829.767	<<	<<	<<	<<	<<	<<	220.391	7.490.050.158
	2016	<<	<<	7.563.850.440	<<	<<	<<	<<	<<	<<	220.391	7.564.070.831
AFFARI ESTERI	2014	1.815.049.844	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	1.815.049.844
	2015	1.685.790.119	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	1.685.790.119
	2016	1.675.958.351	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	1.675.958.351
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2014	2.173.503.249	<<	<<	3.438.911	<<	<<	<<	<<	49.667.035.712	<<	51.843.977.872
	2015	2.066.334.973	<<	<<	1.779.682	<<	<<	<<	<<	48.985.835.624	<<	51.053.950.279
	2016	2.051.129.481	<<	<<	1.790.001	<<	<<	<<	<<	49.041.066.890	<<	51.093.986.372
INTERNO	2014	9.999.299.705	4.304.312	9.716.771.792	8.500.000	15.435.520	<<	<<	6.080.533	103.000.000	500.630.542	20.354.022.404
	2015	9.012.031.098	4.181.323	9.669.289.921	8.500.000	5.435.520	<<	<<	6.071.729	103.000.000	363.800.383	19.172.309.974
	2016	8.987.571.892	4.203.958	9.547.238.377	8.500.000	5.435.520	<<	<<	6.071.730	103.000.000	364.611.080	19.026.632.557
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2014	<<	<<	<<	<<	624.197.706	33.123.594	<<	<<	<<	<<	657.321.300
	2015	<<	<<	<<	<<	597.145.340	30.509.820	<<	<<	<<	<<	627.655.160
	2016	<<	<<	<<	<<	642.017.888	30.509.837	<<	<<	<<	<<	672.527.725
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2014	172.568.080	<<	729.912.144	10.245.712.911	473.079	2.408.828.579	<<	<<	<<	20.000.000	13.577.494.793
	2015	158.663.539	<<	739.505.613	9.691.560.199	348.187	1.761.763.763	<<	<<	<<	20.000.000	12.371.841.301
	2016	156.595.925	<<	748.188.933	9.220.312.909	403.040	1.589.465.461	<<	<<	<<	<<	11.714.966.268
DIFESA	2014	86.610.270	17.643.220.096	2.873.098.877	3.779.821	1.103.660	28.319.956	<<	<<	<<	34.000.000	20.670.132.680
	2015	86.994.425	17.120.469.451	2.788.221.610	2.842.171	1.062.637	25.648.322	<<	<<	<<	30.000.000	20.055.238.616
	2016	86.994.748	17.086.969.801	2.772.462.101	2.858.941	1.068.907	24.460.513	<<	<<	<<	29.900.000	20.004.715.011
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2014	17.951.063	<<	296.570.901	777.901.218	197.700.551	<<	<<	<<	<<	253.555	1.290.377.288
	2015	<<	<<	307.520.604	617.882.658	202.257.099	<<	<<	<<	<<	241.196	1.127.901.557
	2016	<<	<<	295.814.372	609.050.610	208.261.725	<<	<<	<<	<<	241.747	1.113.368.454
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2014	40.049.957	<<	<<	33.804.214	836.691	<<	<<	1.555.451.679	<<	15.500	1.630.158.041
	2015	41.760.815	<<	<<	31.395.245	801.573	<<	<<	1.411.473.142	<<	15.500	1.485.446.275
	2016	43.543.582	<<	<<	31.421.809	797.782	<<	<<	1.390.897.896	<<	15.500	1.466.676.569
SALUTE	2014	17.623.669	<<	10.097.953	<<	<<	<<	921.788.019	<<	<<	412.199.995	1.361.709.636
	2015	17.623.669	<<	9.967.110	<<	<<	<<	759.466.913	<<	<<	404.805.975	1.191.863.667
	2016	17.623.669	<<	9.984.959	<<	<<	<<	758.080.843	<<	<<	355.135.376	1.140.824.847
TOTALE	2014	543.412.895.640	18.881.121.725	23.596.538.127	59.841.766.089	960.841.397	5.140.875.538	9.776.212.035	5.650.323.443	49.785.806.680	121.848.954.182	838.895.334.856
	2015	565.933.960.000	17.248.273.926	23.374.984.626	42.006.884.279	816.863.375	3.961.571.808	6.808.063.453	5.314.693.650	49.103.220.728	119.551.358.545	834.119.874.390
	2016	546.826.281.114	17.262.191.186	23.332.714.573	40.104.141.933	867.873.080	3.127.416.736	6.768.891.709	5.310.265.724	49.159.958.701	118.439.790.195	811.199.524.951

999/ 652/ 1

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2014 - 2016
(in Euro)

ALLEGATO B1

MINISTERI		REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
ECONOMIA E FINANZE	2014	15.616.431.692	5.686.318.325	238.821.798	111.147.426.910	2.466.856.776	4.285.667.117
	2015	15.729.164.401	5.687.812.576	231.113.557	107.085.759.742	2.204.994.623	3.765.543.775
	2016	15.726.453.043	5.615.951.082	231.450.708	108.618.797.714	2.196.029.272	3.755.978.919
SVILUPPO ECONOMICO	2014	175.402.343	43.572.573	10.452.521	112.460.071	5.645	157.982.136
	2015	174.385.112	42.210.985	10.387.113	206.443.323	<<	42.405.869
	2016	173.786.498	32.561.509	10.347.597	117.569.524	<<	48.939.325
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2014	331.442.920	61.159.084	20.787.293	115.767.673.851	348.738.884	45.065.856
	2015	326.100.165	58.576.120	20.442.787	115.351.388.071	351.530.614	28.082.969
	2016	319.583.008	58.617.927	20.025.116	114.326.213.002	346.584.987	8.093.539
GIUSTIZIA	2014	5.393.630.934	1.325.008.620	341.128.007	110.094.627	181.722.055	11.130.526
	2015	5.344.613.484	1.302.056.797	339.887.751	100.192.539	175.245.515	10.148.112
	2016	5.336.804.359	1.303.650.798	339.382.705	152.128.950	177.258.408	10.148.112
AFFARI ESTERI	2014	768.453.457	122.390.867	13.719.637	17.873.303	24.861.903	<<
	2015	738.743.939	105.911.954	13.585.566	16.674.123	22.808.397	<<
	2016	738.579.020	103.822.674	13.488.240	16.675.720	22.874.148	<<
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2014	37.952.684.819	1.001.367.822	2.433.267.385	7.646.971.588	26.161.298	346.343.626
	2015	38.029.560.584	902.953.636	2.438.462.099	7.141.999.485	16.803.607	341.083.062
	2016	38.110.812.020	904.713.920	2.443.742.115	7.106.817.790	16.933.910	341.835.089
INTERNO	2014	8.305.496.468	1.136.296.621	526.389.273	9.045.585.881	481.525.742	19.563.669
	2015	8.326.353.350	1.118.890.521	526.605.769	7.987.370.599	441.921.432	2.027.385
	2016	8.213.560.028	1.106.528.789	521.019.361	7.959.364.295	442.720.934	2.027.385
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2014	66.007.259	112.108.771	4.386.004	155.944.417	<<	5.636.280
	2015	66.104.290	117.831.833	4.396.799	175.185.405	<<	3.021.082
	2016	65.994.187	124.369.113	4.389.593	194.168.757	<<	3.021.082
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2014	871.012.065	173.631.637	54.737.361	5.238.001.297	<<	860.712.368
	2015	868.458.128	162.411.455	54.570.589	5.251.560.658	<<	440.706.739
	2016	866.888.743	165.677.155	54.467.872	5.246.581.009	<<	429.499.720
DIFESA	2014	15.091.775.291	1.031.059.290	892.493.342	61.275.189	38.631.667	<<
	2015	15.144.412.413	744.272.204	907.344.757	55.344.452	34.579.947	<<
	2016	15.104.594.281	745.344.386	904.678.373	54.186.908	34.671.918	<<
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2014	480.887.380	151.659.972	30.878.626	150.360.557	718.667	112.801.618
	2015	501.121.721	142.618.816	32.371.669	145.699.787	683.047	128.359.289
	2016	509.636.558	142.806.899	32.929.608	137.589.609	684.604	130.023.927
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2014	696.833.851	122.370.203	40.516.812	341.555.217	48.031.760	52.101.222
	2015	677.141.433	96.919.733	39.228.250	331.489.446	38.081.287	50.152.423
	2016	662.618.107	97.422.366	38.277.370	328.711.594	37.634.165	50.229.423
SALUTE	2014	122.676.796	102.022.234	6.461.012	450.780.989	650.763.035	<<
	2015	120.919.859	91.737.478	6.346.427	428.561.473	517.309.335	<<
	2016	119.890.093	92.002.955	6.279.035	428.002.027	467.641.077	<<
TOTALE	2014	85.872.735.275	11.068.966.019	4.614.039.071	250.246.003.897	4.268.017.432	5.897.004.418
	2015	86.047.078.879	10.574.204.108	4.624.743.133	244.277.669.103	3.803.957.804	4.811.530.705
	2016	85.949.199.945	10.493.469.573	4.620.477.693	244.686.806.899	3.743.033.423	4.779.796.521

999/ 652/ 2

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2014 - 2016
(in Euro)

ALLEGATO B1

MINISTERI		TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	TOTALE
ECONOMIA E FINANZE	2014	511.237.726	18.000.000.000	93.354.264.079	54.533.138.554	1.053.781.000	14.837.898.520	321.731.842.497
	2015	511.033.893	18.900.000.000	96.649.209.211	54.819.027.586	1.053.781.000	13.686.167.848	320.323.608.212
	2016	510.935.394	19.400.000.000	98.713.172.257	55.562.050.964	1.053.781.000	13.519.707.881	324.904.308.234
SVILUPPO ECONOMICO	2014	45.949.076	<<	80.232.059	<<	<<	32.914.618	658.971.042
	2015	45.669.327	<<	70.851.626	<<	<<	11.674.819	604.028.174
	2016	45.858.224	<<	61.093.437	<<	<<	30.341.786	520.497.900
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2014	<<	<<	<<	42.000.000	<<	318.127.201	116.934.995.089
	2015	<<	<<	<<	42.000.000	<<	15.611.429	116.193.732.155
	2016	<<	<<	<<	42.000.000	<<	15.705.557	115.136.823.136
GIUSTIZIA	2014	<<	<<	942.084	<<	<<	59.419.889	7.423.076.742
	2015	<<	<<	942.084	<<	<<	59.380.482	7.332.466.764
	2016	<<	<<	942.084	<<	<<	59.406.469	7.379.721.885
AFFARI ESTERI	2014	850.559.777	<<	<<	<<	<<	2.021.972	1.799.880.916
	2015	776.963.948	<<	<<	<<	<<	1.989.637	1.676.677.564
	2016	769.407.692	<<	<<	<<	<<	1.991.157	1.666.838.651
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2014	2.628.943	<<	9.447.280	<<	<<	4.194.517	49.423.067.278
	2015	2.604.925	<<	8.499.232	<<	<<	326.822	48.882.293.452
	2016	2.622.718	<<	7.585.485	<<	<<	604.801	48.935.667.848
INTERNO	2014	4.306.685	<<	31.966.729	58.993.457	<<	42.128.880	19.652.253.405
	2015	3.771.759	<<	29.090.483	58.993.457	<<	41.359.756	18.536.384.511
	2016	3.772.541	<<	27.271.389	58.993.457	<<	41.381.063	18.376.639.242
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2014	8.132.017	<<	3.309.563	<<	<<	12.887.919	368.412.230
	2015	7.980.560	<<	2.989.867	<<	<<	13.648.589	391.158.425
	2016	8.006.070	<<	2.658.242	<<	<<	13.679.713	416.286.757
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2014	1.101.317	<<	208.900	5.399.248	<<	46.365.935	7.251.170.128
	2015	1.101.317	<<	208.900	5.147.221	<<	46.637.085	6.830.802.092
	2016	1.101.317	<<	208.900	5.158.697	<<	46.746.033	6.816.329.446
DIFESA	2014	179.391.039	<<	790.000	70.000.000	<<	56.192.610	17.421.608.428
	2015	179.390.701	<<	1.005.000	70.000.000	<<	54.376.682	17.190.726.156
	2016	179.390.701	<<	1.005.200	70.000.000	<<	54.394.436	17.148.266.203
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2014	413.301	<<	466.882	<<	<<	6.468.124	934.655.127
	2015	413.301	<<	<<	<<	<<	6.373.819	957.641.449
	2016	413.301	<<	<<	<<	<<	6.378.097	960.462.603
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2014	<<	<<	16.986.854	1.549	<<	22.063.186	1.340.460.654
	2015	<<	<<	15.275.999	1.549	<<	20.684.950	1.268.975.070
	2016	<<	<<	13.493.232	1.549	<<	20.746.383	1.249.134.189
SALUTE	2014	17.654.169	<<	<<	<<	<<	9.366.750	1.359.724.985
	2015	17.654.169	<<	<<	<<	<<	8.810.178	1.191.338.919
	2016	17.654.169	<<	<<	<<	<<	8.830.264	1.140.299.620
TOTALE	2014	1.621.374.050	18.000.000.000	93.498.614.430	54.709.532.808	1.053.781.000	15.450.050.121	546.300.118.521
	2015	1.546.583.900	18.900.000.000	96.778.072.402	54.995.169.813	1.053.781.000	13.967.042.096	541.379.832.943
	2016	1.539.162.127	19.400.000.000	98.827.430.226	55.738.204.667	1.053.781.000	13.819.913.640	544.651.275.714

999/ 652/ 3

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2014 - 2016 (in Euro) ALLEGATO B1

MINISTERI		INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE
ECONOMIA E FINANZE	2014	309.200.042	7.361.284.933	4.933.553.894	236.684.420	64.665.517	5.837.420.891	15.258.748.901	34.001.558.598
	2015	316.081.363	7.137.731.556	2.376.037.277	221.706.629	64.442.669	4.310.246.727	606.834.906	15.033.081.127
	2016	339.883.989	6.756.975.556	2.154.907.752	201.707.953	64.782.890	4.403.363.378	606.834.906	14.528.456.424
SVILUPPO ECONOMICO	2014	94.795.067	1.377.070.339	3.485.408.338	<<	2.000.000	4.177.075.741	101.361.356	9.237.710.841
	2015	17.729.193	941.405.773	3.376.978.837	<<	<<	6.750.892.741	50.000.000	11.137.006.544
	2016	18.014.503	232.823.465	3.087.382.975	<<	<<	2.702.000.000	<<	6.040.220.943
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2014	6.717.478	9.209.434	<<	<<	<<	<<	<<	15.926.912
	2015	6.289.473	8.690.250	<<	<<	<<	<<	<<	14.979.723
	2016	6.290.713	8.709.810	<<	<<	<<	<<	<<	15.000.523
GIUSTIZIA	2014	179.122.039	<<	<<	<<	<<	<<	<<	179.122.039
	2015	157.583.394	<<	<<	<<	<<	<<	<<	157.583.394
	2016	184.348.946	<<	<<	<<	<<	<<	<<	184.348.946
AFFARI ESTERI	2014	15.168.928	<<	<<	<<	<<	<<	<<	15.168.928
	2015	9.112.555	<<	<<	<<	<<	<<	<<	9.112.555
	2016	9.119.700	<<	<<	<<	<<	<<	<<	9.119.700
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2014	16.811.629	2.154.936.445	64.181.204	<<	160.692.448	<<	<<	2.396.621.726
	2015	17.043.244	1.910.205.240	60.803.041	<<	160.692.448	<<	<<	2.148.743.973
	2016	17.078.570	1.897.917.867	58.803.041	<<	160.692.448	<<	<<	2.134.491.926
INTERNO	2014	376.787.841	131.086.844	<<	<<	<<	<<	120.000.000	627.874.685
	2015	271.588.798	121.086.844	<<	<<	<<	<<	200.000.000	592.675.642
	2016	284.892.040	121.086.844	<<	<<	<<	<<	200.000.000	605.978.884
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2014	64.665.090	214.402.944	<<	<<	<<	<<	<<	279.068.034
	2015	37.719.819	188.616.185	<<	<<	<<	<<	<<	226.336.004
	2016	36.819.918	208.928.694	<<	<<	<<	<<	<<	245.748.612
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2014	1.079.891.026	1.721.120.446	1.703.001.134	9.723.042	15.200.000	1.797.389.018	<<	6.326.324.666
	2015	474.220.127	1.379.128.121	1.941.708.586	8.948.358	5.300.000	1.731.734.018	<<	5.541.039.210
	2016	270.067.518	1.289.268.635	1.516.967.626	8.122.026	3.300.000	1.810.911.018	<<	4.898.636.823
DIFESA	2014	3.211.883.358	<<	<<	14.617	35.111.703	<<	1.514.574	3.248.524.252
	2015	2.829.386.141	<<	<<	14.617	35.111.703	<<	<<	2.864.512.461
	2016	2.821.322.488	<<	<<	14.617	35.111.703	<<	<<	2.856.448.808
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2014	125.630.233	76.084.513	136.523.235	<<	<<	<<	<<	338.237.981
	2015	111.839.967	50.049.034	8.371.108	<<	<<	<<	<<	170.260.109
	2016	95.367.666	49.145.686	8.392.500	<<	<<	<<	<<	152.905.852
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2014	121.148.343	15.690.808	84.128.000	28.680.279	<<	<<	<<	249.647.430
	2015	64.599.699	7.086.441	81.074.694	21.949.557	<<	<<	<<	174.710.391
	2016	64.213.019	6.529.375	81.256.840	21.999.564	<<	<<	<<	173.998.798
SALUTE	2014	604.571	1.324.080	<<	<<	<<	56.000	<<	1.984.651
	2015	470.748	<<	<<	<<	<<	54.000	<<	524.748
	2016	471.227	<<	<<	<<	<<	54.000	<<	525.227
TOTALE	2014	5.602.425.645	13.062.210.786	10.406.795.805	275.102.358	277.669.668	11.811.941.650	15.481.624.831	56.917.770.743
	2015	4.313.664.521	11.743.999.444	7.844.973.543	252.619.161	265.546.820	12.792.927.486	856.834.906	38.070.565.881
	2016	4.147.890.297	10.571.385.932	6.907.710.734	231.844.160	263.887.041	8.916.328.396	806.834.906	31.845.881.466

999/ 656/ 1

BILANCIO TRIENNALE DI CASSA 2014 - 2016
ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI
(in euro)

ALLEGATO B/2

			2014	2015	2016
TITOLO I	-	ENTRATE TRIBUTARIE			
CATEGORIA I	-	IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO	238.336.800.000	243.444.250.000	249.205.750.000
CATEGORIA II	-	TASSE ED IMPOSTE SUGLI AFFARI	148.456.200.000	153.397.700.000	159.074.300.000
CATEGORIA III	-	IMPOSTE SULLA PRODUZIONE, SUI CONSUMI E DOGANE	35.758.800.000	36.221.800.000	36.677.800.000
CATEGORIA IV	-	MONOPOLI	11.175.000.000	11.502.000.000	11.843.000.000
CATEGORIA V	-	LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITA' DI GIUOCO	11.485.000.000	11.531.000.000	11.588.000.000
		TOTALE	445.211.800.000	456.096.750.000	468.388.850.000
TITOLO II	-	ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE			
CATEGORIA VI	-	PROVENTI SPECIALI	695.505.822	695.505.822	695.505.822
CATEGORIA VII	-	PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI	19.158.374.877	19.148.924.877	19.250.524.877
CATEGORIA VIII	-	PROVENTI DEI BENI DELLO STATO	301.050.000	301.050.000	401.050.000
CATEGORIA IX	-	PRODOTTI NETTI DI AZIENDE AUTONOME ED UTILI DI GESTIONI	1.670.000.000	1.800.000.000	2.290.000.000
CATEGORIA X	-	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI VARI DEL TESORO	1.919.000.000	2.154.000.000	2.134.000.000
CATEGORIA XI	-	RICUPERI, RIMBORSI E CONTRIBUTI	17.889.700.122	17.090.910.776	16.813.319.519
CATEGORIA XII	-	PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA	2.331.742.961	2.429.811.028	2.529.922.683
		TOTALE	43.965.373.782	43.620.202.503	44.114.322.901
TITOLO III	-	ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI			
CATEGORIA XIII	-	VENDITA DI BENI ED AFFRANCAZIONE DI CANONI	510.000.000	509.000.000	508.000.000
CATEGORIA XIV	-	AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI	1.053.781.000	1.053.781.000	1.053.781.000
CATEGORIA XV	-	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI E DI CREDITI VARI DEL TESORO	295.628.304	304.628.304	314.628.304
		TOTALE	1.859.409.304	1.867.409.304	1.876.409.304
		TOTALE ENTRATE FINALI	491.036.583.086	501.584.361.807	514.379.582.205

999/ 658/ 1

BILANCIO TRIENNALE DI CASSA 2014 - 2016
ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI
(in Euro)

ALLEGATO B3

	2014	2015	2016
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	85.872.735.275	86.047.078.879	85.949.199.945
CONSUMI INTERMEDI	11.068.966.019	10.574.204.108	10.493.469.573
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	4.614.039.071	4.624.743.133	4.620.477.693
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	250.246.003.897	244.277.669.103	244.686.806.899
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	4.268.017.432	3.803.957.804	3.743.033.423
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	5.897.004.418	4.811.530.705	4.779.796.521
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	1.621.374.050	1.546.583.900	1.539.162.127
RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA	18.000.000.000	18.900.000.000	19.400.000.000
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	93.498.614.430	96.778.072.402	98.827.430.226
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	54.709.532.808	54.995.169.813	55.738.204.667
AMMORTAMENTI	1.053.781.000	1.053.781.000	1.053.781.000
ALTRE USCITE CORRENTI	15.450.050.121	13.967.042.096	13.819.913.640
TOTALE	546.300.118.521	541.379.832.943	544.651.275.714

999/ 658/ 2

BILANCIO TRIENNALE DI CASSA 2014 - 2016
ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI
(in Euro)

ALLEGATO B3

	2014	2015	2016
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	5.602.425.645	4.313.664.521	4.147.890.297
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	13.062.210.786	11.743.999.444	10.571.385.932
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	10.406.795.805	7.844.973.543	6.907.710.734
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	275.102.358	252.619.161	231.844.160
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	277.669.668	265.546.820	263.887.041
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	11.811.941.650	12.792.927.486	8.916.328.396
ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	15.481.624.831	856.834.906	806.834.906
TOTALE	56.917.770.743	38.070.565.881	31.845.881.466
TOTALE SPESE FINALI	603.217.889.264	579.450.398.824	576.497.157.180

C) BILANCIO PROGRAMMATICO 2014 - 2016

BILANCIO PROGRAMMATICO DELLO STATO 2014-2016
(Al netto delle regolazioni contabili, debitorie e dei rimborsi IVA)
(in miliardi di euro)

	Consuntivo 2012accertamenti/ impegni	LB 2013	LB 2013 Assestato	2014	2015	2016	Tassi di variazione medi
Entrate Tributarie	442,9	452,6	438,3	449,1	463,1	474,2	2,8
In % sul PIL	*28,3*	*29,1*	*28,1*	*28,0*	*27,9*	*27,6*	
Altre Entrate	75,9	67,4	70,9	64,6	61,8	61,7	-2,2
In % sul PIL	*4,8*	*4,3*	*4,6*	*4,0*	*3,7*	*3,6*	
ENTRATE FINALI	**518,7**	**520,0**	**509,2**	**513,7**	**524,9**	**535,9**	**2,1**
In % sul PIL	*33,1*	*33,4*	*32,7*	*32,0*	*31,6*	*31,2*	
Spese correnti netto interessi	371,6	392,8	393,8	406,5	403,1	397,6	-1,1
In % sul PIL	*23,7*	*25,2*	*25,3*	*25,4*	*24,3*	*23,1*	
Interessi	81,4	89,7	89,2	91,5	97,5	101,5	5,3
In % sul PIL	*5,2*	*5,8*	*5,7*	*5,7*	*5,9*	*5,9*	
Spese in conto capitale	44,8	43,7	57,4	54,7	42,5	38,0	-16,4
In % sul PIL	*2,9*	*2,8*	*3,7*	*3,4*	*2,6*	*2,2*	
SPESE FINALI	**497,8**	**526,2**	**540,3**	**552,7**	**543,1**	**537,1**	**-1,4**
In % sul PIL	*31,8*	33,8	*34,7*	*34,5*	*32,7*	*31,3*	
RISPARMIO PUBBLICO	63,9	36,2	24,3	14,5	21,9	35,0	
In % sul PIL	*4,1*	*2,3*	*1,6*	*0,9*	*1,3*	*2,0*	
SALDO NETTO DA FINANZIARE	20,9	-6,2	-31,1	-39,1	-18,2	-1,2	
In % sul PIL	*1,3*	*-0,4*	*-2,0*	*-2,4*	*-1,1*	*-0,1*	
AVANZO PRIMARIO	102,3	83,5	58,1	52,4	79,3	100,3	
In % sul PIL	*6,5*	*5,4*	*3,7*	*3,3*	*4,8*	*5,8*	
SALDO DI BILANCIO ESCLUSE LE PARTITE FINANZIARIE	27,4	-6,2	-19,1	-24,3	-18,2	-1,1	
In % sul PIL	*1,7*	*-0,4*	*-1,2*	*-1,5*	*-1,1*	*-0,1*	
PIL ai prezzi di mercato	1.565,9	1.557,3	1.557,3	1.602,9	1.660,7	1.718,4	

STATI DI PREVISIONE
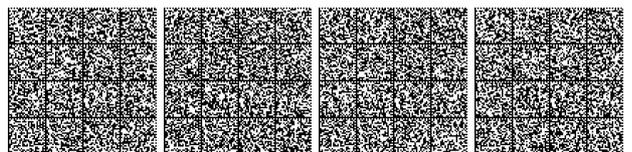
TABELLA N. 1

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

(in Euro)

000/602/1

Unità di Voto	DENOMINAZIONE		2014	2015	2016
	1 Tributarie	CP CS	479.223.800.000 445.211.800.000	490.108.750.000 456.096.750.000	502.400.850.000 468.388.850.000
	1.1 Entrate ricorrenti	CP CS	471.944.000.000 437.829.000.000	483.390.550.000 449.275.550.000	495.663.650.000 461.548.650.000
1.1.1	***Imposta sul reddito delle persone fisiche***	CP CS	185.108.100.000 168.920.100.000	189.607.500.000 173.419.500.000	192.609.000.000 176.421.000.000
1.1.2	***Imposta sul reddito delle societa'***	CP CS	53.294.900.000 43.959.900.000	51.926.150.000 42.591.150.000	52.122.850.000 42.787.850.000
1.1.3	***Sostitutive***	CP CS	14.683.000.000 14.683.000.000	15.172.000.000 15.172.000.000	15.389.000.000 15.389.000.000
1.1.4	***Altre imposte dirette***	CP CS	3.971.000.000 3.975.000.000	6.028.400.000 6.032.400.000	8.363.700.000 8.367.700.000
1.1.5	***Imposta sul valore aggiunto***	CP CS	130.583.600.000 122.440.600.000	134.479.300.000 126.336.300.000	138.213.900.000 130.070.900.000
1.1.6	***Registro, bollo e sostitutiva***	CP CS	14.717.600.000 14.275.600.000	14.349.400.000 13.907.400.000	14.482.400.000 14.040.400.000
1.1.7	***Accisa e imposta erariale sugli oli minerali***	CP CS	27.092.800.000 27.092.800.000	27.439.800.000 27.439.800.000	27.785.800.000 27.785.800.000
1.1.8	***Accisa e imposta erariale su altri prodotti***	CP CS	8.612.000.000 8.612.000.000	8.728.000.000 8.728.000.000	8.838.000.000 8.838.000.000
1.1.9	***Imposte sui generi di Monopolio***	CP CS	11.174.000.000 11.174.000.000	11.501.000.000 11.501.000.000	11.842.000.000 11.842.000.000
1.1.10	***Lotto***	CP CS	6.331.000.000 6.331.000.000	6.331.000.000 6.331.000.000	6.331.000.000 6.331.000.000
1.1.11	***Imposte gravanti sui giochi***	CP CS	4.490.000.000 4.490.000.000	4.530.000.000 4.530.000.000	4.579.000.000 4.579.000.000
1.1.12	***Lotterie ed altri giochi***	CP CS	608.000.000 608.000.000	614.000.000 614.000.000	622.000.000 622.000.000
1.1.13	***Altre imposte indirette***	CP CS	11.278.000.000 11.267.000.000	12.684.000.000 12.673.000.000	14.485.000.000 14.474.000.000
	1.2 Entrate non ricorrenti	CP CS	7.279.800.000 7.382.800.000	6.718.200.000 6.821.200.000	6.737.200.000 6.840.200.000
1.2.1	***Sostitutive***	CP CS	1.652.800.000 1.652.800.000	798.800.000 798.800.000	799.800.000 799.800.000
1.2.2	***Altre imposte dirette***	CP CS	4.929.000.000 4.929.000.000	5.212.400.000 5.212.400.000	5.221.400.000 5.221.400.000
1.2.3	***Condoni dirette***	CP CS	126.000.000 217.000.000	127.000.000 218.000.000	128.000.000 219.000.000
1.2.4	***Altre imposte indirette***	CP CS	570.000.000 570.000.000	578.000.000 578.000.000	586.000.000 586.000.000
1.2.5	***Condoni indirette***	CP CS	2.000.000 14.000.000	2.000.000 14.000.000	2.000.000 14.000.000
	2 Extra-Tributarie	CP CS	64.327.423.782 43.965.373.782	64.082.252.503 43.620.202.503	64.577.372.901 44.114.322.901
	2.1 Entrate ricorrenti	CP CS	59.127.388.782 38.765.338.782	59.207.817.503 38.745.767.503	59.723.037.901 39.259.987.901
2.1.1	***Proventi speciali***	CP CS	1.097.264.096 1.097.264.096	1.151.893.750 1.151.893.750	1.148.115.493 1.148.115.493
2.1.2	***Entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali***	CP CS	5.116.052.877 5.116.052.877	5.172.230.877 5.172.230.877	5.390.927.877 5.390.927.877
2.1.3	***Redditi da capitale***	CP CS	6.220.550.000 4.241.550.000	6.585.550.000 4.606.550.000	7.155.550.000 5.176.550.000
2.1.4	***Risorse proprie dell'Unione Europea***	CP CS	2.200.000.000 2.200.000.000	2.300.000.000 2.300.000.000	2.400.000.000 2.400.000.000

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

(in Euro)

000/602/2

Unità di Voto	DENOMINAZIONE		2014	2015	2016
2.1.5	***Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti***	CP CS	21.161.466.329 3.238.466.329	21.264.566.329 3.241.566.329	21.232.466.329 3.249.466.329
2.1.6	***Entrate derivanti da movimenti di tesoreria***	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
2.1.7	***Restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi vari***	CP CS	10.175.505.480 9.715.455.480	9.517.026.547 9.056.976.547	9.179.428.202 8.678.378.202
2.1.8	***Entrate derivanti dalla gestione delle attivita' gia' svolte dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato***	CP CS	13.156.550.000 13.156.550.000	13.216.550.000 13.216.550.000	13.216.550.000 13.216.550.000
	2.2 Entrate non ricorrenti	CP CS	5.200.035.000 5.200.035.000	4.874.435.000 4.874.435.000	4.854.335.000 4.854.335.000
2.2.1	***Entrate di carattere straordinario***	CP CS	5.200.035.000 5.200.035.000	4.874.435.000 4.874.435.000	4.854.335.000 4.854.335.000
	3 Alienazione e ammortamento dei beni patrimoniali e riscossione di crediti	CP CS	1.859.409.304 1.859.409.304	1.867.409.304 1.867.409.304	1.876.409.304 1.876.409.304
	3.2 Entrate non ricorrenti	CP CS	1.859.409.304 1.859.409.304	1.867.409.304 1.867.409.304	1.876.409.304 1.876.409.304
3.2.1	***Vendita dei beni dello Stato***	CP CS	510.000.000 510.000.000	509.000.000 509.000.000	508.000.000 508.000.000
3.2.2	***Altre entrate in conto capitale***	CP CS	1.349.409.304 1.349.409.304	1.358.409.304 1.358.409.304	1.368.409.304 1.368.409.304
	4 Accensione prestiti	CP CS	279.682.519.138 347.858.751.776	268.034.254.396 332.535.512.592	232.175.560.660 296.819.942.753
	4.1 Entrate ricorrenti	CP CS	279.682.519.138 347.858.751.776	268.034.254.396 332.535.512.592	232.175.560.660 296.819.942.753
4.1.1	***Gestione del debito pubblico***	CP CS	279.682.519.138 347.858.751.776	268.034.254.396 332.535.512.592	232.175.560.660 296.819.942.753
	TOTALE	CP CS	825.093.152.224 838.895.334.862	824.092.666.203 834.119.874.399	801.030.192.865 811.199.524.958

RIEPILOGO

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

(in Euro)

000/604/1

RIEPILOGO		2014	2015	2016
Entrate tributarie	CP	479.223.800.000	490.108.750.000	502.400.850.000
	CS	445.211.800.000	456.096.750.000	468.388.850.000
Entrate extra-tributarie	CP	64.327.423.782	64.082.252.503	64.577.372.901
	CS	43.965.373.782	43.620.202.503	44.114.322.901
Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti	CP	1.859.409.304	1.867.409.304	1.876.409.304
	CS	1.859.409.304	1.867.409.304	1.876.409.304
Accensione di prestiti	CP	279.682.519.138	268.034.254.396	232.175.560.660
	CS	347.858.751.776	332.535.512.592	296.819.942.753
TOTALE	CP	825.093.152.224	824.092.666.203	801.030.192.865
	CS	838.895.334.862	834.119.874.399	811.199.524.958
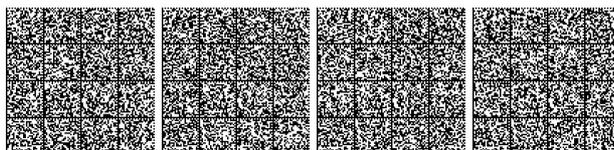
TABELLA N. 2

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/606/1

U.d.V.	Missione / *Programma*		2014	2015	2016
	1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29)	CP CS	68.716.101.413 70.221.237.531	68.882.164.011 69.256.864.011	69.451.051.068 69.815.751.068
1.1	***Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita' (29.1)***	CP CS	22.054.967.382 22.054.967.382	21.942.280.794 21.942.280.794	21.942.336.729 21.942.336.729
1.3	***Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (29.3)***	CP CS	2.454.745.290 2.468.113.981	2.433.212.438 2.433.212.438	2.446.461.378 2.446.461.378
1.4	***Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4)***	CP CS	218.404.362 221.157.948	218.242.084 218.242.084	217.835.118 217.835.118
1.5	***Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (29.5)***	CP CS	43.234.995.592 43.400.809.433	43.307.950.942 43.307.950.942	44.051.663.620 44.051.663.620
1.6	***Analisi e programmazione economico-finanziaria (29.6)***	CP CS	317.417.855 317.417.855	241.294.556 241.294.556	245.778.258 245.778.258
1.7	***Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (29.7)***	CP CS	230.573.292 1.553.773.292	537.201.529 911.901.529	348.162.275 712.862.275
1.8	***Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (29.8)***	CP CS	204.997.640 204.997.640	201.981.668 201.981.668	198.813.690 198.813.690
	2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	CP CS	112.223.210.238 112.583.189.836	94.115.489.534 94.115.489.534	95.488.392.452 95.488.392.452
2.1	***Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore (3.1)***	CP CS	14.996.041.806 15.011.041.806	542.528.616 542.528.616	543.609.323 543.609.323
2.2	***Federalismo (3.4)***	CP CS	60.637.644.379 60.637.644.379	61.171.176.935 61.171.176.935	63.302.036.872 63.302.036.872
2.3	***Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale (3.5)***	CP CS	27.898.760.221 27.898.760.221	26.258.587.118 26.258.587.118	25.937.628.832 25.937.628.832
2.4	***Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (3.6)***	CP CS	8.409.458.026 8.633.558.026	5.928.016.449 5.928.016.449	5.489.926.183 5.489.926.183
2.5	***Rapporti finanziari con Enti territoriali (3.7)***	CP CS	281.305.806 402.185.404	215.180.416 215.180.416	215.191.242 215.191.242
	3 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	CP CS	24.034.836.288 24.034.836.288	24.813.000.612 24.813.000.612	24.813.010.724 24.813.010.724
3.1	***Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (4.10)***	CP CS	23.106.058.881 23.106.058.881	24.005.966.384 24.005.966.384	24.005.967.183 24.005.967.183
3.2	***Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (4.11)***	CP CS	928.777.407 928.777.407	807.034.228 807.034.228	807.043.541 807.043.541
	4 Difesa e sicurezza del territorio (5)	CP CS	615.318.772 615.318.772	55.711.247 55.711.247	101.659.729 101.659.729
4.1	***Missioni militari di pace (5.8)***	CP CS	615.318.772 615.318.772	55.711.247 55.711.247	101.659.729 101.659.729
	5 Ordine pubblico e sicurezza (7)	CP CS	1.975.567.438 1.977.214.492	1.970.809.727 1.970.809.727	1.983.335.754 1.983.335.754
5.1	***Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (7.5)***	CP CS	1.373.959.872 1.375.606.926	1.364.470.987 1.364.470.987	1.373.116.628 1.373.116.628
5.2	***Sicurezza democratica (7.4)***	CP CS	601.607.566 601.607.566	606.338.740 606.338.740	610.219.126 610.219.126
	6 Soccorso civile (8)	CP CS	2.343.219.740 2.343.297.115	1.724.439.324 1.724.439.324	1.665.526.690 1.665.526.690
6.1	***Interventi per pubbliche calamita' (8.4)***	CP CS	118.477.793 118.555.168	118.477.793 118.477.793	136.477.793 136.477.793
6.2	***Protezione civile (8.5)***	CP CS	2.224.741.947 2.224.741.947	1.605.961.531 1.605.961.531	1.529.048.897 1.529.048.897
	7 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	CP CS	152.711.156 152.711.156	137.155.747 137.155.747	137.384.944 137.384.944
7.1	***Sostegno al settore agricolo (9.3)***	CP CS	152.711.156 152.711.156	137.155.747 137.155.747	137.384.944 137.384.944
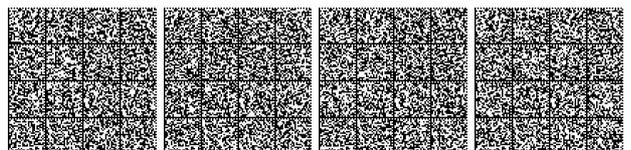
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/606/2

U.d.V.	Missione / *Programma*		2014	2015	2016
	8 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)	CP CS	2.115.445.742 2.115.445.742	1.245.848.322 1.245.848.322	1.241.408.497 1.241.408.497
8.2	*Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (11.8)*	CP CS	329.017.906 329.017.906	279.017.906 279.017.906	279.017.906 279.017.906
8.3	*Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita' (11.9)*	CP CS	1.786.427.836 1.786.427.836	966.830.416 966.830.416	962.390.591 962.390.591
	9 Diritto alla mobilita' (13)	CP CS	5.270.440.475 5.270.440.475	3.489.045.804 3.489.045.804	3.018.607.206 3.018.607.206
9.1	*Sostegno allo sviluppo del trasporto (13.8)*	CP CS	5.270.440.475 5.270.440.475	3.489.045.804 3.489.045.804	3.018.607.206 3.018.607.206
	10 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	CP CS	1.737.343 207.040.622	101.444.913 101.444.913	501.448.212 501.448.212
10.1	*Opere pubbliche e infrastrutture (14.8)*	CP CS	1.737.343 207.040.622	101.444.913 101.444.913	501.448.212 501.448.212
	11 Comunicazioni (15)	CP CS	625.216.076 625.216.076	464.646.605 464.646.605	457.102.212 457.102.212
11.1	*Servizi postali e telefonici (15.3)*	CP CS	404.875.052 404.875.052	276.475.718 276.475.718	278.617.825 278.617.825
11.2	*Sostegno all'editoria (15.4)*	CP CS	220.341.024 220.341.024	188.170.887 188.170.887	178.484.387 178.484.387
	12 Ricerca e innovazione (17)	CP CS	142.650.665 142.650.665	136.470.275 136.470.275	138.688.312 138.688.312
12.1	*Ricerca di base e applicata (17.15)*	CP CS	142.650.665 142.650.665	136.470.275 136.470.275	138.688.312 138.688.312
	13 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	CP CS	37.676.191 37.676.191	39.010.752 39.010.752	39.066.315 39.066.315
13.2	*Sostegno allo sviluppo sostenibile (18.14)*	CP CS	37.676.191 37.676.191	39.010.752 39.010.752	39.066.315 39.066.315
	14 Casa e assetto urbanistico (19)	CP CS	512.163.797 512.163.797	447.775.334 447.775.334	375.343.334 375.343.334
14.1	*Edilizia abitativa e politiche territoriali (19.1)*	CP CS	512.163.797 512.163.797	447.775.334 447.775.334	375.343.334 375.343.334
	16 Istruzione scolastica (22)	CP CS	15.770.968 15.770.968	14.385.104 14.385.104	15.891.811 15.891.811
16.1	*Sostegno all'istruzione (22.10)*	CP CS	15.770.968 15.770.968	14.385.104 14.385.104	15.891.811 15.891.811
	17 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	CP CS	5.863.472.716 5.876.254.793	5.657.575.917 5.657.575.917	5.807.847.147 5.807.847.147
17.1	*Protezione sociale per particolari categorie (24.5)*	CP CS	4.908.869.884 4.925.642.986	4.708.332.038 4.708.332.038	4.869.915.419 4.869.915.419
17.2	*Garanzia dei diritti dei cittadini (24.6)*	CP CS	98.036.051 94.045.026	97.580.122 97.580.122	97.626.726 97.626.726
17.3	*Sostegno alla famiglia (24.7)*	CP CS	32.197.750 32.197.750	31.607.774 31.607.774	21.689.044 21.689.044
17.4	*Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunita' (24.8)*	CP CS	40.780.618 40.780.618	40.043.865 40.043.865	40.088.581 40.088.581
17.5	*Lotta alle dipendenze (24.4)*	CP CS	8.360.814 8.360.814	8.184.519 8.184.519	6.699.778 6.699.778
17.6	*Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (24.11)*	CP CS	775.227.599 775.227.599	771.827.599 771.827.599	771.827.599 771.827.599
	18 Politiche previdenziali (25)	CP CS	12.863.807.932 12.863.807.932	12.870.476.456 12.870.476.456	12.866.169.728 12.866.169.728
18.1	*Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (25.2)*	CP CS	12.863.807.932 12.863.807.932	12.870.476.456 12.870.476.456	12.866.169.728 12.866.169.728
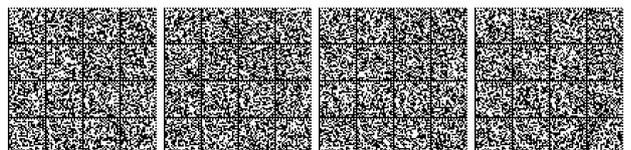
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/606/3

U.d.V.	Missione / *Programma*		2014	2015	2016
	19 Politiche per il lavoro (26)	CP CS	5.827.000 5.827.000	5.827.000 5.827.000	5.827.000 5.827.000
19.1	***Infortuni sul lavoro (26.2)***	CP CS	5.827.000 5.827.000	5.827.000 5.827.000	5.827.000 5.827.000
	20 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	CP CS	1.148.400.000 1.148.400.000	1.148.400.000 1.148.400.000	1.148.400.000 1.148.400.000
20.2	***Rapporti con le confessioni religiose (27.7)***	CP CS	1.148.400.000 1.148.400.000	1.148.400.000 1.148.400.000	1.148.400.000 1.148.400.000
	21 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1)	CP CS	2.832.883.381 2.836.133.381	2.760.643.855 2.760.643.855	2.757.047.973 2.757.047.973
21.1	***Organi costituzionali (1.1)***	CP CS	1.827.588.721 1.827.588.721	1.827.588.721 1.827.588.721	1.827.588.721 1.827.588.721
21.2	***Organi a rilevanza costituzionale (1.2)***	CP CS	527.054.117 527.054.117	510.135.227 510.135.227	508.346.363 508.346.363
21.3	***Presidenza del Consiglio dei Ministri (1.3)***	CP CS	478.240.543 481.490.543	422.919.907 422.919.907	421.112.889 421.112.889
	22 Giovani e sport (30)	CP CS	639.076.268 639.040.268	629.342.345 629.342.345	636.028.235 636.028.235
22.1	***Attivita' ricreative e sport (30.1)***	CP CS	621.039.131 621.003.131	621.648.461 621.648.461	628.326.026 628.326.026
22.2	***Incentivazione e sostegno alla gioventu' (30.2)***	CP CS	18.037.137 18.037.137	7.693.884 7.693.884	7.702.209 7.702.209
	24 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP CS	707.614.424 707.635.647	688.076.012 688.076.012	693.849.863 693.849.863
24.2	***Indirizzo politico (32.2)***	CP CS	21.680.399 21.680.399	21.379.896 21.379.896	21.222.790 21.222.790
24.3	***Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)***	CP CS	157.187.311 157.187.311	152.455.547 152.455.547	154.471.036 154.471.036
24.4	***Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche (32.4)***	CP CS	393.839.404 393.860.627	381.745.311 381.745.311	384.396.767 384.396.767
24.5	***Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (32.5)***	CP CS	134.907.310 134.907.310	132.495.258 132.495.258	133.759.270 133.759.270
	25 Fondi da ripartire (33)	CP CS	6.931.352.349 17.326.364.771	6.736.154.487 16.736.154.487	6.895.329.953 16.895.329.953
25.1	***Fondi da assegnare (33.1)***	CP CS	2.149.165.349 2.544.177.771	1.793.817.487 1.793.817.487	1.785.592.953 1.785.592.953
25.2	***Fondi di riserva e speciali (33.2)***	CP CS	4.782.187.000 14.782.187.000	4.942.337.000 14.942.337.000	5.109.737.000 15.109.737.000
	26 Debito pubblico (34)	CP CS	328.531.129.055 328.544.247.456	350.948.896.266 350.948.896.266	332.952.200.580 332.952.200.580
26.1	***Oneri per il servizio del debito statale (34.1)***	CP CS	93.277.853.578 93.278.338.820	96.652.863.952 96.652.863.952	98.636.826.998 98.636.826.998
26.2	***Rimborsi del debito statale (34.2)***	CP CS	235.253.275.477 235.265.908.636	254.296.032.314 254.296.032.314	234.315.373.582 234.315.373.582
	27 Giustizia (6)	CP CS	197.388.757 197.388.757	195.232.004 195.232.004	192.820.501 192.820.501
27.1	***Giustizia tributaria (6.5)***	CP CS	197.388.757 197.388.757	195.232.004 195.232.004	192.820.501 192.820.501
	TOTALE	CP CS	578.503.018.184 590.999.309.731	579.278.021.653 589.652.721.653	563.383.438.240 573.748.138.240

RIEPILOGO

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
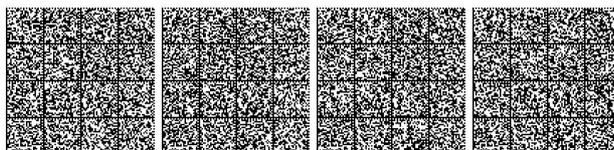
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/608/1

RIEPILOGO		2014	2015	2016
Spese correnti	CP	310.930.935.360	310.323.608.212	314.904.308.234
	CS	321.731.842.497	320.323.608.212	324.904.308.234
FUNZIONAMENTO	CP	20.771.269.996	20.736.988.983	20.734.464.777
	CS	20.838.289.090	20.736.988.983	20.734.464.777
INTERVENTI	CP	175.155.254.965	171.869.732.482	174.684.488.322
	CS	175.493.645.344	171.869.732.482	174.684.488.322
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	20.762.384.697	20.099.350.671	19.883.856.013
	CS	31.157.397.119	30.099.350.671	29.883.856.013
ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	CP	94.242.025.702	97.617.536.076	99.601.499.122
	CS	94.242.510.944	97.617.536.076	99.601.499.122
Spese in conto capitale	CP	32.318.807.347	14.658.381.127	14.163.756.424
	CS	34.001.558.598	15.033.081.127	14.528.456.424
INVESTIMENTI	CP	27.129.655.225	9.932.361.921	9.315.517.459
	CS	27.486.934.825	9.932.361.921	9.315.517.459
ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	CP	876.144.702	880.625.231	897.205.938
	CS	878.338.978	880.625.231	897.205.938
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP	4.313.007.420	3.845.393.975	3.951.033.027
	CS	5.636.284.795	4.220.093.975	4.315.733.027
Rimborso passivita' finanziarie	CP	235.253.275.477	254.296.032.314	234.315.373.582
	CS	235.265.908.636	254.296.032.314	234.315.373.582
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	CP	235.253.275.477	254.296.032.314	234.315.373.582
	CS	235.265.908.636	254.296.032.314	234.315.373.582
TOTALE	CP	578.503.018.184	579.278.021.653	563.383.438.240
	CS	590.999.309.731	589.652.721.653	573.748.138.240

ELENCHI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

020/610/1

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE
(ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29)

1.1 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita' (29.1)

3501/1-2, 3508, 3509, 3511/1, 3545, 3556, 3561, 3830, 3831, 3851, 3857, 3858, 3865, 3866, 3922, 3923, 3986, 3987, 3988, 4015, 4016

1.3 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (29.3)

4201/1-2, 4202/1-2, 4206, 4212, 4215, 4220, 4222, 4223/1, 4225/1, 4260, 4360, 4370, 4371

1.4 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4)

1381/1-2, 1392/1, 1401, 1410, 1565, 7607

1.5 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (29.5)

3558, 3800, 3807, 3810, 3811, 3812, 3813, 3815, 3816, 3817, 3818, 3819, 3836, 3955

1.6 Analisi e programmazione economico-finanziaria (29.6)

1374/1-2, 1377, 1386/1, 1417, 1418, 1490, 1609, 2142

1.7 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (29.7)

2601/1-2, 2611, 2619/1, 2655, 2822, 2833

1.8 Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (29.8)

2646/1-2, 2647/1

2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)

2.3 Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale (3.5)

2763, 2764

2.5 Rapporti finanziari con Enti territoriali (3.7)

7554

3 L'Italia in Europa e nel mondo (4)

3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (4.10)

2740, 2751, 2752, 2810, 2811, 2812

3.2 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (4.11)

1647, 1648, 2125, 7175, 7176, 7177, 7178

5 Ordine pubblico e sicurezza (7)

5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (7.5)

4219/1-2, 4226/1-2, 4232, 4235, 4236, 4237, 4238, 4239/1, 4255/1, 4271, 4361

8 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)

8.2 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (11.8)

7407

17 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)

17.1 Protezione sociale per particolari categorie (24.5)

1643

17.2 Garanzia dei diritti dei cittadini (24.6)

1227, 1241/1-2, 1244/1, 1260, 1273, 1311, 1312, 1313, 1334

17.6 Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (24.11)

1250, 1315, 1316, 1317, 1318

18 Politiche previdenziali (25)

18.1 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (25.2)

1582, 1584, 1585, 1620, 1686, 2198

19 Politiche per il lavoro (26)

19.1 Infortuni sul lavoro (26.2)

1660, 1662, 1663, 1664, 1665

21 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1)

21.1 Organi costituzionali (1.1)

1638, 2100, 2101, 2109

020/610/2

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE
(ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

24 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

24.2 Indirizzo politico (32.2)

1005/1-2, 1007, 1008/1, 1011/1-2, 1022, 1047

24.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

1230/1-2-6-7, 1236/1, 1256, 1411, 2130

24.4 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche (32.4)

1233/1-2, 1242/1, 1282, 1289, 1382/1-2, 1394/1, 1403

24.5 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (32.5)

4431, 4432, 4435/1-2, 4436/1-2, 4439, 4445/1, 4469, 4474

25 Fondi da ripartire (33)

25.1 Fondi da assegnare (33.1)

1229, 1373, 2613, 3020

26 Debito pubblico (34)

26.1 Oneri per il servizio del debito statale (34.1)

2208, 2214, 2215, 2216, 2217, 2219, 2222, 2230, 2231, 2242, 2247, 2258, 2259, 2263

26.2 Rimborsi del debito statale (34.2)

9504, 9517, 9523, 9536, 9537, 9541, 9544, 9565, 9590

27 Giustizia (6)

27.1 Giustizia tributaria (6.5)

1265/1-2, 1266/1

020/610/3

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

1 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)

1.1 Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprieta' industriale. (11.5)

2101/1-2, 2104/1-2, 2112, 2113/1, 2118, 2119, 2163, 2202, 2330, 2331, 2333

1.2 Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo (11.6)

2106/1-2, 2109, 2132, 2137/1, 2150, 2152

1.3 Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione (11.7)

2210/1-2, 2213, 2214/1, 2218, 2219, 2221, 2226

2 Sviluppo e riequilibrio territoriale (28)

2.1 Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate (28.4)

5211/1, 5213/1, 5216, 5217, 5218/1-2, 5219, 5223, 5236

3 Regolazione dei mercati (12)

3.1 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (12.4)

1203, 1208/1-2, 1216, 1225/1, 1229, 1500, 1600, 1601, 2100, 2147

4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)

4.1 Politica commerciale in ambito internazionale (16.4)

2651/1-2, 2656/1, 2677, 2681, 2750

4.2 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (16.5)

2201/1-2, 2205/1, 2227, 2231, 2510

5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)

5.6 Gestione, regolamentazione, sicurezza e infrastrutture del settore energetico (10.6)

3504/1-2, 3510, 3512/1, 3542, 3563

6 Comunicazioni (15)

6.1 Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione (15.5)

2491/1-2, 2495/1

6.3 Regolamentazione e vigilanza del settore postale (15.7)

3891/1-2, 3901/1, 4005, 4006

6.7 Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione (15.8)

2492/1-2, 2500, 2502/1, 2660

7 Ricerca e innovazione (17)

7.1 Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale (17.14)

3515/1-2, 3524, 3530/1, 3534, 3535, 3538, 3591, 3595

7.3 Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione (17.18)

4304/1-2, 4314/1

8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)

8.1 Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica (18.10)

3335/1-2, 3341/1

9 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

9.1 Indirizzo politico (32.2)

1001, 1007/1-2, 1026, 1041, 1042/1, 1122, 1123

9.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

1202, 1204, 1205/1-2, 1215, 1218/1, 1359, 1360, 1750, 1760, 1822

020/610/4

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE
(ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

1 Politiche per il lavoro (26)

1.3 Politiche attive e passive del lavoro (26.6)

4061/1-2, 4065/1, 4070, 4113

1.6 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (26.7)

1201/1-2, 1205/1, 1222, 1269

1.7 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8)

4961/1-2, 4965/1, 4970, 5013

1.8 Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (26.9)

2901/1-2, 2905/1, 2910, 2919, 2953, 4761

1.9 Servizi e sistemi informativi per il lavoro (26.10)

3871/1-2, 3875/1, 3880, 3887

1.10 Servizi territoriali per il lavoro (26.11)

2911/1-2, 2914/1, 2916, 2918

1.11 Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di politiche del lavoro e in materia di politiche sociali (26.12)

3061/1-2, 3065/1, 3070, 3113

2 Politiche previdenziali (25)

2.2 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3)

4231/1-2, 4235/1, 4240, 4283, 4334, 4335, 4354, 4356, 4361, 4501, 4502, 4504

4 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)

4.3 Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali (24.2)

5141/1-2, 5145/1, 5150, 5193

4.5 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi (24.12)

3420/1-2, 3425/1, 3430, 3473, 3528, 3532, 3534, 3535, 3537, 4348

5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)

5.1 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (27.6)

3680/1-2, 3685/1, 3688, 3691

7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

7.1 Indirizzo politico (32.2)

1001, 1003/1-2, 1007, 1008/1, 1017

7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

3161, 4763/1-2, 4767/1, 4771, 4772, 4773, 4815, 4951

020/610/5

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE
(ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

1 Giustizia (6)

1.1 Amministrazione penitenziaria (6.1)

1600/1-2, 1601/1-2, 1602, 1603, 1606, 1607, 1608/1, 1616, 1619, 1629, 1635, 1680, 1685, 1772, 1805, 1871

1.2 Giustizia civile e penale (6.2)

1200/1-2, 1201, 1208, 1209/1, 1258, 1261, 1262, 1264, 1360, 1362, 1363, 1400, 1402/1-2, 1405, 1408, 1420, 1421/1, 1452, 1454, 1460, 1503, 1541

1.3 Giustizia minorile (6.3)

2000/1-2, 2001/1-2, 2002, 2003, 2016, 2024, 2030, 2031, 2032/1, 2036, 2038, 2071, 2133, 2134

2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

2.1 Indirizzo politico (32.2)

1001, 1005/1-2, 1008, 1018, 1019/1, 1095

020/610/6

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)

1.1 Protocollo internazionale (4.1)

1170/1-2, 1172/1

1.2 Cooperazione allo sviluppo (4.2)

2001/1-2, 2018/1, 2195, 2202, 2203, 2303

1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4)

3601/1-2, 3618/1, 3750

1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6)

3301/1-2, 3318/1, 3393

1.5 Integrazione europea (4.7)

4501/1-2, 4503/1, 4531, 4540, 4546

1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8)

3001/1-2, 3018/1, 3095, 3104, 3108, 3152

1.7 Promozione del sistema Paese (4.9)

2401/1-2, 2418/1, 2441, 2513, 2514, 2561, 2740, 2752, 2754

1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12)

1519/1-2, 1521/1

1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (4.13)

1277/1-2, 1279/1

1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (4.14)

1121/1-2, 1130/1

1.11 Comunicazione in ambito internazionale (4.15)

1631/1-2, 1638/1

2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

2.1 Indirizzo politico (32.2)

1001, 1041/1-2, 1057/1, 1058/1

2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

1201/1-2, 1203/1, 1241/1-2, 1243/1, 1250, 1269, 1271, 1273, 1274, 1286, 1287, 1288, 1294, 1301/1-2, 1303/1

020/610/7

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE
(ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

1 Istruzione scolastica (22)

1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (22.1)

1175/1-2, 1176, 1177/1, 1242, 1244, 1245, 1531

1.2 Istruzione prescolastica (22.2)

2140/1, 2156/1-4

1.3 Istruzione primaria (22.11)

2127/1, 2154/1-4

1.4 Istruzione secondaria di primo grado (22.12)

2128/1, 2155/1-4

1.5 Istruzione secondaria di secondo grado (22.13)

2145/1, 2149/1-4

1.8 Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (22.8)

1300, 1305/1-2, 1317, 1319/1, 1334, 1376, 1400, 1401

1.11 Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale (22.15)

1303, 1307/1-2, 1321/1, 1337

1.12 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (22.16)

2098/1-2, 2109/1, 2117, 2118, 2133, 2134, 2219

2 Istruzione universitaria (23)

2.1 Diritto allo studio nell'istruzione universitaria (23.1)

1617/1-2, 1631/1, 1661, 1669, 1682, 1698

2.2 Istituti di alta cultura (23.2)

1600/1-2, 1603/1-3, 1613/1, 1619/1, 1620, 1655, 1675, 1770

2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria (23.3)

1616/1-2, 1621/1, 1625, 1635, 1657

3 Ricerca e innovazione (17)

3.2 Ricerca scientifica e tecnologica applicata (17.9)

1615/1-2, 1629/1, 1660, 1668, 1697

3.3 Ricerca scientifica e tecnologica di base (17.10)

1607/1-2, 1624/1, 1656, 1667, 1771

4 L'Italia in Europa e nel mondo (4)

4.1 Cooperazione in materia culturale (4.5)

1302, 1306/1-2, 1320/1, 1335

4.2 Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica (4.3)

1614/1-2, 1627/1, 1658, 1674, 1693, 1702, 1703, 7291, 7292, 7293, 7294

5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

5.1 Indirizzo politico (32.2)

1001, 1006/1-2, 1013, 1015/1, 1016, 1019, 1021, 1050, 1056, 1064

5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

1184/1-2, 1187, 1189/1, 1193, 1223, 1301, 1333

020/610/8

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE
(ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DELL'INTERNO

1 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)

1.2 Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio (2.2)

2900/1-2, 2916, 2918, 2945/1, 2951

1.3 Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio (2.3)

1184/1-2, 1195/1

2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)

2.2 Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali (3.2)

1181/1-2, 1198/1

2.3 Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa (3.3)

1183/1-2, 1191/1, 1327

2.4 Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (3.8)

1501/1-2, 1503/1-2, 1505, 1509/1, 1510/1, 1520, 1521

3 Ordine pubblico e sicurezza (7)

3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8)

2501, 2509/1-2, 2519, 2521/1, 2522/1, 2523/1, 2599, 2603, 2675, 2851, 2860, 2865

3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (7.10)

2677, 2812, 2871, 2872, 7507

4 Soccorso civile (8)

4.1 Gestione del sistema nazionale di difesa civile (8.2)

1810/3, 1812/1-2

4.2 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3)

1801/1-2, 1802/2, 1811, 1820/1, 1821/1, 1831/1-2, 1857, 1858, 1861, 1917, 1918, 2051, 2081, 2086

5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)

5.1 Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale (27.2)

2201/1-2, 2209/1, 2313, 2317, 2358, 2370

5.2 Gestione flussi migratori (27.3)

2205/1-2, 2215/1

5.3 Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto (27.5)

2204/1-2, 2214/1

6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

6.1 Indirizzo politico (32.2)

1001, 1013/1-2, 1014/1, 1015/1

6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

2901/1-2, 2904, 2907, 2908, 2910/1, 2911, 2937, 3010

020/610/9

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE
(ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

FONDO EDIFICI DI CULTO

1 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)

1.1 Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto (27.5)

160, 165, 243, 351, 402, 502

020/610/10

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE
(ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)

1.2 Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento (18.3)

2630/1-2, 2637/1, 2713

1.3 Sviluppo sostenibile (18.5)

2010/1-2, 2019/1, 2105

1.6 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (18.8)

3422, 3434, 3435/1

1.8 Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale (18.11)

4001/1-2, 4004/1

1.9 Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche (18.12)

3001/1-2, 3006/1, 3010, 3011, 3014/1, 3015, 3083

1.10 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino (18.13)

1351/1-2, 1357/1, 1400, 1642, 1643

2 Ricerca e innovazione (17)

2.1 Ricerca in materia ambientale (17.3)

2014/1-2, 2025/1

3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

3.1 Indirizzo politico (32.2)

1001, 1014/1-2, 1038, 1039/1

3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

3421/1-2, 3427, 3428, 3430/1, 3470, 3471, 3871

020/610/11

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE
(ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)

1.2 Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali (14.11)

1583/1-2, 1598, 1602/1, 1603, 1608, 1619

1.5 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (14.5)

1174/1-2, 1198, 1201, 1204, 1207/1, 1211

1.6 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (14.9)

2920/1-2, 2922, 2923, 2924, 2926, 2927/1, 2928

1.7 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (14.10)

1178/1-2, 1180, 1186, 1187/1, 1585, 1595, 1639, 1640

2 Diritto alla mobilita' (13)

2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (13.1)

1148/1-2, 1156, 1158, 1159/1, 1162, 1168, 1188, 1248

2.3 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4)

1620/1, 1623, 1649, 1661/1-2, 1663, 1665, 1673

2.4 Autotrasporto ed intermodalita' (13.2)

1164, 1176/1-2, 1216, 1230, 1231, 1287, 1291/1

2.5 Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5)

1150/1-2, 1167, 1218, 1244, 1289, 1293/1

2.6 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9)

1654, 1655, 1658, 1664/1-2, 1666, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672/1, 1891

2.7 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (13.6)

1177/1-2, 1196, 1217, 1228, 1288, 1292/1

3 Casa e assetto urbanistico (19)

3.1 Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2)

1580/1-2, 1600/1, 1605, 1606, 1627, 1628, 1629

4 Ordine pubblico e sicurezza (7)

4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7)

2043, 2047, 2049, 2050, 2051, 2052, 2054/1-2, 2061, 2062, 2063/1, 2065, 2066/1, 2112, 2129, 2259, 2309

6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

6.1 Indirizzo politico (32.2)

1001, 1007/1-2, 1014, 1015/1, 1030, 1031, 1032

6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

1173/1-2, 1185, 1192, 1197, 1200, 1203, 1206/1, 1263, 1478
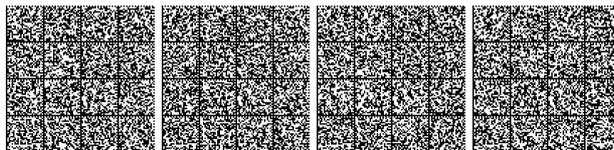
020/610/12

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DELLA DIFESA

1 Difesa e sicurezza del territorio (5)

1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1)

4800, 4802/1-2, 4805, 4807, 4811, 4812/1, 4813/1, 4814, 4843, 4861

1.2 Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2)

4191, 4195/1-2, 4201, 4202, 4203/1, 4204/1, 4223

1.3 Approntamento e impiego delle forze navali (5.3)

4311, 4315/1-2, 4321, 4322, 4323/1, 4324/1, 4326/1-2, 4344

1.4 Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4)

4461, 4465/1-2, 4471, 4472, 4473/1, 4474/1, 4493

1.5 Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare (5.5)

1389, 1390, 1392, 4468, 7137

1.6 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)

1201/1-2, 1204/1-2, 1207, 1208, 1211/1, 1212, 1213, 1214/1, 1219, 1232, 1254, 1330

3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

3.1 Indirizzo politico (32.2)

1001, 1009, 1015/1-2, 1021, 1022/1, 1023/1, 1031

3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

1100, 1104/1-2, 1107, 1108, 1109/1-3, 1110/1, 1117, 1137, 1149, 1162, 1163

020/610/13

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE
(ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)

1.2 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2)

1152/1-2, 1154, 1156/1, 1416

1.4 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (9.5)

2397/1-2, 2409/1, 2412, 2413, 2472, 2770

1.5 Politiche competitive, della qualita'' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6)

1471, 1871/1-2, 1881, 1883/1, 1957

2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)

2.1 Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita' (18.7)

2853, 2856, 2860, 2862/1, 2864/1-2, 2865, 2880, 2884, 2898, 2923/1

3 Ordine pubblico e sicurezza (7)

3.1 Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano (7.6)

2851/1-2, 2869, 2871/1, 2878, 2914, 2977, 3200

4 Soccorso civile (8)

4.1 Interventi per soccorsi (8.1)

2852/1-2, 2857, 2861, 2863/1, 2881, 2885, 2899

5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

5.1 Indirizzo politico (32.2)

1001, 1007/1-2, 1018, 1022, 1024/1

5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

1874/1-2, 1878, 1889, 1893/1, 1899, 1903, 2318

020/610/14

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE
(ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21)

1.2 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo (21.2)

6001/1-2, 6003, 6005/1, 6032, 6501/1-2, 6503, 6505/1, 6532

1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (21.5)

1018, 1019, 1020/1

1.6 Tutela dei beni archeologici (21.6)

4001/1-2, 4003, 4005/1, 4051, 4052, 4053, 4131

1.9 Tutela dei beni archivistici (21.9)

3001/1-2, 3003, 3005/1, 3031

1.10 Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10)

3501/1-2, 3503, 3505/1, 3532

1.12 Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanee; tutela e valorizzazione del paesaggio (21.12)

4501/1-2, 4503, 4505/1, 4551, 4553, 5052

1.13 Valorizzazione del patrimonio culturale (21.13)

6701/1-2, 6703, 6705/1

1.14 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (21.14)

1187/1-2, 1196, 1197/1, 1204

1.15 Tutela del patrimonio culturale (21.15)

1801/1-2, 1804/1

2 Ricerca e innovazione (17)

2.1 Ricerca in materia di beni e attivita' culturali (17.4)

2033/1-2, 2036/1, 2070/1-2, 2073/1, 2074, 3006/1-2, 3008, 3010/1, 3012, 3509/1-2, 3513, 3517/1, 3523, 4007/1-2, 4009, 4011/1, 4507/1-2, 4509, 4511/1, 5012

3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

3.1 Indirizzo politico (32.2)

1001, 1006/1-2, 1014, 1015/1, 1016/1

3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

2001/1-2, 2003, 2005/1, 2017, 2021, 2450

6 Turismo (31)

6.1 Sviluppo e competitivita' del turismo (31.1)

6801/1-2, 6805/1

020/610/15

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE
(ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DELLA SALUTE

1 Tutela della salute (20)

1.1 Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale (20.1)

4001/1-2, 4003/1, 4021

1.2 Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti (20.2)

5001/1-2, 5003/1, 5023, 5330

1.3 Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana (20.3)

2001/1-2, 2003/1, 2420, 2422, 2430, 4388, 4391

1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure (20.4)

2409, 3008/1-2, 3012/1

1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)

3040, 3041/1, 3042/1

2 Ricerca e innovazione (17)

2.1 Ricerca per il settore della sanita' pubblica (17.20)

3009/1-2, 3013/1

2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)

5200/1-2, 5202/1

3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

3.1 Indirizzo politico (32.2)

1001, 1003/1-2, 1007, 1008/1

3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

1205/1, 1222, 1223, 1269, 3161, 4763/1-2, 4773, 4951

020/016/1

ELENCO N. 2

ELENCO DELLE SPESE

PER LE QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO

DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE

(ARTICOLO 28 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

SPESE DI PRIMA ASSISTENZA E PER PRONTO INTERVENTO DA SOSTENERSI IN OCCASIONI DI PUBBLICHE CALAMITA' O PER LA DIFESA DELLA SALUTE O INCOLUMITA' PUBBLICA.

SPESE CONNESSE CON L'ASSISTENZA A PROFUGHI, A CONNAZIONALI RIMPATRIATI E PROFUGHI DALL'ESTERO, OVVERO PER LA TUTELA E L'ASSISTENZA DELLE COLLETTIVITA' ALL'ESTERO.

SPESE CONNESSE CON MANIFESTAZIONI DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE IN OCCASIONE DI PUBBLICHE CALAMITA' ALL'ESTERO.

SPESE DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AD ORGANISMI INTERNAZIONALI.

SPESE DI OSPITALITA' E DI CERIMONIALE.

SPESE DA SOSTENERSI IN OCCASIONE DI ELEZIONI POLITICHE, AMMINISTRATIVE, DEI RAPPRESENTANTI ITALIANI IN SENO AL PARLAMENTO EUROPEO O DI REFERENDUM POPOLARI.

SPESE DI TRASPORTO, DI SISTEMAZIONE E SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO E ALL'INTERNO, E VISITE DI STATO.

SPESE PER I VIAGGI DEI MINISTRI E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO ALL'INTERNO E ALL'ESTERO.

SPESE PER CANONI DI AFFITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI, MANUNTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO DI IMMOBILI.

SPESE INERENTI AL RECUPERO DEI BENI CULTURALI E ARTISTICI.

SPESE RISERVATE E SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA E L'ORDINE PUBBLICO E CON LA DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO.

SPESE PER I VIVERI E GLI ASSEGNI DI VITTO, SPESE DI VESTIARIO E DI EQUIPAGGIAMENTO.

SPESE PER IL PAGAMENTO DI INDENNIZZI A RAPPRESENTANZE ESTERE IN ITALIA PER RISARCIMENTO DANNI SUBITI IN OCCASIONE DI ATTI TERRORISTICI.

SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E DEI TRIBUTI SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI PER LE AMMINISTRAZIONI CENTRALI.

SPESE PER LE FORNITURE DA ESEGUIRSI DA PARTE DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO.

SPESE RELATIVE ALL'ACQUISTO E ALLA MANUTENZIONE DI MEZZI PER LA PULIZIA ED IL DISINQUINAMENTO DEL DEMANIO MARITTIMO; SPESE PER LA RIMOZIONE DI CARICHI INQUINANTI E PER SOCCORSI A NAVI IN PERICOLO E A NAUFRAGHI.

SPESE PER LE ESEQUIE DI STATO.

SPESE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI MEDICINALI ED ALTRO MATERIALE PROFILATTICO DI USO NON RICORRENTE, NONCHE' PER INTERVENTI DI PREVENZIONE CONTRO LE MALATTIE INFETTIVE, LE EPIDEMIE E LE EPIZOOZIE.

SPESE CONNESSE CON INTERVENTI MILITARI ALL'ESTERO, ANCHE DI CARATTERE UMANITARIO, CORRELATI AD ACCORDI INTERNAZIONALI.

020/618/1

BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2014 - 2016
FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI PARTE CORRENTE
(in Euro)

ELENCO NUMERO 3

MINISTERI	2014	2015	2016
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	39.524.000	50.000.000	50.000.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	224.400	<<	<<
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	46.218.809	41.496.809	41.496.809
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	592.791	9.191	9.191
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	3.000.000	1.000.000	1.000.000
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	3.000.000	3.000.000	3.000.000
MINISTERO DELLA SALUTE	5.000.000	<<	<<
TOTALE ACCANTONAMENTI	97.560.000	95.506.000	95.506.000
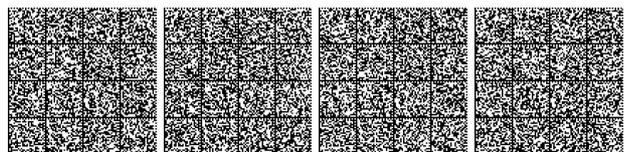
020/620/1

BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2014 - 2016

ELENCO NUMERO 4

FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI CONTO CAPITALE
(in Euro)

MINISTERI	2014	2015	2016
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	5.147.954	62.200.000	182.200.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	31.595.859	32.753.000	32.753.000
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	12.147.000	34.708.000	34.708.000
MINISTERO DELL'INTERNO	20.000.000	40.000.000	50.000.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	28.101.187	17.715.000	17.715.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	<<	15.000.000	40.000.000
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	5.000.000	30.000.000	50.000.000
TOTALE ACCANTONAMENTI	101.992.000	232.376.000	407.376.000
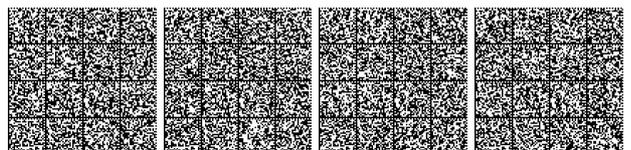
020/626/1

ELENCO N.5

PROGRAMMI E CAPITOLI RELATIVI AI SERVIZI DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA A FAVORE DEI QUALI POSSONO OPERARSI PRELEVAMENTI DAL FONDO AI SENSI DELL'ART.9, COMMA 4, DELLA LEGGE 1 DICEMBRE 1986, N. 831

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29)

1.3 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (29.3)

4203, 4206, 4230, 4281, 4282, 4291, 4295, 4315, 4330

5 Ordine pubblico e sicurezza (7)

5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (7.5)

4229, 4232, 4264, 4274, 4275, 4276, 4278, 4279, 4280
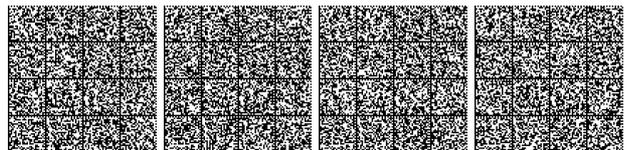
TABELLA N. 3

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro)

030/606/1

U.d.V.	Missione / *Programma*		2014	2015	2016
	1 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)	CP CS	3.828.183.158 4.035.610.155	3.829.488.314 3.829.488.314	3.490.153.698 3.490.153.114
1.1	*Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprieta' industriale. (11.5)*	CP CS	2.943.831.524 3.149.252.875	2.927.794.342 2.927.794.342	2.580.921.758 2.580.921.174
1.2	*Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo (11.6)*	CP CS	7.593.612 7.599.258	7.530.100 7.530.100	6.058.884 6.058.884
1.3	*Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione (11.7)*	CP CS	876.758.022 878.758.022	894.163.872 894.163.872	903.173.056 903.173.056
	2 Sviluppo e riequilibrio territoriale (28)	CP CS	5.835.970.585 5.432.520.572	7.891.128.248 7.572.128.248	2.945.416.679 2.945.416.679
2.1	*Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate (28.4)*	CP CS	5.835.970.585 5.432.520.572	7.891.128.248 7.572.128.248	2.945.416.679 2.945.416.679
	3 Regolazione dei mercati (12)	CP CS	13.564.869 22.564.869	13.560.852 13.560.852	13.585.624 13.585.338
3.1	*Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (12.4)*	CP CS	13.564.869 22.564.869	13.560.852 13.560.852	13.585.624 13.585.338
	4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)	CP CS	138.532.791 155.524.071	141.515.253 141.515.253	142.485.626 142.485.566
4.1	*Politica commerciale in ambito internazionale (16.4)*	CP CS	6.837.279 21.828.559	6.835.803 6.835.803	6.851.980 6.851.980
4.2	*Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (16.5)*	CP CS	131.695.512 133.695.512	134.679.450 134.679.450	135.633.646 135.633.586
	5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)	CP CS	6.422.637 6.422.637	110.538.264 110.538.264	21.540.442 21.540.069
5.6	*Gestione, regolamentazione, sicurezza e infrastrutture del settore energetico (10.6)*	CP CS	6.422.637 6.422.637	110.538.264 110.538.264	21.540.442 21.540.069
	6 Comunicazioni (15)	CP CS	183.195.205 239.586.833	107.195.036 100.686.119	101.552.517 96.386.991
6.1	*Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione (15.5)*	CP CS	53.382.484 53.732.645	52.450.239 52.450.239	52.010.867 52.008.571
6.3	*Regolamentazione e vigilanza del settore postale (15.7)*	CP CS	3.819.353 3.819.353	3.598.528 3.598.528	3.622.344 3.622.253
6.7	*Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione (15.8)*	CP CS	125.993.368 182.034.835	51.146.269 44.637.352	45.919.306 40.756.167
	7 Ricerca e innovazione (17)	CP CS	165.587.602 165.687.602	164.382.129 164.382.129	160.773.751 33.345.626
7.1	*Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale (17.14)*	CP CS	156.700.773 156.700.773	155.539.702 155.539.702	154.963.900 27.535.775
7.3	*Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione (17.18)*	CP CS	8.886.829 8.986.829	8.842.427 8.842.427	5.809.851 5.809.851
	8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	CP CS	1.349.388 1.349.388	1.341.520 1.341.520	1.347.291 1.347.291
8.1	*Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica (18.10)*	CP CS	1.349.388 1.349.388	1.341.520 1.341.520	1.347.291 1.347.291
	9 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP CS	43.312.219 43.312.219	43.547.147 43.547.147	43.676.904 43.676.904
9.1	*Indirizzo politico (32.2)*	CP CS	20.213.471 20.213.471	20.504.702 20.504.702	20.515.297 20.515.297
9.2	*Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)*	CP CS	23.098.748 23.098.748	23.042.445 23.042.445	23.161.607 23.161.607
	10 Fondi da ripartire (33)	CP CS	40.082.142 40.082.142	19.205.910 19.205.910	37.898.492 37.898.492

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro)

030/606/2

U.d.V.	**Missione** *Programma*		2014	2015	2016
10.1	***Fondi da assegnare (33.1)***	CP CS	40.082.142 40.082.142	19.205.910 19.205.910	37.898.492 37.898.492
	TOTALE	CP CS	10.256.200.596 10.142.660.488	12.321.902.673 11.996.393.756	6.958.431.024 6.825.836.070

RIEPILOGO

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro)

030/608/1

RIEPILOGO		2014	2015	2016
Spese correnti	CP CS	593.476.907 658.971.042	610.537.091 604.028.174	525.664.729 520.497.900
FUNZIONAMENTO	CP CS	207.867.697 208.239.250	206.438.267 206.438.267	207.189.506 207.187.197
INTERVENTI	CP CS	265.293.237 330.415.819	314.039.516 307.530.599	219.481.522 214.317.002
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP CS	40.083.914 40.083.914	19.207.682 19.207.682	37.900.264 37.900.264
ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	CP CS	80.232.059 80.232.059	70.851.626 70.851.626	61.093.437 61.093.437
Spese in conto capitale	CP CS	9.416.745.084 9.237.710.841	11.456.006.544 11.137.006.544	6.167.649.068 6.040.220.943
INVESTIMENTI	CP CS	9.416.745.084 9.235.710.841	11.456.006.544 11.137.006.544	6.167.649.068 6.040.220.943
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP CS	<< 2.000.000	<< <<	<< <<
Rimborso passivita' finanziarie	CP CS	245.978.605 245.978.605	255.359.038 255.359.038	265.117.227 265.117.227
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	CP CS	245.978.605 245.978.605	255.359.038 255.359.038	265.117.227 265.117.227
TOTALE	CP CS	10.256.200.596 10.142.660.488	12.321.902.673 11.996.393.756	6.958.431.024 6.825.836.070

TABELLA N. 4

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(in Euro)

040/606/1

U.d.V.	Missione *Programma*		2014	2015	2016
	1 Politiche per il lavoro (26)	CP CS	9.350.343.565 9.350.368.311	8.246.267.676 8.246.267.676	8.239.275.225 8.239.275.225
1.3	***Politiche attive e passive del lavoro (26.6)***	CP CS	8.980.979.083 8.980.980.866	7.905.965.812 7.905.965.812	7.905.654.004 7.905.654.004
1.6	***Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (26.7)***	CP CS	3.994.538 3.994.538	3.992.792 3.992.792	3.900.069 3.900.069
1.7	***Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8)***	CP CS	9.746.437 9.747.841	9.517.317 9.517.317	9.576.177 9.576.177
1.8	***Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (26.9)***	CP CS	32.051.578 32.051.578	32.033.949 32.033.949	32.051.613 32.051.613
1.9	***Servizi e sistemi informativi per il lavoro (26.10)***	CP CS	28.626.904 28.628.413	7.915.862 7.915.862	7.854.190 7.854.190
1.10	***Servizi territoriali per il lavoro (26.11)***	CP CS	293.352.513 293.372.563	285.250.429 285.250.429	278.647.491 278.647.491
1.11	***Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di politiche del lavoro e in materia di politiche sociali (26.12)***	CP CS	1.592.512 1.592.512	1.591.515 1.591.515	1.591.681 1.591.681
	2 Politiche previdenziali (25)	CP CS	80.255.959.549 80.255.959.549	80.783.245.470 80.783.245.470	79.398.390.155 79.398.390.155
2.2	***Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3)***	CP CS	80.255.959.549 80.255.959.549	80.783.245.470 80.783.245.470	79.398.390.155 79.398.390.155
	4 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	CP CS	27.253.696.057 27.253.696.057	27.100.720.796 27.100.720.796	27.435.902.532 27.435.902.532
4.3	***Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali (24.2)***	CP CS	2.390.129 2.390.129	2.369.847 2.369.847	2.372.279 2.372.279
4.5	***Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi (24.12)***	CP CS	27.251.305.928 27.251.305.928	27.098.350.949 27.098.350.949	27.433.530.253 27.433.530.253
	5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	CP CS	31.992.192 34.923.995	21.990.513 21.990.513	21.990.935 21.990.935
5.1	***Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (27.6)***	CP CS	31.992.192 34.923.995	21.990.513 21.990.513	21.990.935 21.990.935
	7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP CS	50.822.016 51.034.085	51.575.308 51.575.308	51.349.592 51.349.592
7.1	***Indirizzo politico (32.2)***	CP CS	11.624.563 11.661.682	11.613.419 11.613.419	11.614.138 11.614.138
7.2	***Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)***	CP CS	39.197.453 39.372.403	39.961.889 39.961.889	39.735.454 39.735.454
	8 Fondi da ripartire (33)	CP CS	4.940.004 4.940.004	4.912.115 4.912.115	4.915.220 4.915.220
8.1	***Fondi da assegnare (33.1)***	CP CS	4.940.004 4.940.004	4.912.115 4.912.115	4.915.220 4.915.220
	TOTALE	CP CS	116.947.753.383 116.950.922.001	116.208.711.878 116.208.711.878	115.151.823.659 115.151.823.659

RIEPILOGO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(in Euro)

040/608/1

RIEPILOGO		2014	2015	2016
Spese correnti	CP	116.931.862.551	116.193.732.155	115.136.823.136
	CS	116.934.995.089	116.193.732.155	115.136.823.136
FUNZIONAMENTO	CP	458.961.920	451.282.644	444.230.353
	CS	459.162.655	451.282.644	444.230.353
INTERVENTI	CP	116.150.947.627	115.723.038.396	114.673.084.563
	CS	116.153.879.430	115.723.038.396	114.673.084.563
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	321.953.004	19.411.115	19.508.220
	CS	321.953.004	19.411.115	19.508.220
Spese in conto capitale	CP	15.890.832	14.979.723	15.000.523
	CS	15.926.912	14.979.723	15.000.523
INVESTIMENTI	CP	15.890.832	14.979.723	15.000.523
	CS	15.926.912	14.979.723	15.000.523
TOTALE	CP	116.947.753.383	116.208.711.878	115.151.823.659
	CS	116.950.922.001	116.208.711.878	115.151.823.659
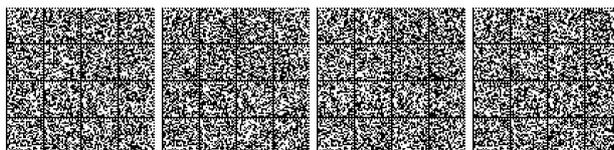
TABELLA N. 5

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

(in Euro)

050/606/1

U.d.V.	Missione / *Programma*		2014	2015	2016
	1 Giustizia (6)	CP	7.476.076.120	7.422.313.957	7.509.914.450
		CS	7.525.046.249	7.426.024.908	7.499.911.758
1.1	***Amministrazione penitenziaria (6.1)***	CP	2.799.159.350	2.774.090.060	2.778.724.872
		CS	2.845.347.588	2.777.801.011	2.778.724.872
1.2	***Giustizia civile e penale (6.2)***	CP	4.530.412.993	4.502.148.914	4.584.794.860
		CS	4.532.891.128	4.502.148.914	4.574.792.168
1.3	***Giustizia minorile (6.3)***	CP	146.503.777	146.074.983	146.394.718
		CS	146.807.533	146.074.983	146.394.718
	2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	27.964.469	27.880.494	27.915.751
		CS	27.964.469	27.880.404	27.915.751
2.1	***Indirizzo politico (32.2)***	CP	27.964.469	27.880.494	27.915.751
		CS	27.964.469	27.880.404	27.915.751
	3 Fondi da ripartire (33)	CP	49.188.063	36.144.846	36.243.322
		CS	49.188.063	36.144.846	36.243.322
3.1	***Fondi da assegnare (33.1)***	CP	49.188.063	36.144.846	36.243.322
		CS	49.188.063	36.144.846	36.243.322
	TOTALE	CP	7.553.228.652	7.486.339.297	7.574.073.523
		CS	7.602.198.781	7.490.050.158	7.564.070.831
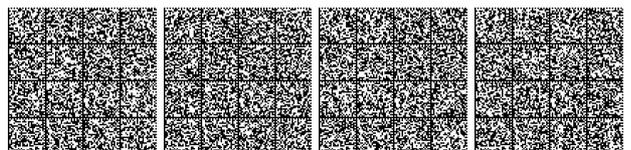
RIEPILOGO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
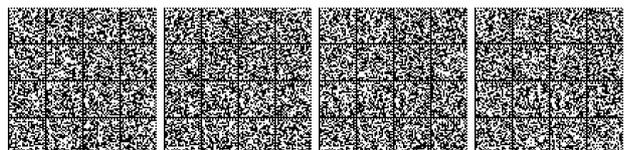
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

(in Euro)

050/608/1

RIEPILOGO		2014	2015	2016
Spese correnti	CP	7.400.047.413	7.332.466.854	7.389.724.577
	CS	7.423.076.742	7.332.466.764	7.379.721.885
FUNZIONAMENTO	CP	6.342.409.544	6.302.198.165	6.305.441.311
	CS	6.364.249.176	6.302.198.075	6.295.438.619
INTERVENTI	CP	968.576.041	954.250.078	1.008.166.179
	CS	969.765.738	954.250.078	1.008.166.179
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	89.061.828	76.018.611	76.117.087
	CS	89.061.828	76.018.611	76.117.087
Spese in conto capitale	CP	153.181.239	153.872.443	184.348.946
	CS	179.122.039	157.583.394	184.348.946
INVESTIMENTI	CP	153.181.239	153.872.443	184.348.946
	CS	179.122.039	157.583.394	184.348.946
TOTALE	CP	7.553.228.652	7.486.339.297	7.574.073.523
	CS	7.602.198.781	7.490.050.158	7.564.070.831

ARCHIVI NOTARILI

ENTRATA

ARCHIVI NOTARILI
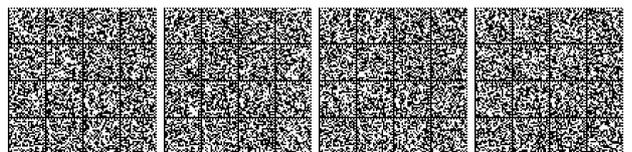
ARCHIVI NOTARILI

(in Euro)

051/602/1

Unità di Voto	DENOMINAZIONE		2014	2015	2016
	1 *Giustizia (6)*	CS	409.451.809	409.451.809	409.451.809
1.1	***Giustizia civile e penale (6.2)***	CS	409.451.809	409.451.809	409.451.809
	TOTALE	CS	409.451.809	409.451.809	409.451.809

RIEPILOGO

ARCHIVI NOTARILI

ARCHIVI NOTARILI

(in Euro)

051/604/1

RIEPILOGO		2014	2015	2016
Entrate correnti	CS	371.790.050	371.790.050	371.790.050
Entrate in conto capitale	CS	37.661.759	37.661.759	37.661.759
TOTALE	CS	409.451.809	409.451.809	409.451.809

SPESA
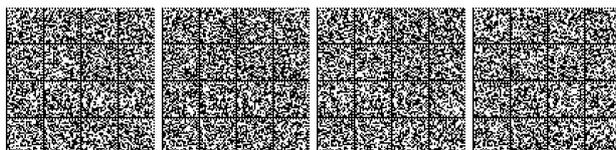
ARCHIVI NOTARILI

ARCHIVI NOTARILI

(in Euro)

051/606/1

U.d.V.	Missione *Programma*		2014	2015	2016
	1 Giustizia (6)	CS	409.451.809	409.451.809	409.840.357
1.1	***Giustizia civile e penale (6.2)***	CS	409.451.809	409.451.809	409.840.357
	TOTALE	CS	409.451.809	409.451.809	409.840.357

RIEPILOGO

ARCHIVI NOTARILI

ARCHIVI NOTARILI

(in Euro)

051/608/1

RIEPILOGO		2014	2015	2016
Spese correnti	CS	326.451.809	326.451.809	326.840.357
FUNZIONAMENTO	CS	38.479.159	38.479.159	38.867.699
INTERVENTI	CS	286.010.000	286.010.000	286.010.000
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CS	1.962.650	1.962.650	1.962.658
Spese in conto capitale	CS	83.000.000	83.000.000	83.000.000
INVESTIMENTI	CS	63.000.000	63.000.000	63.000.000
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CS	20.000.000	20.000.000	20.000.000
TOTALE	CS	409.451.809	409.451.809	409.840.357

TABELLA N. 6

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
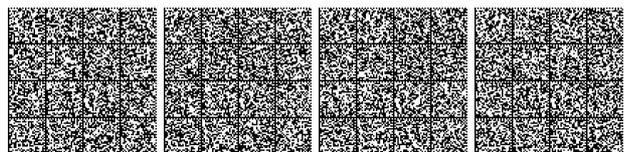
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

(in Euro)

060/606/1

U.d.V.	Missione / *Programma*		2014	2015	2016
	1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	CP CS	1.713.161.207 1.713.161.207	1.598.423.187 1.598.423.187	1.589.026.648 1.589.026.648
1.1	***Protocollo internazionale (4.1)***	CP CS	6.764.873 6.764.873	6.712.158 6.712.158	6.724.473 6.724.473
1.2	***Cooperazione allo sviluppo (4.2)***	CP CS	243.558.667 243.558.667	226.718.641 226.718.641	225.585.075 225.585.075
1.3	***Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4)***	CP CS	41.551.930 41.551.930	40.924.371 40.924.371	40.938.105 40.938.105
1.4	***Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6)***	CP CS	479.658.849 479.658.849	476.271.197 476.271.197	476.253.411 476.253.411
1.5	***Integrazione europea (4.7)***	CP CS	78.215.261 78.215.261	24.152.526 24.152.526	16.361.206 16.361.206
1.6	***Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8)***	CP CS	43.345.320 43.345.320	41.490.171 41.490.171	41.526.385 41.526.385
1.7	***Promozione del sistema Paese (4.9)***	CP CS	162.662.083 162.662.083	157.220.741 157.220.741	157.265.200 157.265.200
1.8	***Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12)***	CP CS	60.978.835 60.978.835	51.760.018 51.760.018	51.947.721 51.947.721
1.9	***Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (4.13)***	CP CS	569.255.682 569.255.682	546.561.699 546.561.699	545.732.602 545.732.602
1.10	***Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (4.14)***	CP CS	13.811.612 13.811.612	13.731.853 13.731.853	13.756.313 13.756.313
1.11	***Comunicazione in ambito internazionale (4.15)***	CP CS	13.358.095 13.358.095	12.879.812 12.879.812	12.936.157 12.936.157
	2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP CS	82.617.800 82.617.800	78.139.005 78.139.005	77.700.099 77.700.099
2.1	***Indirizzo politico (32.2)***	CP CS	11.273.029 11.273.029	11.284.117 11.284.117	11.290.242 11.290.242
2.2	***Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)***	CP CS	71.344.771 71.344.771	66.854.888 66.854.888	66.409.857 66.409.857
	3 Fondi da ripartire (33)	CP CS	19.270.837 19.270.837	9.227.927 9.227.927	9.231.604 9.231.604
3.1	***Fondi da assegnare (33.1)***	CP CS	19.270.837 19.270.837	9.227.927 9.227.927	9.231.604 9.231.604
	TOTALE	CP CS	1.815.049.844 1.815.049.844	1.685.790.119 1.685.790.119	1.675.958.351 1.675.958.351

RIEPILOGO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
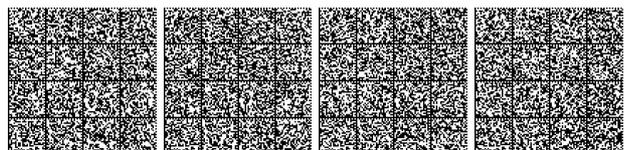
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

(in Euro)

060/608/1

RIEPILOGO		2014	2015	2016
Spese correnti	CP	1.799.880.916	1.676.677.564	1.666.838.651
	CS	1.799.880.916	1.676.677.564	1.666.838.651
FUNZIONAMENTO	CP	876.847.823	840.927.906	838.517.332
	CS	876.847.823	840.927.906	838.517.332
INTERVENTI	CP	903.176.060	825.969.882	818.534.398
	CS	903.176.060	825.969.882	818.534.398
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	19.857.033	9.779.776	9.786.921
	CS	19.857.033	9.779.776	9.786.921
Spese in conto capitale	CP	15.168.928	9.112.555	9.119.700
	CS	15.168.928	9.112.555	9.119.700
INVESTIMENTI	CP	15.168.928	9.112.555	9.119.700
	CS	15.168.928	9.112.555	9.119.700
TOTALE	CP	1.815.049.844	1.685.790.119	1.675.958.351
	CS	1.815.049.844	1.685.790.119	1.675.958.351

ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE

ENTRATA

ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE
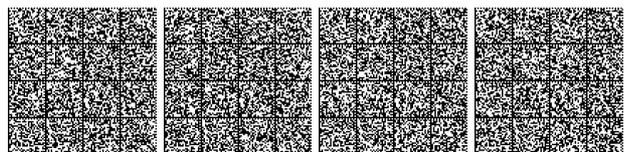
ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE

(in Euro)

061/602/1

Unità di Voto	Missione / Programma		2014	2015	2016
	1 *L'Italia in Europa e nel mondo (4)*	CP	2.095.938	2.074.526	2.069.652
		CS	2.095.938	2.074.526	2.069.652
1.1	***Cooperazione allo sviluppo (4.2)***	CP	2.095.938	2.074.526	2.069.652
		CS	2.095.938	2.074.526	2.069.652
	TOTALE	CP	2.095.938	2.074.526	2.069.652
		CS	2.095.938	2.074.526	2.069.652
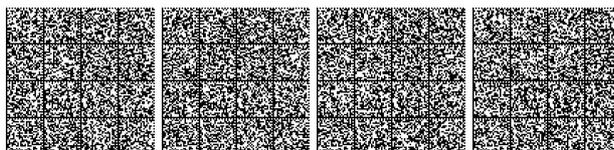
RIEPILOGO

ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE

ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE

(in Euro)

061/604/1

RIEPILOGO		2014	2015	2016
Entrate correnti	CP	2.095.938	2.074.526	2.069.652
	CS	2.095.938	2.074.526	2.069.652
TOTALE	CP	2.095.938	2.074.526	2.069.652
	CS	2.095.938	2.074.526	2.069.652
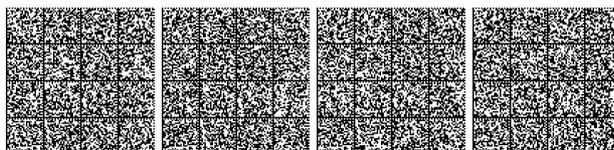
SPESA

ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE
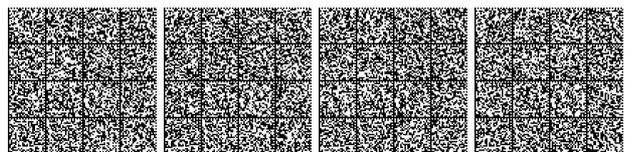
ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE

(in Euro)

061/606/1

U.d.V.	Missione *Programma*		2014	2015	2016
	1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	CP CS	2.095.938 2.095.938	2.074.526 2.074.526	2.069.652 2.069.652
1.1	***Cooperazione allo sviluppo (4.2)***	CP CS	2.095.938 2.095.938	2.074.526 2.074.526	2.069.652 2.069.652
	TOTALE	CP CS	2.095.938 2.095.938	2.074.526 2.074.526	2.069.652 2.069.652

RIEPILOGO

ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE

ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE

(in Euro)

061/608/1

RIEPILOGO		2014	2015	2016
Spese correnti	CP	2.075.938	2.074.426	2.069.552
	CS	2.075.938	2.074.426	2.069.552
FUNZIONAMENTO	CP	2.000.938	1.999.426	1.994.552
	CS	2.000.938	1.999.426	1.994.552
INTERVENTI	CP	75.000	75.000	75.000
	CS	75.000	75.000	75.000
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<
Spese in conto capitale	CP	20.000	100	100
	CS	20.000	100	100
INVESTIMENTI	CP	20.000	100	100
	CS	20.000	100	100
TOTALE	CP	2.095.938	2.074.526	2.069.652
	CS	2.095.938	2.074.526	2.069.652

TABELLA N. 7

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

(in Euro)

070/606/1

U.d.V.	Missione / *Programma*		2014	2015	2016
	1 Istruzione scolastica (22)	CP CS	41.276.735.608 41.445.536.369	41.075.529.536 41.075.529.536	41.165.590.171 41.165.590.171
1.1	***Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (22.1)***	CP CS	105.522.594 274.323.355	129.950.581 129.950.581	130.036.199 130.036.199
1.2	***Istruzione prescolastica (22.2)***	CP CS	5.187.354.714 5.187.354.714	5.185.027.179 5.185.027.179	5.185.988.993 5.185.988.993
1.3	***Istruzione primaria (22.11)***	CP CS	12.651.481.715 12.651.481.715	12.598.246.907 12.598.246.907	12.602.427.200 12.602.427.200
1.4	***Istruzione secondaria di primo grado (22.12)***	CP CS	8.810.353.612 8.810.353.612	8.832.744.711 8.832.744.711	8.856.779.311 8.856.779.311
1.5	***Istruzione secondaria di secondo grado (22.13)***	CP CS	13.803.476.866 13.803.476.866	13.845.861.329 13.845.861.329	13.906.115.042 13.906.115.042
1.8	***Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (22.8)***	CP CS	48.480.113 48.480.113	46.835.179 46.835.179	47.354.611 47.354.611
1.9	***Istituzioni scolastiche non statali (22.9)***	CP CS	494.168.626 494.168.626	272.220.062 272.220.062	272.823.089 272.823.089
1.11	***Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale (22.15)***	CP CS	15.758.795 15.758.795	15.034.414 15.034.414	15.057.596 15.057.596
1.12	***Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (22.16)***	CP CS	160.138.573 160.138.573	149.609.174 149.609.174	149.008.130 149.008.130
	2 Istruzione universitaria (23)	CP CS	7.850.663.026 7.951.179.484	7.645.779.894 7.645.779.894	7.610.686.028 7.610.686.028
2.1	***Diritto allo studio nell'istruzione universitaria (23.1)***	CP CS	237.452.026 237.452.026	229.835.250 229.835.250	229.945.097 229.945.097
2.2	***Istituti di alta cultura (23.2)***	CP CS	435.740.628 435.740.628	419.525.509 419.525.509	418.581.066 418.581.066
2.3	***Sistema universitario e formazione post-universitaria (23.3)***	CP CS	7.177.470.372 7.277.986.830	6.996.419.135 6.996.419.135	6.962.159.865 6.962.159.865
	3 Ricerca e innovazione (17)	CP CS	1.912.881.662 2.012.881.662	1.904.123.650 1.904.123.650	1.888.935.615 1.888.935.615
3.1	***Ricerca per la didattica (17.16)***	CP CS	1.636.271 1.636.271	1.570.700 1.570.700	1.570.700 1.570.700
3.2	***Ricerca scientifica e tecnologica applicata (17.9)***	CP CS	3.438.911 3.438.911	1.779.682 1.779.682	1.790.001 1.790.001
3.3	***Ricerca scientifica e tecnologica di base (17.10)***	CP CS	1.907.806.480 2.007.806.480	1.900.773.268 1.900.773.268	1.885.574.914 1.885.574.914
	4 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	CP CS	173.205.467 173.205.467	172.758.219 172.758.219	172.657.304 172.657.304
4.1	***Cooperazione in materia culturale (4.5)***	CP CS	7.508.698 7.508.698	7.196.514 7.196.514	7.102.737 7.102.737
4.2	***Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica (4.3)***	CP CS	165.696.769 165.696.769	165.561.705 165.561.705	165.554.567 165.554.567
	5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP CS	49.046.202 49.046.202	47.668.859 47.668.859	47.751.918 47.751.918
5.1	***Indirizzo politico (32.2)***	CP CS	13.525.446 13.525.446	13.082.082 13.082.082	13.083.671 13.083.671
5.2	***Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)***	CP CS	35.520.756 35.520.756	34.586.777 34.586.777	34.668.247 34.668.247
	6 Fondi da ripartire (33)	CP CS	212.128.688 212.128.688	208.090.121 208.090.121	208.365.336 208.365.336
6.1	***Fondi da assegnare (33.1)***	CP CS	212.128.688 212.128.688	208.090.121 208.090.121	208.365.336 208.365.336
	TOTALE	CP CS	51.474.660.653 51.843.977.872	51.053.950.279 51.053.950.279	51.093.986.372 51.093.986.372

RIEPILOGO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

(in Euro)

070/608/1

RIEPILOGO		2014	2015	2016
Spese correnti	CP	49.323.050.491	48.882.293.452	48.935.667.848
	CS	49.423.067.278	48.882.293.452	48.935.667.848
FUNZIONAMENTO	CP	41.226.112.560	41.209.322.451	41.297.581.478
	CS	41.226.112.560	41.209.322.451	41.297.581.478
INTERVENTI	CP	7.876.810.183	7.457.792.755	7.423.546.629
	CS	7.976.810.183	7.457.792.755	7.423.546.629
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	210.697.255	206.679.014	206.954.256
	CS	210.697.255	206.679.014	206.954.256
ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	CP	9.430.493	8.499.232	7.585.485
	CS	9.447.280	8.499.232	7.585.485
Spese in conto capitale	CP	2.127.820.965	2.148.743.973	2.134.491.926
	CS	2.396.621.726	2.148.743.973	2.134.491.926
INVESTIMENTI	CP	2.127.820.965	2.148.743.973	2.134.491.926
	CS	2.396.621.726	2.148.743.973	2.134.491.926
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<
Rimborso passivita' finanziarie	CP	23.789.197	22.912.854	23.826.598
	CS	24.288.868	22.912.854	23.826.598
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	CP	23.789.197	22.912.854	23.826.598
	CS	24.288.868	22.912.854	23.826.598
TOTALE	CP	51.474.660.653	51.053.950.279	51.093.986.372
	CS	51.843.977.872	51.053.950.279	51.093.986.372

TABELLA N. 8

MINISTERO DELL'INTERNO

MINISTERO DELL'INTERNO

(in Euro)

080/606/1

U.d.V.	Missione / *Programma*		2014	2015	2016
	1 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)	CP CS	474.614.515 474.614.515	466.625.277 466.625.277	460.074.609 460.074.609
1.2	***Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio (2.2)***	CP CS	472.525.777 472.525.777	464.546.988 464.546.988	457.994.586 457.994.586
1.3	***Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio (2.3)***	CP CS	2.088.738 2.088.738	2.078.289 2.078.289	2.080.023 2.080.023
	2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	CP CS	9.500.351.396 9.497.645.931	8.513.287.763 8.510.563.122	8.482.900.014 8.480.174.044
2.2	***Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali (3.2)***	CP CS	110.381.872 110.381.872	110.308.797 110.308.797	110.324.376 110.324.376
2.3	***Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa (3.3)***	CP CS	9.346.708.878 9.344.003.413	8.358.037.679 8.355.313.038	8.327.716.197 8.324.990.227
2.4	***Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (3.8)***	CP CS	43.260.646 43.260.646	44.941.287 44.941.287	44.859.441 44.859.441
	3 Ordine pubblico e sicurezza (7)	CP CS	7.825.298.548 7.844.788.755	7.822.757.816 7.822.757.816	7.709.918.005 7.709.915.296
3.1	***Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8)***	CP CS	5.987.671.912 5.987.746.812	5.963.419.093 5.963.419.093	5.916.639.127 5.916.639.127
3.2	***Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (7.9)***	CP CS	298.390.677 298.390.677	298.730.925 298.730.925	298.220.890 298.220.890
3.3	***Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (7.10)***	CP CS	1.539.235.959 1.558.651.266	1.560.607.798 1.560.607.798	1.495.057.988 1.495.055.279
	4 Soccorso civile (8)	CP CS	1.835.930.096 1.840.674.921	1.818.365.199 1.818.365.199	1.810.347.331 1.809.171.632
4.1	***Gestione del sistema nazionale di difesa civile (8.2)***	CP CS	5.383.026 5.383.026	5.216.617 5.216.617	5.241.615 5.241.615
4.2	***Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3)***	CP CS	1.830.547.070 1.835.291.895	1.813.148.582 1.813.148.582	1.805.105.716 1.803.930.017
	5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	CP CS	418.106.284 513.357.630	373.493.895 373.493.895	374.304.808 374.304.808
5.1	***Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale (27.2)***	CP CS	407.646.969 499.987.348	363.200.609 363.200.609	364.008.943 364.008.943
5.2	***Gestione flussi migratori (27.3)***	CP CS	4.393.338 7.289.749	4.221.557 4.221.557	4.224.135 4.224.135
5.3	***Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto (27.5)***	CP CS	6.065.977 6.080.533	6.071.729 6.071.729	6.071.730 6.071.730
	6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP CS	128.481.713 128.743.010	127.770.265 127.770.265	127.855.429 127.855.429
6.1	***Indirizzo politico (32.2)***	CP CS	29.085.310 29.346.607	29.109.850 29.109.850	29.115.052 29.115.052
6.2	***Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)***	CP CS	99.396.403 99.396.403	98.660.415 98.660.415	98.740.377 98.740.377
	7 Fondi da ripartire (33)	CP CS	54.197.643 54.197.643	52.734.401 52.734.401	65.136.740 65.136.740
7.1	***Fondi da assegnare (33.1)***	CP CS	54.197.643 54.197.643	52.734.401 52.734.401	65.136.740 65.136.740
	TOTALE	CP CS	20.236.980.195 20.354.022.405	19.175.034.616 19.172.309.975	19.030.536.936 19.026.632.558

RIEPILOGO

MINISTERO DELL'INTERNO

MINISTERO DELL'INTERNO

(in Euro)

080/608/1

RIEPILOGO		2014	2015	2016
Spese correnti	CP	19.570.926.399	18.536.384.511	18.376.641.951
	CS	19.652.253.405	18.536.384.511	18.376.639.242
FUNZIONAMENTO	CP	9.819.114.316	9.850.631.142	9.710.762.727
	CS	9.846.358.223	9.850.631.142	9.710.760.018
INTERVENTI	CP	9.595.824.862	8.528.529.212	8.498.078.403
	CS	9.649.907.961	8.528.529.212	8.498.078.403
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	155.987.221	157.224.157	167.800.821
	CS	155.987.221	157.224.157	167.800.821
Spese in conto capitale	CP	592.159.481	595.400.283	609.879.224
	CS	627.874.685	592.675.642	605.978.884
INVESTIMENTI	CP	472.159.481	395.400.283	409.879.224
	CS	507.874.685	392.675.642	405.978.884
ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	CP	120.000.000	200.000.000	200.000.000
	CS	120.000.000	200.000.000	200.000.000
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<
Rimborso passivita' finanziarie	CP	73.894.315	43.249.822	44.015.761
	CS	73.894.315	43.249.822	44.014.432
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	CP	73.894.315	43.249.822	44.015.761
	CS	73.894.315	43.249.822	44.014.432
TOTALE	CP	20.236.980.195	19.175.034.616	19.030.536.936
	CS	20.354.022.405	19.172.309.975	19.026.632.558

ELENCHI

MINISTERO DELL'INTERNO

080/610/1

ELENCO N.1

UNITA' DI VOTO E CAPITOLI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA IL CUI STANZIAMENTO PUO' ESSERE INTEGRATO CON IL FONDO A DISPOSIZIONE LEGGE 12/12/69, N.1001

MINISTERO DELL'INTERNO

3 Ordine pubblico e sicurezza (7)

3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8)

2584, 2613, 2624, 2629, 2679, 2705, 2721, 2731, 2816

3.2 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (7.9)

2520, 2535, 2551, 2553, 2557

3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (7.10)

2524, 2536, 2552, 2555, 2558

FONDO EDIFICI DI CULTO
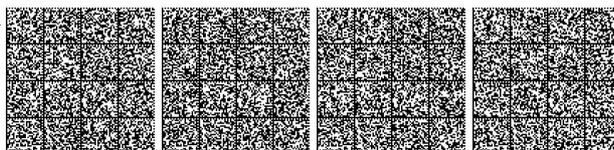
ENTRATA

FONDO EDIFICI DI CULTO

FONDO EDIFICI DI CULTO

(in Euro)

084/602/1

Unità di Voto	Missione / Programma		2014	2015	2016
	1 ***Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)***	CP	6.803.472	6.803.472	6.803.472
		CS	6.803.472	6.803.472	6.803.472
1.1	***Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto (27.5)***	CP	6.803.472	6.803.472	6.803.472
		CS	6.803.472	6.803.472	6.803.472
	TOTALE	CP	6.803.472	6.803.472	6.803.472
		CS	6.803.472	6.803.472	6.803.472
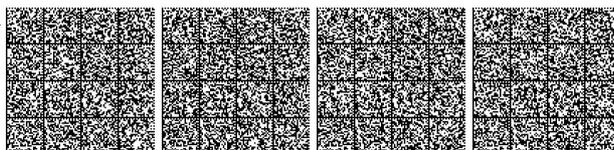
RIEPILOGO

FONDO EDIFICI DI CULTO
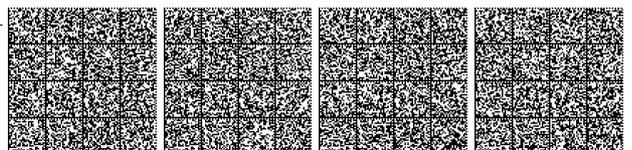
FONDO EDIFICI DI CULTO

(in Euro)

084/604/1

RIEPILOGO		2014	2015	2016
Entrate correnti	CP	5.927.664	5.927.664	5.927.664
	CS	5.927.664	5.927.664	5.927.664
Entrate in conto capitale	CP	875.808	875.808	875.808
	CS	875.808	875.808	875.808
TOTALE	CP	6.803.472	6.803.472	6.803.472
	CS	6.803.472	6.803.472	6.803.472

SPESA

FONDO EDIFICI DI CULTO
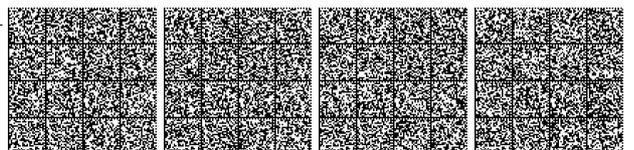
FONDO EDIFICI DI CULTO

(in Euro)

084/606/1

U.d.V.	Missione *Programma*		2014	2015	2016
	1 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	CP CS	6.803.472 10.700.507	6.803.472 6.803.472	6.803.472 6.803.472
1.1	***Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto (27.5)***	CP CS	6.803.472 10.700.507	6.803.472 6.803.472	6.803.472 6.803.472
	TOTALE	CP CS	6.803.472 10.700.507	6.803.472 6.803.472	6.803.472 6.803.472

RIEPILOGO

FONDO EDIFICI DI CULTO

FONDO EDIFICI DI CULTO

(in Euro)

084/608/1

RIEPILOGO		2014	2015	2016
Spese correnti	CP	711.472	711.472	711.472
	CS	760.507	711.472	711.472
FUNZIONAMENTO	CP	631.972	631.972	631.972
	CS	681.007	631.972	631.972
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	79.500	79.500	79.500
	CS	79.500	79.500	79.500
Spese in conto capitale	CP	6.092.000	6.092.000	6.092.000
	CS	9.940.000	6.092.000	6.092.000
INVESTIMENTI	CP	6.092.000	6.092.000	6.092.000
	CS	9.940.000	6.092.000	6.092.000
TOTALE	CP	6.803.472	6.803.472	6.803.472
	CS	10.700.507	6.803.472	6.803.472

ELENCHI

FONDO EDIFICI DI CULTO

084/610/1

ELENCO N.1

SPESE OBBLIGATORIE INSCRITTE NELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA ART. 26 LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196

FONDO EDIFICI DI CULTO

1 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)

1.1 Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto (27.5)

160, 165, 243, 351, 402, 502

TABELLA N. 9

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

(in Euro)

090/606/1

U.d.V.	**Missione** *Programma*		2014	2015	2016
	1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	CP CS	457.861.536 534.574.008	504.844.865 504.844.865	550.458.340 550.458.340
1.2	***Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento (18.3)***	CP CS	9.796.754 9.796.754	10.812.583 10.812.583	10.787.077 10.787.077
1.3	***Sviluppo sostenibile (18.5)***	CP CS	55.462.025 62.707.697	56.138.752 56.138.752	60.577.674 60.577.674
1.6	***Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (18.8)***	CP CS	19.520.102 19.520.102	19.818.962 19.818.962	20.233.685 20.233.685
1.8	***Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale (18.11)***	CP CS	13.525.117 22.301.236	17.529.660 17.529.660	17.639.892 17.639.892
1.9	***Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche (18.12)***	CP CS	211.099.488 266.088.419	241.797.853 241.797.853	282.086.161 282.086.161
1.10	***Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino (18.13)***	CP CS	148.458.050 154.159.800	158.747.055 158.747.055	159.133.851 159.133.851
	2 Ricerca e innovazione (17)	CP CS	87.135.375 87.135.375	86.137.653 86.137.653	85.820.917 85.820.917
2.1	***Ricerca in materia ambientale (17.3)***	CP CS	87.135.375 87.135.375	86.137.653 86.137.653	85.820.917 85.820.917
	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP CS	19.379.596 19.468.596	19.808.066 19.808.066	19.349.038 19.349.038
3.1	***Indirizzo politico (32.2)***	CP CS	10.424.986 10.424.986	10.643.507 10.643.507	10.643.811 10.643.811
3.2	***Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)***	CP CS	8.954.610 9.043.610	9.164.559 9.164.559	8.705.227 8.705.227
	4 Fondi da ripartire (33)	CP CS	16.143.321 16.143.321	16.864.577 16.864.577	16.899.431 16.899.431
4.1	***Fondi da assegnare (33.1)***	CP CS	16.143.321 16.143.321	16.864.577 16.864.577	16.899.431 16.899.431
	TOTALE	CP CS	580.519.828 657.321.300	627.655.161 627.655.161	672.527.726 672.527.726

RIEPILOGO

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
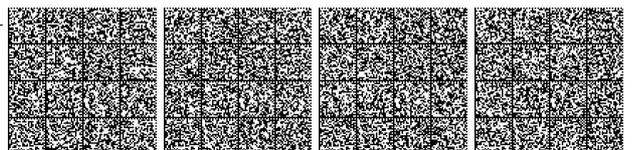
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

(in Euro)

090/608/1

RIEPILOGO		2014	2015	2016
Spese correnti	CP	362.555.293	391.158.425	416.286.757
	CS	368.412.230	391.158.425	416.286.757
FUNZIONAMENTO	CP	83.297.165	85.635.409	85.511.184
	CS	83.452.352	85.635.409	85.511.184
INTERVENTI	CP	259.805.244	285.668.572	311.217.900
	CS	265.506.994	285.668.572	311.217.900
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	16.143.321	16.864.577	16.899.431
	CS	16.143.321	16.864.577	16.899.431
ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	CP	3.309.563	2.989.867	2.658.242
	CS	3.309.563	2.989.867	2.658.242
Spese in conto capitale	CP	208.123.499	226.336.004	245.748.612
	CS	279.068.034	226.336.004	245.748.612
INVESTIMENTI	CP	208.123.499	226.336.004	245.748.612
	CS	279.068.034	226.336.004	245.748.612
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<
Rimborso passivita' finanziarie	CP	9.841.036	10.160.732	10.492.357
	CS	9.841.036	10.160.732	10.492.357
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	CP	9.841.036	10.160.732	10.492.357
	CS	9.841.036	10.160.732	10.492.357
TOTALE	CP	580.519.828	627.655.161	672.527.726
	CS	657.321.300	627.655.161	672.527.726

TABELLA N. 10

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
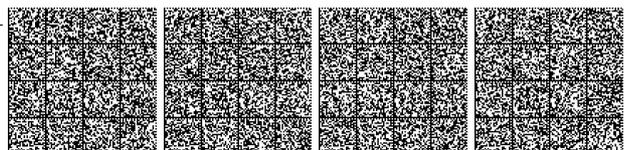
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

100/606/1

U.d.V.	**Missione** / *Programma*		2014	2015	2016
	1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	CP CS	4.470.996.870 4.683.507.076	4.335.560.838 4.312.599.070	3.770.390.417 3.721.631.304
1.2	***Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali (14.11)***	CP CS	1.299.320.446 1.362.927.556	1.730.611.199 1.730.611.199	1.298.855.099 1.298.855.099
1.5	***Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (14.5)***	CP CS	35.799.292 36.322.289	35.626.411 35.626.411	35.480.089 35.480.089
1.6	***Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (14.9)***	CP CS	4.853.481 4.853.529	4.844.583 4.844.583	4.841.442 4.841.442
1.7	***Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (14.10)***	CP CS	3.131.023.651 3.279.403.702	2.564.478.645 2.541.516.877	2.431.213.787 2.382.454.674
	2 Diritto alla mobilita' (13)	CP CS	7.592.053.229 7.751.171.451	6.925.885.677 6.925.877.918	6.924.588.663 6.924.580.850
2.1	***Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (13.1)***	CP CS	276.291.594 284.378.675	272.699.149 272.699.149	245.680.483 245.680.483
2.3	***Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4)***	CP CS	129.169.329 129.175.035	120.921.174 120.921.174	119.667.114 119.667.114
2.4	***Autotrasporto ed intermodalita' (13.2)***	CP CS	459.038.228 483.368.364	117.247.659 117.247.659	103.710.780 103.710.780
2.5	***Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5)***	CP CS	49.119.099 51.150.034	49.108.768 49.108.768	49.109.851 49.109.851
2.6	***Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9)***	CP CS	796.270.973 908.311.696	782.862.155 782.862.146	712.395.514 712.395.514
2.7	***Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (13.6)***	CP CS	5.882.164.006 5.894.787.647	5.583.046.772 5.583.039.022	5.694.024.921 5.694.017.108
	3 Casa e assetto urbanistico (19)	CP CS	254.279.546 264.279.706	250.322.589 250.322.583	177.433.748 177.433.748
3.1	***Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2)***	CP CS	254.279.546 264.279.706	250.322.589 250.322.583	177.433.748 177.433.748
	4 Ordine pubblico e sicurezza (7)	CP CS	731.017.445 731.247.929	744.112.836 744.112.836	753.018.759 752.919.822
4.1	***Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7)***	CP CS	731.017.445 731.247.929	744.112.836 744.112.836	753.018.759 752.919.822
	5 Ricerca e innovazione (17)	CP CS	4.249.662 4.292.206	4.247.325 4.247.325	4.250.240 4.250.240
5.1	***Ricerca nel settore dei trasporti (17.6)***	CP CS	4.249.662 4.292.206	4.247.325 4.247.325	4.250.240 4.250.240
	6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP CS	75.744.485 75.855.090	77.192.773 77.193.199	78.531.534 78.531.514
6.1	***Indirizzo politico (32.2)***	CP CS	12.763.448 12.850.693	12.677.303 12.677.729	12.680.316 12.680.296
6.2	***Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)***	CP CS	62.981.037 63.004.397	64.515.470 64.515.470	65.851.218 65.851.218
	7 Fondi da ripartire (33)	CP CS	51.941.336 51.941.336	52.188.371 52.188.371	52.318.791 52.318.791
7.1	***Fondi da assegnare (33.1)***	CP CS	51.941.336 51.941.336	52.188.371 52.188.371	52.318.791 52.318.791
	8 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	CP CS	15.200.000 15.200.000	5.300.000 5.300.000	3.300.000 3.300.000
8.2	***Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale (4.16)***	CP CS	15.200.000 15.200.000	5.300.000 5.300.000	3.300.000 3.300.000
	TOTALE	CP CS	13.195.482.573 13.577.494.794	12.394.810.409 12.371.841.302	11.763.832.152 11.714.966.269

RIEPILOGO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
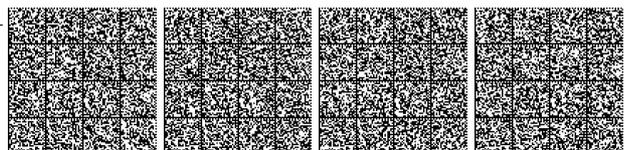
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

100/608/1

RIEPILOGO		2014	2015	2016
Spese correnti	CP	7.241.074.599	6.830.809.431	6.816.436.216
	CS	7.251.170.128	6.830.802.092	6.816.329.446
FUNZIONAMENTO	CP	1.070.272.209	1.065.599.422	1.066.080.808
	CS	1.078.666.801	1.065.592.098	1.065.974.038
INTERVENTI	CP	6.110.924.481	5.705.102.532	5.690.115.511
	CS	6.112.625.418	5.705.102.517	5.690.115.511
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	59.877.909	60.107.477	60.239.897
	CS	59.877.909	60.107.477	60.239.897
Spese in conto capitale	CP	5.954.407.974	5.564.000.978	4.947.395.936
	CS	6.326.324.666	5.541.039.210	4.898.636.823
INVESTIMENTI	CP	4.324.146.956	3.933.739.960	3.317.134.918
	CS	4.696.063.648	3.910.778.192	3.268.375.805
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP	1.630.261.018	1.630.261.018	1.630.261.018
	CS	1.630.261.018	1.630.261.018	1.630.261.018
TOTALE	CP	13.195.482.573	12.394.810.409	11.763.832.152
	CS	13.577.494.794	12.371.841.302	11.714.966.269

ELENCHI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

100/610/1

ELENCO N.1

UNITA' DI VOTO E CAPITOLI A FAVORE DEI QUALI POSSONO OPERARSI PRELEVAMENTI DAL FONDO A DISPOSIZIONE

(CAPITOLO N. 2122)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

4 Ordine pubblico e sicurezza (7)

4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7)

2043, 2044, 2106, 2135, 2143, 2153, 2154, 2176, 2200, 2309
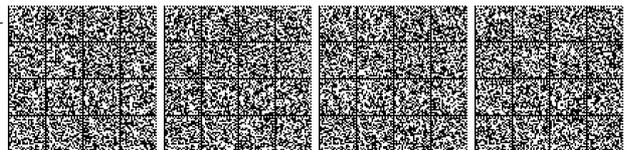
TABELLA N. 11

MINISTERO DELLA DIFESA
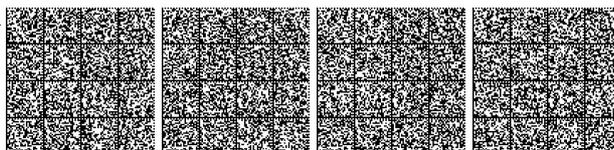
MINISTERO DELLA DIFESA

(in Euro)

120/606/1

U.d.V.	Missione *Programma*		2014	2015	2016
	1 Difesa e sicurezza del territorio (5)	CP	19.737.602.508	19.625.203.325	19.572.358.830
		CS	19.929.521.271	19.625.203.325	19.572.358.830
1.1	***Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1)***	CP	5.662.455.351	5.573.320.742	5.541.790.454
		CS	5.662.117.232	5.573.320.742	5.541.790.454
1.2	***Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2)***	CP	4.482.874.377	4.617.509.319	4.617.047.921
		CS	4.505.268.862	4.617.509.319	4.617.047.921
1.3	***Approntamento e impiego delle forze navali (5.3)***	CP	1.895.151.991	1.971.908.546	1.965.994.191
		CS	1.942.501.746	1.971.908.546	1.965.994.191
1.4	***Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4)***	CP	2.417.885.168	2.510.311.498	2.506.091.687
		CS	2.424.153.141	2.510.311.498	2.506.091.687
1.5	***Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare (5.5)***	CP	591.833.777	585.113.678	583.908.582
		CS	596.624.408	585.113.678	583.908.582
1.6	***Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)***	CP	4.687.401.844	4.367.039.542	4.357.525.995
		CS	4.798.855.882	4.367.039.542	4.357.525.995
1.8	***Missioni militari di pace (5.8)***	CP	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<
	2 Ricerca e innovazione (17)	CP	58.978.592	58.139.636	58.139.636
		CS	97.722.987	58.139.636	58.139.636
2.1	***Ricerca tecnologica nel settore della difesa (17.11)***	CP	58.978.592	58.139.636	58.139.636
		CS	97.722.987	58.139.636	58.139.636
	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	66.783.478	67.803.330	67.329.249
		CS	66.283.478	67.803.330	67.329.249
3.1	***Indirizzo politico (32.2)***	CP	21.313.038	21.765.526	21.762.575
		CS	21.313.038	21.765.526	21.762.575
3.2	***Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)***	CP	45.470.440	46.037.804	45.566.674
		CS	44.970.440	46.037.804	45.566.674
	4 Fondi da ripartire (33)	CP	448.966.668	304.092.326	306.887.296
		CS	576.604.944	304.092.326	306.887.296
4.1	***Fondi da assegnare (33.1)***	CP	448.966.668	304.092.326	306.887.296
		CS	576.604.944	304.092.326	306.887.296
	TOTALE	CP	20.312.331.246	20.055.238.617	20.004.715.011
		CS	20.670.132.680	20.055.238.617	20.004.715.011
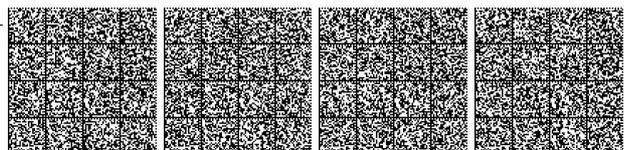
RIEPILOGO

MINISTERO DELLA DIFESA
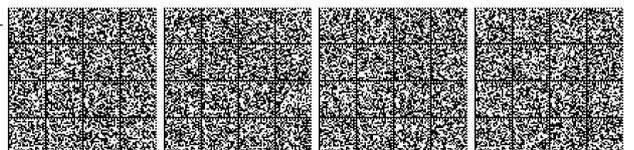
MINISTERO DELLA DIFESA

(in Euro)

120/608/1

RIEPILOGO		2014	2015	2016
Spese correnti	CP	17.084.437.123	17.190.726.156	17.148.266.203
	CS	17.421.608.428	17.190.726.156	17.148.266.203
FUNZIONAMENTO	CP	15.981.586.341	16.165.197.600	16.121.182.040
	CS	16.188.230.876	16.165.197.600	16.121.182.040
INTERVENTI	CP	289.687.264	284.521.377	283.411.392
	CS	292.575.758	284.521.377	283.411.392
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	813.163.518	741.007.179	743.672.771
	CS	940.801.794	741.007.179	743.672.771
Spese in conto capitale	CP	3.227.894.123	2.864.512.461	2.856.448.808
	CS	3.248.524.252	2.864.512.461	2.856.448.808
INVESTIMENTI	CP	3.227.894.123	2.864.512.461	2.856.448.808
	CS	3.248.524.252	2.864.512.461	2.856.448.808
TOTALE	CP	20.312.331.246	20.055.238.617	20.004.715.011
	CS	20.670.132.680	20.055.238.617	20.004.715.011

ELENCHI

MINISTERO DELLA DIFESA

120/610/1

ELENCO N.1

UNITA' DI VOTO E CAPITOLI A FAVORE DEI QUALI POSSONO OPERARSI PRELEVAMENTI DAL FONDO A DISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA "FONDI DA ASSEGNARE" NELL'AMBITO DELLA MISSIONE "FONDI DA RIPARTIRE"

(CAPITOLO 1121)

MINISTERO DELLA DIFESA

1 Difesa e sicurezza del territorio (5)

1.2 Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2)

4191, 4195, 4201, 4221, 4223, 4234, 4238, 4242, 4246, 4247, 4267

1.3 Approntamento e impiego delle forze navali (5.3)

4311, 4315, 4321, 4326, 4341, 4342, 4344, 4361, 4383, 4392, 4399, 4405, 4408, 4410

1.4 Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4)

4461, 4465, 4471, 4491, 4493, 4510, 4515, 4536, 4537

1.5 Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare (5.5)

1205, 1334, 1346, 1349, 1389, 1392, 4464, 4468, 4475, 4476, 4477

1.6 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)

1170, 1171, 1173, 1201, 1204, 1207, 1208, 1209, 1212, 1227, 1228, 1232, 1254, 1255, 1261, 1263, 1264, 1265, 1266, 1282, 1294, 1301

3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

3.1 Indirizzo politico (32.2)

1009, 1015, 1030, 1031, 1032, 1040

3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

1099, 1100, 1104, 1107, 1115, 1117, 1128, 1137, 1147, 1149, 1158, 1160, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1168, 1169

120/612/1

ELENCO N.2

UNITA' DI VOTO E CAPITOLI A FAVORE DEI QUALI POSSONO OPERARSI PRELEVAMENTI DAL FONDO A DISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA "FONDI DA ASSEGNARE" NELL'AMBITO DELLA MISSIONE "FONDI DA RIPARTIRE" (capitolo 4842).

MINISTERO DELLA DIFESA

1 Difesa e sicurezza del territorio (5)

1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1)

4800, 4802, 4803, 4805, 4807, 4811, 4825, 4826, 4843, 4850, 4853, 4855, 4860, 4861, 4867, 4875
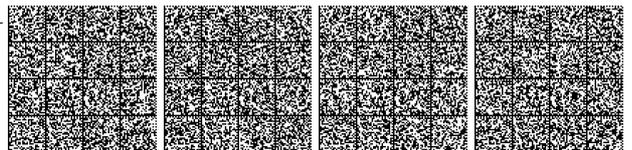
TABELLA N. 12

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
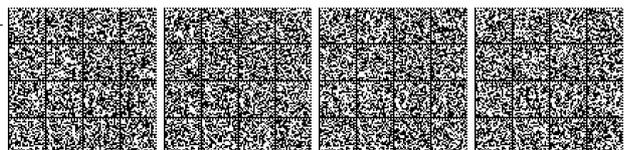
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/606/1

U.d.V.	Missione *Programma*		2014	2015	2016
	1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	CP CS	712.231.084 734.005.348	576.036.380 576.036.380	568.538.642 568.538.642
1.2	***Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2)***	CP CS	378.223.694 381.913.440	247.157.241 247.157.241	245.187.628 245.187.628
1.4	***Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (9.5)***	CP CS	40.881.157 42.174.207	40.882.527 40.882.527	40.617.106 40.617.106
1.5	***Politiche competitive, della qualita'' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6)***	CP CS	293.126.233 309.917.701	287.996.612 287.996.612	282.733.908 282.733.908
	2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	CP CS	197.759.020 197.784.526	202.337.080 202.337.080	208.341.889 208.341.889
2.1	***Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita' (18.7)***	CP CS	197.759.020 197.784.526	202.337.080 202.337.080	208.341.889 208.341.889
	3 Ordine pubblico e sicurezza (7)	CP CS	157.121.099 157.121.099	170.325.124 170.325.124	175.558.636 175.558.636
3.1	***Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano (7.6)***	CP CS	157.121.099 157.121.099	170.325.124 170.325.124	175.558.636 175.558.636
	4 Soccorso civile (8)	CP CS	141.309.487 141.309.487	139.010.102 139.010.102	121.900.206 121.900.206
4.1	***Interventi per soccorsi (8.1)***	CP CS	141.309.487 141.309.487	139.010.102 139.010.102	121.900.206 121.900.206
	5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP CS	19.705.167 19.249.248	19.346.548 19.346.548	18.187.847 18.187.847
5.1	***Indirizzo politico (32.2)***	CP CS	8.523.954 8.494.319	8.714.605 8.714.605	8.716.952 8.716.952
5.2	***Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)***	CP CS	11.181.213 10.754.929	10.631.943 10.631.943	9.470.895 9.470.895
	6 Fondi da ripartire (33)	CP CS	40.907.581 40.907.581	20.846.324 20.846.324	20.841.235 20.841.235
6.1	***Fondi da assegnare (33.1)***	CP CS	40.907.581 40.907.581	20.846.324 20.846.324	20.841.235 20.841.235
	TOTALE	CP CS	1.269.033.438 1.290.377.289	1.127.901.558 1.127.901.558	1.113.368.455 1.113.368.455

RIEPILOGO

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/608/1

RIEPILOGO		2014	2015	2016
Spese correnti	CP	931.115.032	957.641.449	960.462.603
	CS	934.655.127	957.641.449	960.462.603
FUNZIONAMENTO	CP	565.550.681	579.889.804	589.110.143
	CS	566.980.822	579.889.804	589.110.143
INTERVENTI	CP	357.424.605	369.673.156	363.279.060
	CS	359.934.559	369.673.156	363.279.060
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	8.139.746	8.078.489	8.073.400
	CS	7.739.746	8.078.489	8.073.400
Spese in conto capitale	CP	320.434.225	170.260.109	152.905.852
	CS	338.237.981	170.260.109	152.905.852
INVESTIMENTI	CP	320.434.225	170.260.109	152.905.852
	CS	338.237.981	170.260.109	152.905.852
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<
Rimborso passivita' finanziarie	CP	17.484.181	<<	<<
	CS	17.484.181	<<	<<
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	CP	17.484.181	<<	<<
	CS	17.484.181	<<	<<
TOTALE	CP	1.269.033.438	1.127.901.558	1.113.368.455
	CS	1.290.377.289	1.127.901.558	1.113.368.455

TABELLA N. 13

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/606/1

U.d.V.	Missione / *Programma*		2014	2015	2016
	1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21)	CP CS	1.412.774.270 1.447.587.033	1.313.559.311 1.313.559.311	1.295.213.860 1.295.213.860
1.2	***Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo (21.2)***	CP CS	442.277.147 442.277.147	422.110.189 422.110.189	420.058.630 420.058.630
1.5	***Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (21.5)***	CP CS	5.288.580 5.288.580	5.257.208 5.257.208	5.259.774 5.259.774
1.6	***Tutela dei beni archeologici (21.6)***	CP CS	199.659.408 200.962.771	184.027.277 184.027.277	180.962.903 180.962.903
1.9	***Tutela dei beni archivistici (21.9)***	CP CS	128.928.597 128.955.346	125.540.710 125.540.710	119.864.483 119.864.483
1.10	***Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10)***	CP CS	121.644.102 123.820.806	108.877.518 108.877.518	107.297.203 107.297.203
1.12	***Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanee; tutela e valorizzazione del paesaggio (21.12)***	CP CS	290.666.220 293.426.525	267.505.153 267.505.153	260.890.372 260.890.372
1.13	***Valorizzazione del patrimonio culturale (21.13)***	CP CS	11.932.151 15.477.793	11.230.571 11.230.571	11.141.350 11.141.350
1.14	***Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (21.14)***	CP CS	5.289.447 5.289.447	5.215.074 5.215.074	5.219.496 5.219.496
1.15	***Tutela del patrimonio culturale (21.15)***	CP CS	207.088.618 232.088.618	183.795.611 183.795.611	184.519.649 184.519.649
	2 Ricerca e innovazione (17)	CP CS	29.682.819 29.682.819	24.195.351 24.195.351	23.924.151 23.924.151
2.1	***Ricerca in materia di beni e attivita' culturali (17.4)***	CP CS	29.682.819 29.682.819	24.195.351 24.195.351	23.924.151 23.924.151
	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP CS	36.673.339 36.673.339	35.321.438 35.321.438	35.078.092 35.078.092
3.1	***Indirizzo politico (32.2)***	CP CS	11.393.836 11.393.836	11.203.381 11.203.381	11.558.015 11.558.015
3.2	***Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)***	CP CS	25.279.503 25.279.503	24.118.057 24.118.057	23.520.077 23.520.077
	4 Fondi da ripartire (33)	CP CS	82.410.636 82.410.636	80.974.931 80.974.931	81.038.657 81.038.657
4.1	***Fondi da assegnare (33.1)***	CP CS	82.410.636 82.410.636	80.974.931 80.974.931	81.038.657 81.038.657
	6 Turismo (31)	CP CS	33.804.214 33.804.214	31.395.245 31.395.245	31.421.809 31.421.809
6.1	***Sviluppo e competitivita' del turismo (31.1)***	CP CS	33.804.214 33.804.214	31.395.245 31.395.245	31.421.809 31.421.809
	TOTALE	CP CS	1.595.345.278 1.630.158.041	1.485.446.276 1.485.446.276	1.466.676.569 1.466.676.569

RIEPILOGO

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
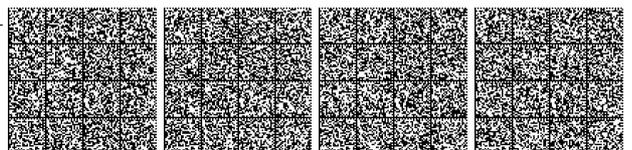
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/608/1

RIEPILOGO		2014	2015	2016
Spese correnti	CP	1.340.144.362	1.268.975.070	1.249.134.189
	CS	1.340.460.654	1.268.975.070	1.249.134.189
FUNZIONAMENTO	CP	812.372.944	762.333.507	746.847.739
	CS	812.399.817	762.333.507	746.847.739
INTERVENTI	CP	415.870.844	396.585.663	392.140.260
	CS	416.160.263	396.585.663	392.140.260
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	111.900.574	110.055.900	110.146.190
	CS	111.900.574	110.055.900	110.146.190
Spese in conto capitale	CP	215.150.959	174.710.391	173.998.798
	CS	249.647.430	174.710.391	173.998.798
INVESTIMENTI	CP	215.150.959	174.710.391	173.998.798
	CS	249.647.430	174.710.391	173.998.798
Rimborso passivita' finanziarie	CP	40.049.957	41.760.815	43.543.582
	CS	40.049.957	41.760.815	43.543.582
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	CP	40.049.957	41.760.815	43.543.582
	CS	40.049.957	41.760.815	43.543.582
TOTALE	CP	1.595.345.278	1.485.446.276	1.466.676.569
	CS	1.630.158.041	1.485.446.276	1.466.676.569

TABELLA N. 14

MINISTERO DELLA SALUTE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/606/1

U.d.V.	Missione / *Programma*		2014	2015	2016
	1 Tutela della salute (20)	CP CS	883.028.687 891.189.969	744.111.540 744.111.540	695.635.031 695.635.031
1.1	***Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale (20.1)***	CP CS	77.668.281 77.668.281	75.660.034 75.660.034	75.321.397 75.321.397
1.2	***Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti (20.2)***	CP CS	58.109.294 58.109.294	56.979.404 56.979.404	56.647.020 56.647.020
1.3	***Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana (20.3)***	CP CS	288.795.920 296.957.202	160.823.655 160.823.655	160.811.123 160.811.123
1.4	***Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure (20.4)***	CP CS	448.357.239 448.357.239	440.681.337 440.681.337	392.870.532 392.870.532
1.5	***Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)***	CP CS	10.097.953 10.097.953	9.967.110 9.967.110	9.984.959 9.984.959
	2 Ricerca e innovazione (17)	CP CS	417.192.834 417.192.834	395.667.754 395.667.754	393.133.636 393.133.636
2.1	***Ricerca per il settore della sanita' pubblica (17.20)***	CP CS	416.848.249 416.848.249	395.322.977 395.322.977	392.789.106 392.789.106
2.2	***Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)***	CP CS	344.585 344.585	344.777 344.777	344.530 344.530
	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP CS	39.678.997 39.678.997	39.157.710 39.157.710	39.101.576 39.101.576
3.1	***Indirizzo politico (32.2)***	CP CS	8.537.604 8.537.604	8.530.644 8.530.644	8.539.064 8.539.064
3.2	***Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)***	CP CS	31.141.393 31.141.393	30.627.066 30.627.066	30.562.512 30.562.512
	4 Fondi da ripartire (33)	CP CS	13.647.836 13.647.836	12.926.663 12.926.663	12.954.604 12.954.604
4.1	***Fondi da assegnare (33.1)***	CP CS	13.647.836 13.647.836	12.926.663 12.926.663	12.954.604 12.954.604
	TOTALE	CP CS	1.353.548.354 1.361.709.636	1.191.863.667 1.191.863.667	1.140.824.847 1.140.824.847

RIEPILOGO

MINISTERO DELLA SALUTE
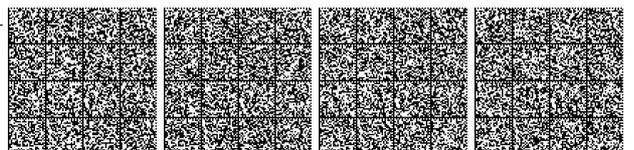
MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/608/1

RIEPILOGO		2014	2015	2016
Spese correnti	CP	1.352.991.266	1.191.338.919	1.140.299.620
	CS	1.359.724.985	1.191.338.919	1.140.299.620
FUNZIONAMENTO	CP	182.459.315	178.899.539	177.891.713
	CS	189.193.034	178.899.539	177.891.713
INTERVENTI	CP	1.156.884.115	999.512.717	949.453.303
	CS	1.156.884.115	999.512.717	949.453.303
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	13.647.836	12.926.663	12.954.604
	CS	13.647.836	12.926.663	12.954.604
Spese in conto capitale	CP	557.088	524.748	525.227
	CS	1.984.651	524.748	525.227
INVESTIMENTI	CP	557.088	524.748	525.227
	CS	1.984.651	524.748	525.227
TOTALE	CP	1.353.548.354	1.191.863.667	1.140.824.847
	CS	1.361.709.636	1.191.863.667	1.140.824.847

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1121):

Presentato dal Ministro dell'economia e finanze (on. Fabrizio SACCOMANNI) il 21 ottobre 2013.

Assegnato alla 5ª commissione (bilancio), in sede referente, il 23 ottobre 2013 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, e 14ª.

Esaminato dalla 5ª commissione, in sede referente, il 24, 30 e 31 ottobre 2013; il 6, 7, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 novembre 2013.

Esaminato in aula il 29 ottobre 2013; il 18, 22, 25 e 26 novembre 2013 e approvato il 27 novembre 2013.

Camera dei deputati (atto n. 1866):

Assegnato alla V commissione (bilancio, tesoro e programmazione), in sede referente, il 2 dicembre 2013 con pareri delle commissioni, I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV e questioni regionali.

Esaminato dalla V Commissione, in sede referente, il 2, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 dicembre 2013.

Esaminato in aula il 18 e 19 dicembre 2013 ed approvato, con modificazioni, il 21 dicembre 2013.

Senato della Repubblica (atto n. 1121-B):

Assegnato alla 5ª commissione (bilancio), in sede referente, il 22 dicembre 2013 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª e 14ª e questioni regionali.

Esaminato dalla 5ª commissione, in sede referente, il 22 e 23 dicembre 2013.

Esaminato in aula e approvato il 23 dicembre 2013.

———

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 2:

Comma 4.

— Si riporta il testo del comma 9 dell'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326:

"9. La SACE S.p.A. svolge le funzioni di cui all'articolo2, commi 1 e 2, deldecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e integrazioni, come definite dal CIPE ai sensi dell'articolo2, comma 3, deldecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e integrazioni, e dalla disciplina dell'Unione Europea in materia di assicurazione e garanzia dei rischi non di mercato. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. nello svolgimento dell'attività assicurativa di cui al presente comma sono garantiti dallo Stato nei limiti indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato distintamente per le garanzie di durata inferiore e superiore a ventiquattro mesi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può, con uno o più decreti di natura non regolamentare, da emanare di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro delle attività produttive, nel rispetto della disciplina dell'Unione Europea e dei limiti fissati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato, individuare le tipologie di operazioni che per natura, caratteristiche, controparti, rischi connessi o paesi di destinazione non beneficiano della garanzia statale. La garanzia dello Stato resta in ogni caso ferma per gli impegni assunti da SACE precedentemente all'entrata in vigore dei decreti di cui sopra in relazione alle operazioni ivi contemplate."

Comma 5.

— Si riporta il testo dell'articolo 11-*quinquies* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80:

"Art. 11-*quinquies*.Sostegno all'internazionalizzazione dell'economia italiana

1. All'articolo 6, comma 18, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 novembre 2003, n. 326, le parole da: «ad eccezione di una quota» fino al termine del comma sono soppresse.

2. L'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, per la parte relativa alla internazionalizzazione dell'economia italiana, si interpreta nel senso che SACE S.p.a., ferma restando ogni altra disposizione prevista daldecreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 novembre 2003, n. 326, è autorizzata altresì a rilasciare, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia, garanzie e coperture assicurative per il rischio di mancato rimborso relativamente a finanziamenti, prestiti obbligazionari, titoli di debito ed altri strumenti finanziari, ivi inclusi quelli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane, in possesso dei requisiti di cui al comma 3, operanti anche attraverso società di diritto estero a loro collegate o da loro controllate.

3. L'attività di sostegno all'internazionalizzazione di cui al comma 2 è svolta annualmente a condizioni di mercato in relazione a operazioni effettuate per almeno il 50 per cento a favore di piccole e medie imprese secondo la definizione comunitaria e, per la parte rimanente, nei confronti di imprese con fatturato annuo non superiore a 250 milioni di euro.

4. Le garanzie e coperture assicurative di cui al comma 2 beneficiano della garanzia dello Stato nei limiti specifici indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato come quota parte dei limiti ordinari indicati distintamente per le garanzie e le coperture assicurative di durata inferiore e superiore ai ventiquattro mesi ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 novembre 2003, n. 326. Per l'anno 2005 il limite specifico di cui al presente comma è fissato in misura pari al 20 per cento dei limiti di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 30 dicembre 2004, n. 312, che restano invariati.

5. SACE S.p.a. fornisce informazioni dettagliate in merito all'operatività di cui al presente articolo nel proprio bilancio di esercizio, evidenziando specificamente, in riferimento all'attività di cui al comma 2 e alla garanzia dello Stato di cui al comma 4, le risorse impegnate, i costi sostenuti, la redditività e i risultati conseguiti."

Comma 7.

— Si riporta il testo vigente degli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica):

"Art. 26Fondo di riserva per le spese obbligatorie

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, nella parte corrente, un «fondo di riserva per le spese obbligatorie» la cui dotazione è determinata, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.

2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento delle dotazioni sia di competenza sia di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie per aumentare gli stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio.

3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è allegato l'elenco dei capitoli di cui al comma 2, da approvare, con apposito articolo, con la legge del bilancio."

"Art. 27Fondi speciali per la reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti e in conto capitale.

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono istituiti, nella parte corrente e nella parte in conto capitale, rispettivamente, un «fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa» e un «fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa», le cui dotazioni sono determinate, con apposito articolo, dalla legge del bilancio.

2. Il trasferimento di somme dai fondi di cui al comma 1 e la loro corrispondente iscrizione ai capitoli di bilancio hanno luogo mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che quelle di cassa dei capitoli interessati."

"Art. 28Fondo di riserva per le spese impreviste

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, nella parte corrente, un «fondo di riserva per le spese impreviste» per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui all'articolo 26e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità.

2. Il trasferimento di somme dal fondo di cui al comma 1 e la loro corrispondente iscrizione ai capitoli di bilancio hanno luogo mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza sia quelle di cassa dei capitoli interessati.

3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è allegato un elenco da approvare, con apposito articolo, con la legge del bilancio, delle spese per le quali si può esercitare la facoltà di cui al comma 2.

4. Alla legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato è allegato un elenco dei decreti di cui al comma 2, con le indicazioni dei motivi per i quali si è proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al presente articolo."

"Art. 29Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un «fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa» il cui stanziamento è annualmente determinato, con apposito articolo, dalla legge del bilancio.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, da comunicare alla Corte dei conti, sono trasferite dal fondo di cui al comma 1 ed iscritte in aumento delle autorizzazioni di cassa dei capitoli iscritti negli stati di previsione delle amministrazioni statali le somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle dotazioni dei capitoli medesimi, ritenute compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica. I decreti di variazione di cui al presente comma sono trasmessi al Parlamento."

Comma 10.

— La decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000 relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee è pubblicata nella GU L 253 del 7.10.2000, pagg. 42–46.

La decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007 relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee è pubblicata nella GU L 163 del 23.6.2007, pagg. 17–21.".

Comma 14.

— Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421):

"3. Il Fondo sanitario nazionale, al netto della quota individuata ai sensi del comma precedente, è ripartito con riferimento al triennio successivo entro il 15 ottobre di ciascun anno, in coerenza con le previsioni del disegno di legge finanziaria per l'anno successivo, dal CIPE, su proposta del Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; la quota capitaria di finanziamento da assicurare alle regioni viene determinata sulla base di un sistema di coefficienti parametrici, in relazione ai livelli uniformi di prestazioni sanitarie in tutto il territorio nazionale, determinati ai sensi dell'art. 1, con riferimento ai seguenti elementi:

a) popolazione residente;

b) mobilità sanitaria per tipologia di prestazioni, da compensare, in sede di riparto, sulla base di contabilità analitiche per singolo caso fornite dalle unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere attraverso le regioni e le province autonome;

c) consistenza e stato di conservazione delle strutture immobiliari, degli impianti tecnologici e delle dotazioni strumentali.".

Comma 18.

— Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 9 della legge 1° dicembre 1986, n. 831 (Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della guardia di finanza):

"4. Nello stato di previsione del Ministero delle finanze, rubrica 6, Corpo della guardia di finanza, è istituito un capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle eventuali deficienze dei capitoli dello stato di previsione medesimo indicati in apposita tabella da approvarsi con legge di bilancio."

Comma 19.

— Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 937 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare):

"Art. 937Ufficiali ausiliari.

1. Sono ufficiali ausiliari di ciascuna Forza armata e del Corpo della Guardia di finanza, i cittadini di ambo

i sessi reclutati in qualità di:

a) ufficiali di complemento in ferma o in servizio di 1^ nomina;

b) ufficiali piloti e navigatori di complemento;

c) ufficiali in ferma prefissata o in rafferma;

d) ufficiali delle forze di completamento.".

— Si riporta il testo dell'articolo 803 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010:

"Art. 803Organici stabiliti con legge di bilancio

In vigore dal 9 ottobre 2010

1. È determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato:

a) il numero massimo delle singole categorie di ufficiali ausiliari da mantenere annualmente in servizio;

b) la consistenza organica degli allievi ufficiali dell'Accademia dell'Arma dei carabinieri."

Comma 20.

— Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 39 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali):

"Art. 39.Ripartizione del Fondo sanitario nazionale

1. Il CIPE su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, delibera annualmente l'assegnazione in favore delle regioni, a titolo di acconto, delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, tenuto conto dell'importo complessivo presunto del gettito dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cuiall'articolo 50e della quota del gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cuiall'articolo 38, comma 1, stimati per ciascuna regione. Il CIPE con le predette modalità provvede entro il mese di febbraio dell'anno successivo all'assegnazione definitiva in favore delle regioni delle quote del Fondo sanitario nazionale, parte corrente, ad esse effettivamente spettanti. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato a procedere alle risultanti compensazioni a valere sulle quote del Fondo sanitario nazionale, parte corrente, erogate per il medesimo anno.".

Comma 21.

— Il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 recante "Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera *d)*, della L. 15 marzo 1997, n. 59" è pubblicato nella Gazz. Uff. 1° luglio 1998, n. 151.

Comma 23.

— Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali):

"7. Per le finalità di cui al presente articolo, ivi compreso il ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, è istituito un fondo da ripartire, previa deliberazione del CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per la dotazione del fondo è autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno 1999 e di lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000.".

Comma 26.

— Il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 recante "Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario" è pubblicato nella Gazz. Uff. 12 maggio 2011, n. 109.

Comma 27.

— Si riporta il testo del comma 23 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della

finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:

"23. Le somme di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui allalegge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui aldecreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, affluiscono ad un unico fondo. Allo stesso fondo affluiscono altresì i proventi derivanti dai beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui allalegge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché allalegge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui aldecreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni. Per la gestione delle predette risorse può essere utilizzata la società di cui all'articolo 1, comma 367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma.".

Note all'art. 3:

Comma 3.

— Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica), convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513:

"1. 1. La Società di promozione industriale (SPI), previa autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può utilizzare i fondi destinati alle iniziative rientranti nei programmi di cui all'articolo5, commi 1 e 2, deldecreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dallalegge 15 maggio 1989, n. 181, e successive integrazioni, nonché i fondi recati dallalegge 22 dicembre 1989, n. 408, e daldecreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dallalegge 28 febbraio 1990, n. 38, ed assegnati alla SPI ai sensi della delibera CIPI del 3 agosto 1993, per erogare direttamente contributi e finanziamenti anche per iniziative nelle aree del Sud indicate dal citatodecreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, nonché per assumere partecipazioni di minoranza nelle iniziative di promozione industriale in tutte le aree di intervento, ferma restando la destinazione dei fondi per area già definita in sede CIPI. A tal fine nei programmi operativi della SPI, da sottoporre per l'approvazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, devono essere indicati, per ciascuna iniziativa, la tipologia ed il livello degli interventi proposti, in ogni caso entro i limiti e secondo le modalità di cui all'articolo6del richiamatodecreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, nonché l'entità degli oneri di istruttoria e controllo complessivi da riconoscere alla SPI. Per le medesime finalità, la SPI può utilizzare anche ulteriori risorse che si renderanno disponibili per lo scopo, ivi comprese quelle eventualmente derivanti da revoche o riprogrammazione di interventi di cui allalegge 1° marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni.".

Comma 5.

— Si riporta il testo dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato):

"Art. 36. I residui delle spese correnti e delle spese in conto capitale, non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.

Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, salvo che si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tale caso il periodo di conservazione è protratto di un anno.

Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.

Le somme stanziate per spese in conto capitale negli esercizi 1979 e precedenti, che al 31 dicembre 1982 non risultino ancora formalmente impegnate, costituiscono economie di bilancio da accertare in sede di rendiconto dell'esercizio 1982.

I conti dei residui, distinti per Ministeri, al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello in corso, con distinta indicazione dei residui di cui al secondo comma del presente articolo, sono allegati oltre che al rendiconto generale anche al bilancio di previsione.

Il conto dei residui è tenuto distinto da quello della competenza, in modo che nessuna spesa afferente ai residui possa essere imputata sui fondi della competenza e viceversa.".

— Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102, e successive modificazioni (Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987):

"Art. 2.Procedure.

1. Gli interventi per la difesa del suolo e per la ricostruzione e lo sviluppo di cui rispettivamente agli articoli 3 e 5 nonché il riparto delle risorse disponibili ai fini della presente legge e con priorità per gli interventi di riassetto idrogeologico sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

2. La regione Lombardia, sentiti gli enti locali interessati:

a) individua e propone all'autorità di bacino, nell'ambito di interventi urgenti di cui alla letterac) dell'articolo31dellalegge 18 maggio 1989, n. 183, quelli aventi carattere di assoluta urgenza;

b) formula proposte all'autorità di bacino relativamente agli stralci di cui all'articolo 3;

c) elabora la proposta di piano di cui all'articolo 5.

3. Gli stralci dello schema previsionale e programmatico di cui all'articolo 3 e il piano di ricostruzione e sviluppo di cui all'articolo 5 possono essere sottoposti a revisione annuale secondo le procedure disciplinate dalla normativa della regione Lombardia, nel quadro delle medesime disponibilità finanziarie. La regione Lombardia è tenuta a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri l'assetto del piano aggiornato.".

— Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni:

"Art. 14Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dallalegge 30 luglio 2010, n. 122alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) è attribuito il controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti di diritto privato di cui aldecreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e aldecreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che viene esercitato anche mediante ispezione presso gli stessi, richiedendo la produzione degli atti e documenti che ritenga necessari.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP, sono stabilite le modalità con cui la COVIP riferisce ai Ministeri vigilanti delle risultanze del controllo di cui al comma 1 ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 509 del 1994ed ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di cui all'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, del predetto decreto legislativo.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentita la COVIP, detta disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, dei conflitti di interessi e di banca depositaria, tenendo anche conto dei principi di cui agliarticoli 6e7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e relativa normativa di attuazione e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

4. I compiti di vigilanza attribuiti alla COVIP con il presente decreto sono esercitati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai fini dell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, la COVIP può avvalersi di un contingente di personale, stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito da altre pubbliche amministrazioni mediante collocamento in posizione di comando fuori ruolo, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con contestuale indisponibilità dei posti nell'amministrazione di provenienza.

5. All'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "Nucleo di valutazione della spesa previdenziale" sono sostituite dalle seguenti: "Commissione di vigilanza sui fondi

pensione (COVIP)", con contestuale trasferimento alla COVIP delle competenze di cui al citatoarticolo 1, comma 763, della legge n. 296 del 2006, già esercitate dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale. In relazione agli enti di diritto privato di cui aldecreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509e aldecreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, il predetto Nucleo svolge esclusivamente compiti di osservazione, monitoraggio e analisi della spesa previdenziale, avvalendosi dei dati messi a disposizione dalle amministrazioni vigilanti e dagli organi di controllo.

6. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 3, commi 27,28e29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed al fine della salvaguardia delle attività e delle funzioni attualmente svolte dalla società di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dallalegge 23 giugno 1993, n. 202, e ritenute di preminente interesse generale, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è costituita la società a responsabilità limitata «Istituto Luce - Cinecittà», con sede in Roma. Il capitale sociale della società di cui al presente comma è stabilito in sede di costituzione in euro 15.000. Il Ministero dell'economia e delle finanze assume la titolarità della relativa partecipazione, che non può formare oggetto di diritti a favore di terzi, e il Ministero per i beni e le attività culturali esercita i diritti del socio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto riguarda i profili patrimoniali, finanziari e statutari.

7. All'onere derivante dalla sottoscrizione delle quote di capitale per la costituzione della Società di cui al comma 6, pari a 15.000 euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui allalegge 30 aprile 1985, n. 163, come determinata dallatabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

8. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro i trenta giorni successivi alla costituzione della società di cui al comma 6, sono individuate le risorse umane, strumentali e patrimoniali appartenenti alla società di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dallalegge 23 giugno 1993, n. 202, da trasferire a titolo gratuito alla società «Istituto Luce - Cinecittà».

9. Il Ministro per i beni e le attività culturali emana, annualmente, un atto di indirizzo contenente, con riferimento a tre esercizi sociali, gli obiettivi strategici della società di cui al comma 6. L'atto d'indirizzo riguarda attività e servizi di interesse generale, fra le quali sono ricomprese:

a) le attività di conservazione, restauro e valorizzazione del patrimonio filmico, fotografico e documentaristico trasferito alla società ai sensi del comma 8;

b) la distribuzione di opere prime e seconde e cortometraggi sostenute dal Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi deldecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonché la produzione documentaristica basata prevalentemente sul patrimonio di cui alla lettera *a)*. Nell'atto di indirizzo non possono essere ricomprese attività di produzione cinematografica ovvero di distribuzione di opere filmiche diverse da quelle indicate nel punto *b)* e possono essere ricomprese attività strumentali, di supporto, e complementari ai compiti espletati nel settore cinematografico dalle competenti strutture del Ministero per i beni e le attività culturali, con particolare riferimento alla promozione del cinema italiano all'estero, alla gestione, per conto dello Stato, dei diritti filmici da quest'ultimo detenuti a qualunque titolo, nonché l'eventuale gestione, per conto del Ministero, del fondo e della annessa contabilità speciale di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni.

10. La società di cui al comma 6 presenta al Ministro per i beni e le attività culturali una proposta di programma coerente con gli obiettivi strategici individuati nell'atto di indirizzo. Il programma annuale delle attività è approvato dal Ministro, che assegna le risorse finanziarie necessarie per il suo svolgimento e per il funzionamento della società, inclusa la copertura dei costi per il personale.

11. Dalla data di adozione del decreto di cui al comma 8, la società di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dallalegge 23 giugno 1993, n. 202, è posta in liquidazione ed è trasferita alla Società Fintecna s.p.a. o a Società da essa interamente controllata, sulla base del rendiconto finale delle attività e della situazione economico-patrimoniale aggiornata alla medesima data, da redigere, entro 30 giorni dalla messa in liquidazione, da parte degli amministratori e del collegio sindacale già in carica presso la società posta in liquidazione.

12. Entro i successivi trenta giorni si provvede alla nomina di un collegio di tre periti designati, uno dalla società trasferitaria, uno dal Ministero per i beni e le attività culturali e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente al fine di effettuare, entro 90 giorni dalla data di consegna della predetta situazione economico-patrimoniale, una verifica di tale situazione e sulla base della stessa, una valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione della società trasferita.

L'ammontare del compenso del collegio di periti è determinato con decreto dal Ministro dell'Economia e delle Finanze. La valutazione deve, fra l'altro, tenere conto di tutti i costi e gli oneri necessari per la liquidazione della società trasferita, ivi compresi quelli di funzionamento, nonché dell'ammontare del compenso dei periti, individuando altresì il fabbisogno finanziario stimato per la liquidazione stessa. Il valore stimato dell'esito finale della liquidazione costituisce il corrispettivo per il trasferimento della società, che è corrisposto dalla società trasferitaria al Ministero per i beni e le attività culturali. Al termine della liquidazione della società trasferita, il collegio dei periti determina l'eventuale maggiore importo risultante dalla differenza fra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione ed il corrispettivo pagato. Tale eventuale maggiore importo è attribuito alla società trasferitaria in ragione del migliore risultato conseguito nella liquidazione. Qualora il valore stimato dell'esito finale della liquidazione sia negativo, il collegio dei periti determina annualmente l'entità dei rimborsi dovuti dal Ministero per i beni e le attività culturali alla società trasferitaria per garantire l'intera copertura dei costi di gestione della società in liquidazione. A tali oneri il Ministero per i beni e le attività culturali farà fronte con le risorse destinate al settore cinematografico nell'ambito del riparto del fondo unico per lo spettacolo di cui allalegge 30 aprile 1985, n. 163e successive modificazioni.

13. Nel decreto di cui al comma 8 può essere previsto il trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali di funzioni attualmente svolte dalla società di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dallalegge 23 giugno 1993, n. 202. Con lo stesso decreto sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane e strumentali, nonché quelle finanziarie a legislazione vigente da attribuire al Ministero per i beni e le attività culturali mediante corrispondente riduzione del trasferimento a favore di Cinecittà Luce s.p.a. Per il trasferimento delle funzioni previsto dal secondo periodo, i dipendenti a tempo indeterminato, non aventi qualifica dirigenziale, attualmente in servizio presso la società di cui al terzo periodo del presente comma, che non siano trasferiti alla società di cui al comma 6, ai sensi del comma 8, sono inquadrati nei ruoli del Ministero per i beni e le attività culturali sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata nel medesimo decreto di cui al presente comma e previo espletamento di apposita procedura selettiva di verifica dell'idoneità; il Ministero per i beni e le attività culturali provvede conseguentemente a rideterminare le proprie dotazioni organiche in misura corrispondente al personale effettivamente trasferito; i dipendenti inquadrati mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

14. Tutte le operazioni compiute in attuazione dei commi dal 6 al 13 del presente articolo sono esenti da qualunque imposta diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato.

15. L'articolo 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dallalegge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che le amministrazioni di destinazione subentrano direttamente nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli enti soppressi, senza che tali enti siano previamente assoggettati a una procedura di liquidazione.

16. Il corrispettivo previsto dall'articolo 6, comma 16, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dallalegge 30 luglio 2010, n. 122, è versato entro il 15 dicembre 2011; al citato comma 16, settimo periodo, le parole da: «d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministero dell'economia e delle finanze ed il terzo, con funzioni di presidente, d'intesa dalla società trasferitaria ed il predetto Ministero dell'economia e delle finanze».

17. L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) è soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

18. È istituita l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, denominata «ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italia-

ne», ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.
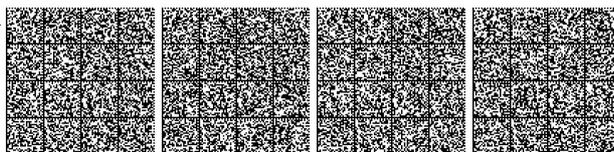
18-*bis*. I poteri di indirizzo in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane sono esercitati dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro degli affari esteri. Le linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, anche per quanto riguarda la programmazione delle risorse, comprese quelle di cui al comma 19, sono assunte da una cabina di regia, costituita senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, copresieduta dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dello sviluppo economico e, per le materie di propria competenza, dal Ministro con delega al turismo e composta dal Ministro dell'economia e delle finanze, o da persona dallo stesso designata, dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, o da persona dallo stesso designata, dal presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dai presidenti, rispettivamente, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, della Confederazione generale dell'industria italiana, di R.E.TE. Imprese Italia, di Alleanza delle Cooperative italiane e dell'Associazione bancaria italiana.

19. Le funzioni attribuite all'ICE dalla normativa vigente e le inerenti risorse di personale, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale, al Ministero dello sviluppo economico, il quale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è conseguentemente riorganizzato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e all'Agenzia di cui al comma precedente. Le risorse già destinate all'ICE per il finanziamento dell'attività di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero, come determinate nellaTabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono trasferite in un apposito Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese, da istituire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

20. L'Agenzia opera al fine di sviluppare l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché la commercializzazione dei beni e dei servizi italiani nei mercati internazionali, e di promuovere l'immagine del prodotto italiano nel mondo. L'Agenzia svolge le attività utili al perseguimento dei compiti ad essa affidati e, in particolare, offre servizi di informazione, assistenza e consulenza alle imprese italiane che operano nel commercio internazionale e promuove la cooperazione nei settori industriale, agricolo e agro-alimentare, della distribuzione e del terziario, al fine di incrementare la presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali. Nello svolgimento delle proprie attività, l'Agenzia opera in stretto raccordo con le regioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni imprenditoriali e gli altri soggetti pubblici e privati interessati. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono indicate le modalità applicative e la struttura amministrativa responsabile per assicurare alle singole imprese italiane ed estere l'assistenza e il raccordo con i soggetti pubblici e le possibilità di accesso alle agevolazioni disponibili per favorire l'operatività delle stesse imprese nei settori e nelle aree di interesse all'estero.

21. Sono organi dell'Agenzia il presidente, nominato, al proprio interno, dal consiglio di amministrazione, il consiglio di amministrazione, costituito da cinque membri, di cui uno con funzioni di presidente, e il collegio dei revisori dei conti. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico. Uno dei cinque membri è designato dal Ministro degli affari esteri. I membri del consiglio di amministrazione sono scelti tra persone dotate di indiscusse moralità e indipendenza, alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore. La carica di componente del consiglio di amministrazione è incompatibile con incarichi politici elettivi. Le funzioni di controllo di regolarità amministrativo-contabile e di verifica sulla regolarità della gestione dell'Agenzia sono affidate al collegio dei revisori, composto di tre membri ed un membro supplente, designati dai Ministeri dello sviluppo economico, degli affari esteri e dell'economia e delle finanze, che nomina anche il supplente. La presidenza del collegio spetta al rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze. I membri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. All'Agenzia si applica ildecreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. È esclusa l'applicabilità della disciplina della revisione legale di cui aldecreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

22. Il direttore generale svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura dell'Agenzia, secondo le modalità ed i limiti previsti dallo statuto. Formula, d'intesa con il Presidente, proposte al consiglio di amministrazione, dà attuazione ai programmi e alle deliberazioni approvate dal consiglio di amministrazione ed alle disposizioni operative del presidente, assicurando altresì gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo, relativi alle attività dell'Agenzia ed al perseguimento delle sue finalità istituzionali. Il direttore generale è nominato per un periodo di quattro anni, rinnovabili per una sola volta. Al direttore generale non si applica il comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

23. I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione sono determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in conformità alle norme di contenimento della spesa pubblica e, comunque, entro i limiti di quanto previsto per enti di similari dimensioni. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono coperti nell'ambito delle risorse di cui ai commi 26-*bis*, primo periodo, 26-*ter* e 26-*quater*. Se dipendenti di amministrazioni pubbliche, ai membri del consiglio di amministrazione si applica il comma 5 dell'articolo 1 del presente decreto.

24. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia delibera lo statuto, il regolamento di organizzazione, di contabilità, la dotazione organica del personale, nel limite massimo di 450 unità, ed i bilanci. Detti atti sono trasmessi ed approvati dai Ministeri vigilanti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, che possono formulare i propri rilievi entro novanta giorni per lo statuto ed entro sessanta giorni dalla ricezione per i restanti atti. Il piano annuale di attività è definito tenuto conto delle proposte provenienti, attraverso il Ministero degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e consolari.

25. L'Agenzia opera all'estero nell'ambito delle Rappresentanze diplomatiche e consolari con modalità stabilite con apposita convenzione stipulata tra l'Agenzia, il Ministero degli affari esteri e il Ministero dello sviluppo economico. Il personale dell'Agenzia all'estero - è individuato, sentito il Ministero degli Affari Esteri, nel limite di un contingente massimo definito nell'ambito della dotazione organica di cui al comma 24 - e può essere accreditato, previo nulla osta del Ministero degli affari esteri, secondo le procedure previste dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in conformità alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari e tenendo conto delle consuetudini esistenti nei Paesi di accreditamento. Il funzionario responsabile dell'ufficio è accreditato presso le autorità locali in lista diplomatica. Il restante personale è notificato nella lista del personale tecnico-amministrativo. Il personale dell'Agenzia all'estero opera nel quadro delle funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento dei Capi missione, in linea con le strategie di internazionalizzazione delle imprese definite dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero degli affari esteri.

26. In sede di prima applicazione, con i decreti di cui al comma 26-*bis*, è trasferito all'Agenzia un contingente massimo di 450 unità, provenienti dal personale dipendente a tempo indeterminato del soppresso istituto, da individuarsi sulla base di una valutazione comparativa per titoli. Il personale locale, impiegato presso gli uffici all'estero del soppresso istituto con rapporti di lavoro, anche a tempo indeterminato, disciplinati secondo l'ordinamento dello Stato estero, è attribuito all'Agenzia. I contratti di lavoro del personale locale sono controfirmati dal titolare della Rappresentanza diplomatica, nel quadro delle sue funzioni di vigilanza e direzione, al fine dell'impiego del personale in questione nell'ambito della Rappresentanza stessa.

26-*bis*. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro degli affari esteri per le materie di sua competenza, si provvede, nel rispetto di quanto previsto dal comma 26 e dalla lettera *b)* del comma 26-*sexies*, all'individuazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie, nonché dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al soppresso istituto, da trasferire all'Agenzia e al Ministero dello sviluppo economico. Con i medesimi decreti si provvede a rideterminare le dotazioni organiche del Ministero dello sviluppo economico in misura corrispondente alle unità di personale in servizio a tempo indeterminato trasferito. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

26-*ter*. A decorrere dall'anno 2012, la dotazione del Fondo di cui al comma 19 è determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed è destinata all'erogazione all'Agenzia di un contributo annuale per il finanziamento delle attività di promozione all'estero e di internazionalizzazione delle imprese italia-

ne. A decorrere dall'anno 2012 è altresì iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito capitolo destinato al finanziamento delle spese di funzionamento, la cui dotazione è determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196e di un apposito capitolo per il finanziamento delle spese di natura obbligatoria della medesima Agenzia. Il contributo erogato per il finanziamento delle attività di promozione all'estero e di internazionalizzazione delle imprese italiane non può essere utilizzato a copertura delle spese fisse per il personale dipendente.
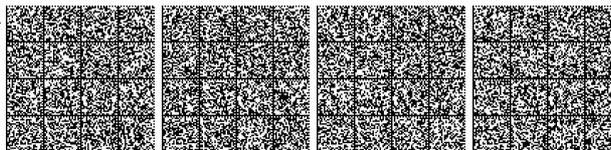
26-*quater*. Le entrate dell'Agenzia sono costituite, oltre che dai contributi di cui al comma 26-*ter*, da:

a) eventuali assegnazioni per la realizzazione di progetti finanziati parzialmente o integralmente dall'Unione europea;

b) corrispettivi per servizi prestati agli operatori pubblici o privati e compartecipazioni di terzi alle iniziative promozionali;

c) utili delle società eventualmente costituite o partecipate;

d) altri proventi patrimoniali e di gestione.

26-*quinquies*. L'Agenzia provvede alle proprie spese di funzionamento e alle spese relative alle attività di promozione all'estero e internazionalizzazione delle imprese italiane nei limiti delle risorse finanziarie di cui ai commi 26-*bis*, 26-*ter* e 26-*quater*.

26-*sexies*. Sulla base delle linee guida e di indirizzo strategico determinate dalla cabina di regia di cui al comma 18-*bis*, adottate dal Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero degli affari esteri per quanto di competenza, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia provvede entro sette mesi dalla costituzione a:

a) una riorganizzazione degli uffici di cui al comma 25 mantenendo in Italia soltanto gli uffici di Roma e Milano. Il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia, le regioni e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono definire opportune intese per individuare la destinazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate alle sedi periferiche soppresse;

b) una rideterminazione delle modalità di svolgimento delle attività di promozione fieristica, al fine di conseguire risparmi nella misura di almeno il 20 per cento della spesa media annua per tali attività registrata nell'ultimo triennio;

c) una concentrazione delle attività di promozione sui settori strategici e sull'assistenza alle piccole e medie imprese.

26-*septies*. I dipendenti a tempo indeterminato del soppresso istituto, fatto salvo quanto previsto per il personale di cui al comma 26 e dalla lettera *a)* del comma 26-*sexies*, sono inquadrati nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico, sulla base di apposite tabelle di corrispondenza approvate con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, assicurando l'invarianza della spesa complessiva. L'eventuale trasferimento di dipendenti alle Regioni o alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ha luogo in conformità con le intese di cui al comma 26-*sexies* , lettera *a)* senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

26-*octies*. I dipendenti trasferiti al Ministero dello sviluppo economico e all'Agenzia di cui al comma 18 mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza nonché il trattamento economico fondamentale e accessorio limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero e dell'Agenzia, disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dei ministeri, ai dipendenti trasferiti è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

26-*novies*. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

26-*decies*. Il controllo sulla gestione finanziaria dell'Agenzia è esercitato dalla Corte dei conti, ai sensi dellalegge 21 marzo 1958, n. 259, con le modalità di cui all'articolo 12 della legge stessa.

27. Lalegge 25 marzo 1997, n. 68, è abrogata.

28. Al fine di conseguire gli obiettivi di crescita del settore ippico, di riduzione della spesa di funzionamento, di incremento dell'efficienza e di miglioramento della qualità dei servizi, nonché di assicurare la trasparenza e l'imparzialità nello svolgimento delle attività di gara del settore, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel rispetto di quanto previsto daldecreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dallalegge 30 luglio 2010, n. 122, l'UNIRE è trasformato in Agenzia per lo sviluppo del settore ippico - ASSI con il compito di promuovere l'incremento e il miglioramento qualitativo e quantitativo delle razze equine, gestire i libri genealogici, revisionare i meccanismi di programmazione delle corse, delle manifestazioni e dei piani e programmi allevatoriali, affidare, ai sensi deldecreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il servizio di diffusione attraverso le reti nazionali ed interregionali delle riprese televisive delle corse, valutare le strutture degli ippodromi e degli impianti di allevamento, di allenamento e di addestramento, secondo parametri internazionalmente riconosciuti. L'ASSI subentra nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi dell'UNIRE. Il potere di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia è esercitato dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. L'incarico di direttore generale, nonché quello di componente del comitato direttivo e del collegio dei revisori dell'Agenzia ha la durata di tre anni.

29. Il personale dell'UNIRE con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, prosegue il proprio rapporto con l'Agenzia. La consistenza numerica complessiva di tale personale costituisce il limite massimo della dotazione organica dell'Agenzia. Nei confronti del personale dell'Agenzia continua ad applicarsi la disciplina prevista dai contratti collettivi nazionali del comparto degli enti pubblici non economici e dell'Area VI della dirigenza. All'Agenzia sono altresì trasferite le risorse finanziarie previste a carico del bilancio dello Stato per l'UNIRE."

Note all'art. 6:

— La direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977 relativa alla formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti è pubblicata nellaGU L 199 del 6.8.1977, pagg. 32–33.

— Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e successive modificazioni (Disciplina delle spese da effettuarsi all'estero dal Ministero degli affari esteri):

"Art. 5. Presso sedi all'estero, da individuarsi con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro, sono costituiti conti correnti valuta Tesoro.

A detti conti affluiscono le entrate consolari, le eccedenze sui finanziamenti di cui all'articolo 2, nonché, su indicazione del Ministero del tesoro, altre entrate dello Stato realizzate all'estero.

Per la gestione di detti fondi vengono aperti conti correnti presso locali istituti bancari di fiducia.

Le ricevute dei versamenti ai conti correnti valuta Tesoro delle entrate consolari costituiscono per gli agenti della riscossione che hanno effettuato detti versamenti, quietanze liberatorie da allegarsi a discarico delle rispettive contabilità.

I conti correnti valuta Tesoro sono gestiti sotto la vigilanza della Direzione generale del tesoro - portafoglio dello Stato, cui vengono presentate situazioni trimestrali, corredate dall'estratto conto bancario, trasmesse in copia al Ministero degli affari esteri ed alla coesistente ragioneria centrale.

A seguito di motivata richiesta formulata dalle sedi all'estero ed in attesa dell'accreditamento dei finanziamenti ministeriali di cui all'articolo 2, la competente direzione generale del Ministero degli affari esteri può autorizzare, previa comunicazione al competente Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari a prelevare somme dai rispettivi conti correnti valuta Tesoro per far fronte alle esigenze delle sedi stesse.

Ad operazione effettuata viene disposto il versamento all'entrata del controvalore in euro dell'importo prelevato seguendo le procedure previste dall'articolo 6 della presente legge e daiD.M. 6 agosto 2003del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicati nella Gazzetta Ufficialen. 197 del 26 agosto 2003, di attuazione degli articoli 3, 6 e 7 del regolamento di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. Dell'avvenuto versamento viene data comunicazione, a cura della competente direzione generale del Ministero degli affari esteri, al Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri.

La Direzione generale del tesoro - portafoglio dello Stato, compatibilmente con le disposizioni valutarie locali, autorizza il trasferimento in Italia delle disponibilità in valuta esistenti sui conti correnti valuta Tesoro per il successivo versamento del loro controvalore in lire all'entrata dello Stato.".

— Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 11 della citata legge n. 196 del 2009:

"3. La legge di stabilità contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato dal bilancio pluriennale. Essa non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale. In particolare, essa indica:

a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni contabili e debitorie pregresse specificamente indicate;

b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, afferenti a imposte dirette e indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto di norma dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione. È fatto salvo quanto previsto dallalegge 5 maggio 2009, n. 42, con riferimento ai tributi, alle addizionali e alle compartecipazioni delle regioni e degli enti locali;

c) gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 18e le corrispondenti tabelle;

d) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, con esclusione delle spese obbligatorie;

e) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni;

f) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente;

g) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico. Il suddetto importo, per la parte non utilizzata al termine dell'esercizio, è conservato nel conto dei residui fino alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei provvedimenti negoziali;

h) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di stabilità dalle leggi vigenti;

i) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, fatto salvo quanto previsto dalla lettera *m)*;

l) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 17, comma 13;

m) le norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione del Patto di stabilità interno, come definito ai sensi degliarticoli 8, comma 2, e 10-*bis*, comma 1, lettera *d)*, nonché a realizzare il Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente legge.".

— Si riporta il testo vigente del comma 9 dell'articolo 15 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo):

"9. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio successivo. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, può apportare variazioni compensative tra capitoli di spesa, in termini di competenza e cassa, iscritti nella rubrica dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri di cui all'articolo 14, comma 1, letteraa), cui affluiscono i mezzi finanziari già destinati al Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo".

Note all'art. 7:

Comma 5.

— Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321 (Disposizioni urgenti per le attività produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421:

"9.Cooperazione aerospaziale.

1.

2. Allo scopo di integrare le finalità e gli obiettivi dell'ASI e del CIRA, in una strategia complessiva aeronautica e spaziale compatibile con la pianificazione strategica pluriennale dell'ASI, il Governo assumerà provvedimenti idonei a realizzare una migliore e più efficiente utilizzazione delle strutture di ricerca pubbliche del settore aerospaziale. Il termine di cui all'art.1, comma 1, dellaL. 31 maggio 1995, n. 233, è prorogato fino alla costituzione degli organi dell'ASI, e comunque non oltre il 31 dicembre 1996.

3. La parte annuale di risorse eventualmente non utilizzata per gli anni 1994 e successivi per le finalità di cui allalegge 14 febbraio 1991, n. 46, è destinata al perseguimento degli obiettivi di cui allalegge 16 maggio 1989, n. 184, ed è corrisposta con i criteri e le modalità di cui alla legge stessa. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".

Note all'art. 8:

Comma 3.

— Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001 (Istituzione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno di un capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle eventuali deficienze di alcuni capitoli relativi all'Amministrazione della pubblica sicurezza):

"Art. 1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno è istituito un capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle eventuali deficienze dei capitoli dello stato di previsione medesimo, indicati in apposita tabella da approvarsi con la legge di bilancio.

I prelevamenti di somme da tale fondo, con la conseguente iscrizione nei capitoli suddetti, sono fatti con decreto del Ministro per il tesoro da registrarsi alla Corte dei conti.

Per l'anno finanziario 1969 la dotazione del fondo è fissata in milioni 1.500 e viene costituita mediante le seguenti riduzioni degli stanziamenti dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno stesso:

Capitolo1446................L.400.000.000

»1452................»300.000.000

»1459................»500.000.000

»1469................»300.000.000

I capitoli a favore dei quali possono farsi prelevamenti dal detto fondo, per l'anno finanziario 1969, sono indicati nell'annessa tabella.".

Comma 4.

— Si riporta il testo dell'articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali):

"Art. 61.Riduzione dei trasferimenti erariali agli enti locali.

1. A decorrere dall'anno 1999, il fondo ordinario spettante alle province è ridotto di un importo pari al gettito complessivo riscosso nell'anno 1999 per l'imposta sulle assicurazioni di cui al comma 1 dell'articolo 60, ridotto dell'importo corrispondente all'incremento medio nazionale dei premi assicurativi registrato nell'anno 1999, rispetto all'anno 1998, secondo dati di fonte ufficiale. La dotazione del predetto fondo è, per l'anno 1999, inizialmente ridotta, in base ad una stima del gettito annuo effettuata, sulla base dei dati disponibili, dal Ministero delle finanze, per singola provincia, e comunicata ai Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno. Sulla base dei dati finali, comunicati dal Ministero delle finanze ai predetti Ministeri, sono determinate le riduzioni definitive della dotazione del predetto fondo, per singola provincia, e sono introdotte le eventuali variazioni di bilancio. Il Ministero dell'interno provvede, con seconda e la terza rata dei contributi ordinari relativi al 2000, ad operare i conguagli e a determinare in via definitiva l'importo annuo del contributo ridotto spettante ad ogni provincia a decorrere dal 1999.

2. A decorrere dall'anno 1999 il fondo ordinario spettante alle province è altresì ridotto di un importo pari al gettito previsto per il predetto anno per imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico di cui allalegge 23 dicembre 1977, n. 952. La riduzione della dotazione del predetto fondo è operata con la legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1999 ed è effettuata, nei confronti di ciascuna provincia, dal Ministero dell'interno in base ai dati comunicati dal Ministero delle finanze

entro il 30 giugno 1998, determinati ripartendo il gettito previsto per il 1999 tra le singole provincie in misura percentualmente corrispondente al gettito riscosso nel 1997 a ciascuna di esse imputabile. La riduzione definitiva delle dotazioni del predetto fondo è altresì operata sulla base dei dati definitivi dell'anno 1998 relativi all'imposta di cui al presente comma, comunicati dal Ministero delle finanze al Ministero dell'interno entro il 30 settembre 1999.

3. Le somme eventualmente non recuperate, per insufficienza dei contributi ordinari, sono portate in riduzione dei contributi a qualsiasi titolo dovuti al singolo ente locale dal Ministero dell'interno. La riduzione è effettuata con priorità sui contributi di parte corrente.

4. Le riduzioni dei contributi statali e i gettiti dei tributi previsti dal presente articolo sono determinati con riferimento alle provincie delle regioni a statuto ordinario. Per le regioni a statuto speciale le operazioni di riequilibrio di cui aldecreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, si applicano solo dopo il recepimento delle disposizioni dell'articolo 60 e del presente articolo nei rispettivi statuti.".

— Si riporta il testo del comma 11 dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133 e successive modificazioni (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale):

"11. I trasferimenti alle province sono decurtati in misura pari al maggior gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota di 18 lire per kWh dell'addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica. Nel caso in cui la capienza dei trasferimenti fosse insufficiente al recupero dell'intero ammontare dell'anzidetto maggior gettito, si provvede mediante una riduzione dell'ammontare di devoluzione dovuta dell'imposta sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. I trasferimenti ai comuni sono variati in diminuzione o in aumento in misura pari alla somma del maggiore o minore derivante dall'applicazione delle aliquote di cui alle letterea) *eb)* del comma 2 dell'articolo6deldecreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dallalegge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dal comma 9 del presente articolo, e delle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 10 del presente articolo, diminuita del mancato gettito derivante dall'abolizione dell'addizionale comunale sul consumo di energia elettrica nei luoghi diversi dalle abitazioni.".

— Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico):

"5. A decorrere dall'anno in cui hanno effetto le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si procede alla progressiva riduzione dei trasferimenti statali a favore degli enti locali in misura pari alle spese comunque sostenute dagli stessi enti nell'anno finanziario precedente a quello dell'effettivo trasferimento del personale; i criteri e le modalità per la determinazione degli oneri sostenuti dagli enti locali sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, emanato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della pubblica istruzione e per la funzione pubblica, sentite l'ANCI, l'UNCEM e l'UPI."

Comma 5.

— Si riporta il testo del comma 1328 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):

"1328. Al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti, l'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili, di cui all'articolo2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, è incrementata a decorrere dall'anno 2007 di 50 centesimi di euro a passeggero imbarcato. Un apposito fondo, alimentato dalle società aeroportuali in proporzione al traffico generato, concorre al medesimo fine per 30 milioni di euro annui. Con decreti del Ministero dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità «Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno.".

Comma 7.

— Per il riferimento al testo dell'articolo 26 della legge n. 196 del 2009 vedasi in Note all'art. 2, comma 7.

Comma 8.

— Si riporta il testo degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi):

"Art. 55. Il patrimonio degli ex economati dei benefici vacanti e dei fondi di religione di cui all'articolo18dellalegge 27 maggio 1929, n. 848, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma e delle Aziende speciali di culto, denominate Fondo clero veneto - gestione clero curato, Fondo clero veneto - gestione grande cartella, Azienda speciale di culto della Toscana, Patrimonio ecclesiastico di Grosseto, è riunito dal 1° gennaio, 1987 in patrimonio unico con la denominazione di Fondo edifici di culto.

Il Fondo edifici di culto succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli enti, aziende e patrimoni predetti.".

"Art.69. I patrimoni della Basilica di San Francesco di Paola in Napoli, della cappella di San Pietro nel palazzo ex reale di Palermo e della chiesa di San Gottardo annessa al palazzo ex reale di Milano sono trasferiti, con i relativi oneri, al Fondo edifici di culto."

Comma 9.

— Si riporta il testo del comma 562 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):

"562. Al fine della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006.".

— Si riporta il testo dell'articolo 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222:

"Art.34.Estensione dei benefici riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo, previsti dallalegge 3 agosto 2004, n. 206, alle vittime del dovere a causa di azioni criminose e alle vittime della criminalità organizzata, nonchè ai loro familiari superstiti. Ulteriori disposizioni a favore delle vittime del terrorismo.

1. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo1, commi 563 e 564, dellalegge 23 dicembre 2005, n. 266, ed alle vittime della criminalità organizzata, di cui all'articolo1dellalegge 20 ottobre 1990, n. 302, ed ai loro familiari superstiti sono corrisposte le elargizioni di cui all'articolo5, commi 1 e 5, dellalegge 3 agosto 2004, n. 206. Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite. L'onere recato dal presente comma è valutato in 173 milioni di euro per l'anno 2007, 2,72 milioni di euro per l'anno 2008 e 3,2 milioni di euro a decorrere dal 2009.

2. Il Ministero dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, informando tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo11-*ter*, comma 7, dellalegge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), dellalegge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al primo periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

2-*bis*. Ai cittadini italiani appartenenti o non appartenenti alle Forze dell'ordine, alla magistratura e ad altri organi dello Stato, colpiti dalla eversione armata per le loro idee e per il loro impegno morale, il Presidente della Repubblica concede la onorificenza di «vittima del terrorismo» con la consegna di una medaglia ricordo in oro.

2-*ter*. L'onorificenza di cui al comma 2-bisè conferita alle vittime del terrorismo ovvero, in caso di decesso, ai parenti e affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno.

2-*quater*. Al fine di ottenere la concessione dell'onorificenza, le vittime del terrorismo o, in caso di decesso, i loro parenti e affini entro il secondo grado, presentano domanda alla prefettura di residenza o al Ministero dell'interno, anche per il tramite delle associazioni rappresentative delle vittime del terrorismo.

2-*quinquies*. L'onorificenza è conferita alla vedova o ai figli in caso di decesso del titolare. Nel caso la vittima non sia coniugata, o non abbia figli, viene conferita ai parenti e affini entro il secondo grado.

2-*sexies*. Le domande e i documenti occorrenti per ottenere l'onorificenza sono esenti da imposta di bollo e da qualunque altro diritto.
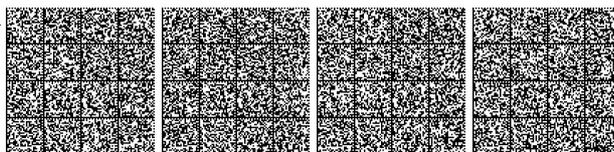
2-*septies*. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite:

a) le caratteristiche della medaglia di cui al comma 2-*bis*.

b) le condizioni previste per il conferimento dell'onorificenza; il possesso delle predette condizioni è provato con dichiarazione, anche contestuale alla domanda, sottoscritta dall'interessato, con firma autenticata dal segretario comunale o da altro impiegato incaricato dal sindaco.

3. Allalegge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della presente legge, sono ricomprese fra gli atti di terrorismo le azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico»;

b) all'articolo 2, comma 1, le parole da: «si applica» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «la retribuzione pensionabile va rideterminata incrementando la medesima di una quota del 7,5 per cento»;

c) all'articolo 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-*bis*. Ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti spetta, a titolo di trattamento equipollente al trattamento di fine rapporto, un'indennità calcolata applicando l'aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari a dieci volte la media dei redditi, da lavoro autonomo ovvero libero professionale degli ultimi cinque anni di contribuzione, rivalutati, ai sensi dell'articolo3, comma 5, deldecreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, aumentata del 7,5 per cento. La predetta indennità è determinata ed erogata in unica soluzione nell'anno di decorrenza della pensione».

3-*bis*. La decorrenza dei benefici di cui al comma 3 è la medesima delle disposizioni di cui agliarticoli2e3dellalegge 3 agosto 2004, n. 206.

3-*ter*. L'onere derivante dai commi 3 e 3-bisè valutato in 2 milioni di euro per l'anno 2007, in 0,9 milioni di euro per l'anno 2008 e in 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

3-*quater*. Gli enti previdenziali privati gestori di forme pensionistiche obbligatorie provvedono, per la parte di propria competenza, al pagamento dei benefici di cui allalegge 3 agosto 2004, n. 206, in favore dei propri iscritti aventi diritto ai suddetti benefici, fornendo rendicontazione degli oneri finanziari sostenuti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il predetto Ministero provvede a rimborsare gli enti citati nei limiti di spesa previsti dalla predettalegge n. 206 del 2004.".

— Si riporta il testo del comma 106 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):

"106. Allalegge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 2, le parole: «calcolata in base all'ultima retribuzione» sono sostituite dalle seguenti: «in misura pari all'ultima retribuzione»;

b) all'articolo 5, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai figli maggiorenni superstiti, ancorché non conviventi con la vittima alla data dell'evento terroristico, è altresì attribuito, a decorrere dal 26 agosto 2004, l'assegno vitalizio non reversibile di cui all'articolo2dellalegge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni»;

c) all'articolo 9, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai medesimi soggetti è esteso il beneficio di cui all'articolo1dellalegge 19 luglio 2000, n. 203»;

d) all'articolo 15, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I benefici di cui alla presente legge si applicano anche agli eventi verificatisi all'estero a decorrere dal 1° gennaio 1961, dei quali sono stati vittime cittadini italiani residenti in Italia al momento dell'evento»;

e) all'articolo 16, comma 1, dopo le parole: «dall'attuazione della presente legge» sono inserite le seguenti: «, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, secondo periodo»."

Comma 10.

Il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" è pubblicato nella Gazz. Uff. 23 marzo 2011, n. 67.

Il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 recante "Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario" è pubblicato nella Gazz. Uff. 12 maggio 2011, n. 109.

Comma 11.

— Si riporta il testo del comma 2-*ter* dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero):

"2-*ter*. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, che stabilisce altresì le modalità del versamento nonché le modalità di attuazione della disposizione di cui all'articolo 14-*bis*, comma 2. Non è richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari.".

— Si riporta il testo dell'articolo 14-*bis* del citato decreto legislativo n. 286 del 1998:

"Art. 14-*bis*. (Fondo rimpatri).

In vigore dal 8 agosto 2009.

1. È istituito, presso il Ministero dell'interno, un Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.

2. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono la metà del gettito conseguito attraverso la riscossione del contributo di cui all' articolo 5, comma 2-*ter*, nonché i contributi eventualmente disposti dall'Unione europea per le finalità del Fondo medesimo. La quota residua del gettito del contributo di cui all' articolo 5, comma 2-*ter*, è assegnata allo stato di previsione del Ministero dell'interno, per gli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno.".

Comma 12.

— Si riporta il testo dell'articolo 14-*ter* del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni:

"Art. 14-*ter*. (Programmi di rimpatrio assistito)

1. Il Ministero dell'interno, nei limiti delle risorse di cui al comma 7, attua, anche in collaborazione con le organizzazioni internazionali o intergovernative esperte nel settore dei rimpatri, con gli enti locali e con associazioni attive nell'assistenza agli immigrati, programmi di rimpatrio volontario ed assistito verso il Paese di origine o di provenienza di cittadini di Paesi terzi, salvo quanto previsto al comma 3.

2. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le linee guida per la realizzazione dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito, fissando criteri di priorità che tengano conto innanzitutto delle condizioni di vulnerabilità dello straniero di cui all'articolo 19, comma 2-*bis*, nonché i criteri per l'individuazione delle organizzazioni, degli enti e delle associazioni di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Nel caso in cui lo straniero irregolarmente presente nel territorio è ammesso ai programmi di rimpatrio di cui al comma 1, la prefettura del luogo ove egli si trova ne dà comunicazione, senza ritardo, alla competente questura, anche in via telematica. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti emessi ai sensi degli articoli 10, comma 2, 13, comma 2 e 14, comma 5-*bis*. È sospesa l'efficacia delle misure eventualmente adottate dal questore ai sensi degli articoli 13, comma 5.2, e 14, comma 1-*bis*. La questura, dopo avere ricevuto dalla prefettura la comunicazione, anche in via telematica, dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa l'autorità giudiziaria competente per l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-*bis*, ai fini di cui al comma 5 del medesimo articolo.

4. Nei confronti dello straniero che si sottrae al programma di rimpatrio, i provvedimenti di cui al comma 3 sono eseguiti dal questore con l'accompagnamento immediato alla frontiera, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, anche con le modalità previste dall'articolo 14.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli stranieri che:

a) hanno già beneficiato dei programmi di cui al comma 1;

b) si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 4, lettere *a)*, *d)* e *f)* ovvero nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 4-*bis*, lettere *d)* ed *e)*;

c) siano destinatari di un provvedimento di espulsione come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale ovvero di un provvedimento di estradizione o di un mandato di arresto europeo o di un mandato di arresto da parte della Corte penale intenazionale.

6. Gli stranieri ammessi ai programmi di rimpatrio di cui al comma 1 trattenuti nei Centri di identificazione ed espulsione rimangono

nel Centro fino alla partenza, nei limiti della durata massima prevista dall'articolo 14, comma 5.

7. Al finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario assistito di cui al comma 1 si provvede nei limiti:

a) delle risorse disponibili del Fondo rimpatri, di cui all'articolo 14-*bis*, individuate annualmente con decreto del Ministro dell'interno;

b) delle risorse disponibili dei fondi europei destinati a tale scopo, secondo le relative modalità di gestione.".

Comma 14.

— Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:

"Art. 7 Soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di enti

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e il coordinamento stabile delle attività previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attività, l'IPSEMA e l'ISPESL sono soppressi e le relative funzioni sono attribuite all'INAIL, sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute; l'INAIL succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

2. Al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni in materia di previdenza e assistenza, ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attività, l'IPOST è soppresso.

3. Le funzioni dell'IPOST sono trasferite all'INPS, sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; l'INPS succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

3-*bis*. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni in materia di previdenza e assistenza, l'Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM), istituito in base al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, ratificato dalla legge 21 marzo 1953, n. 90, e successive modificazioni, è soppresso e le relative funzioni sono attribuite all'INPDAP che succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

4. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, nonché, per quanto concerne la soppressione dell'ISPESL, con il Ministro della salute, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero, per l'ENAM, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono trasferite le risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti soppressi, sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura delle relative gestioni alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge ovvero, per l'ENAM, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Le dotazioni organiche dell'INPS e dell'INAIL sono incrementate di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite in servizio presso gli enti soppressi. In attesa della definizione dei comparti di contrattazione in applicazione dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale transitato dall'ISPESL continua ad applicarsi il trattamento giuridico ed economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto ricerca e dell'area VII. Nell'ambito del nuovo comparto di contrattazione di riferimento per gli enti pubblici non economici da definire in applicazione del menzionato articolo 40, comma 2, può essere prevista un'apposita sezione contrattuale per le professionalità impiegate in attività di ricerca scientifica e tecnologica. Per i restanti rapporti di lavoro, l'INPS e l'INAIL subentrano nella titolarità dei relativi rapporti.

5-*bis*. Nelle more dell'effettiva costituzione del polo della salute e della sicurezza dei lavoratori, il direttore generale di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, rimane in carica fino al completamento delle iniziative correlate alla fase transitoria, e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, per consentire l'ordinato trasferimento di cui al comma 4. Ai predetti fini, per l'esercizio delle funzioni di ricerca di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a valere sui posti della consistenza organica trasferita ai sensi del comma 4, può essere affidato un incarico di livello dirigenziale generale ad un soggetto in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 2002, anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

6. I posti corrispondenti all'incarico di componente dei Collegi dei sindaci, in posizione di fuori ruolo istituzionale, soppressi ai sensi dei commi precedenti, sono trasformati in posti di livello dirigenziale generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Gli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti presso i collegi dei sindaci ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, riferiti a posizioni soppresse per effetto dei commi precedenti, cessano dalla data di adozione dei provvedimenti previsti dal comma 4 e ai dirigenti ai quali non sia riattribuito il medesimo incarico presso il Collegio dei sindaci degli enti riordinati ai sensi del presente articolo è conferito dall'Amministrazione di appartenenza un incarico di livello dirigenziale generale.

7. All'art. 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«Sono organi degli Enti:

a) il presidente;

b) il consiglio di indirizzo e vigilanza;

c) il collegio dei sindaci;

d) il direttore generale.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza ed è scelto in base a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'Ente. E' nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei Ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Contestualmente alla richiesta di parere prevista dalle predette disposizioni, si provvede ad acquisire l'intesa del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Ente, che deve intervenire nel termine di trenta giorni. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro tale termine, il Consiglio dei Ministri può comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato.»;

c) al comma 4, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Almeno trenta giorni prima della naturale scadenza ovvero entro dieci giorni dall'anticipata cessazione del presidente, il consiglio di indirizzo e vigilanza informa il Ministro del lavoro e delle politiche sociali affinché si proceda alla nomina del nuovo titolare.»;

d) al comma 5, primo e secondo periodo, le parole «il consiglio di amministrazione» e «il consiglio» sono sostituite dalle parole «il presidente»; sono eliminati gli ultimi tre periodi del medesimo comma 5, dall'espressione «Il consiglio è composto» a quella «componente del consiglio di vigilanza.»;

e) al comma 6, l'espressione «partecipa, con voto consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione e può assistere a quelle del consiglio di vigilanza» è sostituita dalla seguente «può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza»;

f) al comma 8, è eliminata l'espressione da «il consiglio di amministrazione» a «funzione pubblica»;

g) al comma 9, l'espressione «con esclusione di quello di cui alla lettera *e)*» è sostituita dalla seguente «con esclusione di quello di cui alla lettera *d)*»;

h) è aggiunto il seguente comma 11:

«Al presidente dell'Ente è dovuto, per l'esercizio delle funzioni inerenti alla carica, un emolumento onnicomprensivo stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».

8. Le competenze attribuite al consiglio di amministrazione dalle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, nella legge 9 marzo 1989, n. 88, nel decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, nel decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 366 e da qualunque altra norma riguardante gli Enti pubblici di previdenza ed assistenza di cui all'art. 1, comma 1,

del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono devolute al Presidente dell'Ente, che le esercita con proprie determinazioni.

9. Con effetto dalla ricostituzione dei consigli di indirizzi e vigilanza di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, il numero dei rispettivi componenti è ridotto in misura non inferiore al trenta per cento.

10. Con effetto dalla ricostituzione dei comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui all'articolo 1, primo comma, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e successive modificazioni, nonché dei comitati previsti dagli articoli 33 e 34 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, il numero dei rispettivi componenti è ridotto in misura non inferiore al trenta per cento.

11. A decorrere dal 1° luglio 2010, gli eventuali gettoni di presenza corrisposti ai componenti dei comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui all'articolo 2, comma 1, punto 4), della legge 9 marzo 1989, n. 88, non possono superare l'importo di euro 30,00 a seduta.

12. A decorrere dal 1° luglio 2010, l'attività istituzionale degli organi collegiali di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, nonché la partecipazione all'attività istituzionale degli organi centrali non dà luogo alla corresponsione di alcun emolumento legato alla presenza (gettoni e/o medaglie).

13. I regolamenti che disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento degli Enti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono adeguati alle modifiche apportate al medesimo provvedimento normativo dal presente articolo, in applicazione dell'articolo 1, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 479/1994. Nelle more di tale recepimento, si applicano, in ogni caso, le disposizioni contenute nel presente articolo.

14. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'organizzazione ed al funzionamento all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2003, n. 357.

15. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Istituto affari sociali di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2007, è soppresso e le relative funzioni sono trasferite all'ISFOL che succede in tutti i rapporti attivi e passivi. Lo svolgimento delle attività di ricerca a supporto dell'elaborazione delle politiche sociali confluisce nell'ambito dell'organizzazione dell'ISFOL in una delle macroaree già esistenti. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie da riallocare presso l'ISFOL. La dotazione organica dell'ISFOL è incrementata di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite, in servizio presso l'Istituto degli affari sociali alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'ISFOL subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi ivi compresi i rapporti di lavoro in essere. L'ISFOL adegua il proprio statuto entro il 31 ottobre 2010.

16. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (ENAPPSMSAD), costituito con decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 202, è soppresso e le relative funzioni sono trasferite all'ENPALS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi. Con effetto dalla medesima data è istituito presso l'ENPALS con evidenza contabile separata il Fondo assistenza e previdenza dei pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici. Tutte le attività e le passività risultanti dall'ultimo bilancio consuntivo approvato affluiscono ad evidenza contabile separata presso l'ENPALS. La dotazione organica dell'ENPALS è aumentata di un numero pari alla unità di personale di ruolo trasferite in servizio presso l'ENAPPSMSAD alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le conseguenti modifiche al regolamento di organizzazione e il funzionamento dell'ente ENPALS. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le risorse strumentali, umane e finanziarie dell'Ente soppresso, sulla base delle risultanze del bilancio di chiusura della relativa gestione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Commissario straordinario e il Direttore generale dell'Istituto incorporante in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge continuano ad operare sino alla scadenza del mandato prevista dai relativi decreti di nomina.

17. Le economie derivanti dai processi di razionalizzazione e soppressione degli enti previdenziali vigilati dal Ministero del lavoro previsti nel presente decreto sono computate, previa verifica del Dipartimento della funzione pubblica con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio previsti all'art. 1, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

18. Al fine di razionalizzare e semplificare le funzioni di analisi e studio in materia di politica economica, l'Istituto di studi e analisi economica (Isae) è soppresso; le funzioni e le risorse sono assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e all'ISTAT. Le funzioni svolte dall'Isae sono trasferite con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione; con gli stessi decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché, limitatamente ai ricercatori e ai tecnologi, anche presso l'ISTAT. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati, nei ruoli del Ministero sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con uno dei decreti di cui al presente comma; le amministrazioni di cui al presente comma provvedono conseguentemente a rideterminare le proprie dotazioni organiche; i dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro le amministrazioni di destinazione subentrano nella titolarità dei rispettivi rapporti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

19. L'Ente italiano Montagna (EIM), istituito dall'articolo 1, comma 1279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppresso. La Presidenza del Consiglio dei Ministri succede a titolo universale al predetto ente e le risorse strumentali e di personale ivi in servizio sono trasferite al Dipartimento per gli affari regionali della medesima Presidenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso la Presidenza, nonché, limitatamente ai ricercatori e ai tecnologi, anche presso gli enti e le istituzioni di ricerca. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati, nei ruoli della Presidenza sulla base di apposita tabella di corrispondenza. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per la Presidenza è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro le amministrazioni di destinazione subentrano nella titolarità dei rispettivi rapporti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

20. Gli enti di cui all'allegato 2 sono soppressi e i compiti e le attribuzioni esercitati sono trasferiti alle amministrazioni corrispondentemente indicate. Il personale a tempo indeterminato attualmente in servizio presso i predetti enti è trasferito alle amministrazioni e agli enti rispettivamente individuati ai sensi del predetto allegato, e sono inquadrati sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza approvata con decreto del Ministro interessato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Le amministrazioni di destinazione adeguano le proprie dotazioni organiche in relazione al personale trasferito mediante provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'amministrazione di destinazione, percepiscono per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Dall'attuazione delle predette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli stanziamenti finanziari a carico del bilancio dello Stato previsti, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per le esigenze di funzionamento dei predetti enti

pubblici confluiscono nello stato di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni alle quali sono trasferiti i relativi compiti ed attribuzioni, insieme alle eventuali contribuzioni a carico degli utenti dei servizi per le attività rese dai medesimi enti pubblici. Alle medesime amministrazioni sono altresì trasferite tutte le risorse strumentali attualmente utilizzate dai predetti enti. Le amministrazioni di destinazione esercitano i compiti e le funzioni facenti capo agli enti soppressi con le articolazioni amministrative individuate mediante le ordinarie misure di definizione del relativo assetto organizzativo. Al fine di garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già facenti capo agli enti di cui al presente comma fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione indicato, l'attività facente capo ai predetti enti continua ad essere esercitata presso le sedi e gli uffici già a tal fine utilizzati. Fermi restando i risparmi attesi, per le stazioni sperimentali, il Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali e l'Istituto nazionale per le conserve alimentari (INCA), indicati nell' allegato 2, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati tempi e concrete modalità di trasferimento dei compiti e delle attribuzioni, nonché del personale e delle risorse strumentali e finanziarie.

21. L'Istituto nazionale per studi e esperienze di architettura navale (INSEAN) istituito con Regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 530 è soppresso. Le funzioni svolte dall'INSEAN e le connesse risorse umane, strumentali e finanziarie sono trasferite al Consiglio nazionale delle ricerche con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione; con gli stessi decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli del Consiglio nazionale delle ricerche sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con uno dei decreti di natura non regolamentare di cui al presente comma. Il Consiglio nazionale delle ricerche provvede conseguentemente a rimodulare o a rideterminare le proprie dotazioni organiche. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Consiglio nazionale delle ricerche, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro il Consiglio nazionale delle ricerche subentra nella titolarità dei rispettivi rapporti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

22. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è sostituito dal seguente: «Le nomine dei componenti degli organi sociali sono effettuate dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico».

23. Per garantire il pieno rispetto dei principi comunitari in materia nucleare, i commi 8 e 9 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99 sono abrogati, fatti salvi gli effetti prodotti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro 30 giorni decorrenti dalla medesima data è ricostituito il Consiglio di amministrazione della Sogin S.p.a., composto di 5 membri. La nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione della Sogin S.p.a. è effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico.

24. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli stanziamenti sui competenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni vigilanti relativi al contributo dello Stato a enti, istituti, fondazioni e altri organismi sono ridotti del 50 per cento rispetto all'anno 2009. Al fine di procedere alla razionalizzazione e al riordino delle modalità con le quali lo Stato concorre al finanziamento dei predetti enti, i Ministri competenti, con decreto da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stabiliscono il riparto delle risorse disponibili.

25. Le Commissioni mediche di verifica operanti nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze sono soppresse, ad eccezione di quelle presenti nei capoluoghi di regione e nelle Province a speciale autonomia, che subentrano nelle competenze delle Commissioni soppresse. Con protocolli di intesa, da stipularsi tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le Regioni, le predette Commissioni possono avvalersi a titolo gratuito delle Asl territorialmente competenti ovvero, previo accordo con il Ministero della difesa, delle strutture sanitarie del predetto Ministero operanti sul territorio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono stabilite le date di effettivo esercizio del nuovo assetto delle commissioni mediche di cui al presente comma.

26. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e coesione.

27. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 26, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgono del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione della Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali, il quale dipende funzionalmente dalle predette autorità.

28. Ai fini della ricognizione delle risorse di cui al comma 26 si provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. Le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate restano nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

29. Restano ferme le funzioni di controllo e monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato.

30. All'articolo 10-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nel comma 1 sono aggiunte alla fine le seguenti parole: «nonché di quelli comunque non inclusi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

31. La vigilanza sul Comitato nazionale permanente per il microcredito, istituito ai sensi dell'art. 4-*bis*, comma 8, del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, è trasferita al Ministero per lo sviluppo economico.

31-*bis*. Per assicurare lo svolgimento delle funzioni di Autorità nazionale anticorruzione, ai sensi dell' articolo 6 della legge 3 agosto 2009, n. 116, da parte del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è autorizzata la spesa di euro 2 milioni per l'anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall' articolo 38, commi 13-*bis* e seguenti.

31-*ter*. L'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, istituita dall' articolo 102 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è soppressa. Il Ministero dell'interno succede a titolo universale alla predetta Agenzia e le risorse strumentali e di personale ivi in servizio, comprensive del fondo di cassa, sono trasferite al Ministero medesimo.

31-*quater*. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero dell'interno. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli del Ministero dell'interno, sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con il medesimo decreto di cui al primo periodo. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento.

31-*quinquies*. Al fine di garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già facenti capo all'Agenzia, fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione, l'attività già svolta dalla predetta Agenzia continua ad essere esercitata presso la sede e gli uffici a tal fine utilizzati.

31-*sexies*. Il contributo a carico delle amministrazioni provinciali e dei comuni previsto dal comma 5 dell' articolo 102 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è soppresso dal 1° gennaio 2011 e dalla medesima data sono corrispondentemente ridotti i contributi ordinari delle amministrazioni provinciali e dei comuni, per essere destinati alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 31-*ter*. I criteri della riduzione sono definiti con decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

31-*septies*. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati gli articoli 102 e 103. Tutti i richiami alla soppressa Agenzia di cui al citato articolo 102 sono da intendere riferiti al Ministero dell'interno.

31-*octies*. Le amministrazioni destinatarie delle funzioni degli enti soppressi ai sensi dei commi precedenti, in esito all'applicazione dell' articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell' articolo 2, comma 8-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, rideterminano, senza nuovi o maggiori oneri, le dotazioni organiche, tenuto conto delle vacanze così coperte, evitando l'aumento del contingente del personale di supporto nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 74, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.".

— Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213:

"Art. 10 Disposizioni in materia di Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali.

1.

2. La Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, di seguito denominata: "Scuola", è soppressa e i relativi organi decadono. Il Ministero dell'interno succede a titolo universale alla predetta Scuola e le risorse strumentali e finanziarie e di personale ivi in servizio sono trasferite al Ministero medesimo.

3. I predetti dipendenti con contratto a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli del Ministero dell'interno sulla base della tabella di corrispondenza approvata col decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 7, comma 31-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento.

4. Per garantire la continuità delle funzioni già svolte dalla Scuola, fino all'adozione del regolamento di cui al comma 6, l'attività continua ad essere esercitata presso la sede e gli uffici a tale fine utilizzati.

5. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 31-*sexies*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, continua ad applicarsi anche per gli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo.

6. Al fine di assicurare il perfezionamento del processo di riorganizzazione delle attività di interesse pubblico già facenti capo all'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, previsto dall'articolo 7, commi 31-*ter* e seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché quelle connesse all'attuazione di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare con le modalità di cui all'articolo 2, comma 10-*ter*, primo, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, si provvede, fermo restando il numero delle strutture dirigenziali di livello generale e non generale, risultante dall'applicazione delle misure di riduzione degli assetti organizzativi disposti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, alla riorganizzazione delle strutture del Ministero dell'interno per garantire l'esercizio delle funzioni trasferite. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'inquadramento del personale con contratto a tempo indeterminato, è istituita una apposita sezione nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno corrispondente al numero degli inquadramenti da disporre ai sensi del decreto di cui all'articolo 7, comma 31-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e del comma 3 del presente articolo.

7. È istituito, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presso il Ministero dell'interno, il Consiglio direttivo per l'Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali, presieduto dal Ministro dell'interno, o da un Sottosegretario di Stato appositamente delegato, e composto dal Capo Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali, dal Capo del Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione Civile e per le risorse strumentali e finanziarie, da due prefetti dei capoluoghi di regione designati a rotazione ogni tre anni, dai Presidenti di ANCI e UPI o dai loro delegati, da un rappresentante dell'ANCI e da un rappresentante dell'UPI. Il Ministro dell'interno, su proposta del Consiglio Direttivo, sentita la Conferenza Stato Città e Autonomie locali:

a) definisce le modalità procedurali e organizzative per la gestione dell'albo dei segretari, nonché il fabbisogno di segretari comunali e provinciali;

b) definisce e approva gli indirizzi per la programmazione dell'attività didattica ed il piano generale annuale delle iniziative di formazione e di assistenza, verificandone la relativa attuazione;

c) provvede alla ripartizione dei fondi necessari all'espletamento delle funzioni relative alla gestione dell'albo e alle attività connesse, nonché a quelle relative alle attività di reclutamento, formazione e aggiornamento dei segretari comunali e provinciali, del personale degli enti locali, nonché degli amministratori locali;

d) definisce le modalità di gestione e di destinazione dei beni strumentali e patrimoniali di cui all'articolo 7, comma 31-*ter*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

8. La partecipazione alle sedute del Consiglio direttivo non dà diritto alla corresponsione di emolumenti, indennità o rimborsi di spese.

9. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

Note all'art. 10:

— La legge 6 giugno 1974, n. 298, recante "istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada" è pubblicata nella Gazz. Uff. 31 luglio 1974, n. 200

— Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634 recante "Regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione":

"Art. 10. 1. L'utenza del servizio è concessa dietro pagamento degli oneri di seguito indicati:

a) cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dalla convenzione da prestarsi secondo le modalità di cui alla legge 10 giugno 1982, n. 348 ;

b) canone di abbonamento per ciascun anno della durata della convenzione. Per il primo anno di durata della convenzione il canone è dovuto in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi intercorrenti fra quello di stipula e la fine dell'anno. Il mese in cui viene stipulata la convenzione è computato nei dodicesimi;

c) corrispettivi, da addebitarsi a consuntivo, per le informazioni ricevute nel trimestre precedente in base alle tariffe unitarie in vigore o in base al costo stabilito per la fornitura di informazioni con particolari stati di aggregazione.

2. Gli importi dei suddetti oneri sono determinati:

a) quanto alla cauzione in un importo pari a quello del canone annuo di abbonamento in vigore all'atto della stipula della convenzione;

b) quanto al canone annuo di abbonamento:

b.1) in lire 1.500.000 per gli utenti di cui alla categoria A dell'art. 3;

b.2) in lire 2.500.000 per gli utenti di cui alla categoria B dell'art. 3;

c) quanto al costo delle singole informazioni ricevute secondo gli schemi meccanografici in uso presso il centro elaborazione dati, in lire cinquecento per ogni informazione ricevuta utilizzando le apparecchiature ed i collegamenti di cui al comma 1 dell'art. 6, in lire mille per ogni informazione ricevuta utilizzando le apparecchiature ed i collegamenti di cui al comma 4 dell'art. 6. Il costo delle informazioni ricevute secondo stati di aggregazione diversi da quelli disponibili, fermo restando il contenuto dei commi 4 e 5 dell'art. 8, sarà valutato di volta in volta dal direttore generale della M.C.T.C.

3. Gli importi di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 vengono revisionati in relazione alla variazione accertata dall'Istituto centrale di statistica dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel biennio precedente. Gli aumenti derivanti

dalle revisioni conservano la medesima destinazione, dei canoni e dei corrispettivi, prevista al comma 4 del presente articolo.

4. L'importo dei canoni di cui al comma 2, lettera Ðb), è corrisposto mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla sezione della tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio, con imputazione all'apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato. L'importo dei corrispettivi di cui al comma 2, lettera *c)*, è corrisposto con le medesime modalità ed affluisce ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato, per essere riassegnato, con decreto del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e della navigazione. Gli attestati dei versamenti devono essere trasmessi al centro elaborazione dati della motorizzazione civile.

5. Il versamento degli oneri di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 deve essere effettuato:

a) la prima volta, dopo la stipula della convenzione e prima dell'attivazione del collegamento. Quest'ultima resta subordinata al ricevimento, da parte del centro elaborazione dati della M.C.T.C., dei relativi attestati di versamento;

b) per ogni anno di rinnovo della convenzione, entro il 31 gennaio dell'anno in corso, limitatamente al corrispettivo di cui alla lettera *b)*.

6. Il versamento dei corrispettivi di cui alla lettera *c)* del comma 2 deve essere effettuato con cadenza trimestrale e per intero entro trenta giorni dalla data di emissione di apposita comunicazione che altrimenti è considerata insoluta a tutti gli effetti. Ciascuna comunicazione riguarda l'ammontare relativo alle informazioni ricevute nel trimestre precedente.

7. In caso di insolvenza, relativamente anche ad un solo pagamento, il servizio viene sospeso con diritto del Ministero dei trasporti e della navigazione di rivalersi sulla cauzione. In caso di ripristino del servizio la cauzione stessa deve essere reintegrata nella misura allora in vigore. Il collegamento è riattivato soltanto dopo l'effettuazione dei pagamenti di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1.

8. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, può stipulare speciali convenzioni con gli utenti di cui all'art. 3".

— Per il riferimento agli articoli 803 e 937 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, vedasi in note all'articolo 2.

— Si riporta il testo dell'articolo 2 del regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391 recante "Approvazione del regolamento per servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto":

"Art. 2. In cassa non devono essere tenuti fondi per un importo eccedente le normali necessità dei pagamenti diretti di prossima scadenza. Entro tale limite i fondi possono essere parzialmente investiti in vaglia della Banca d'Italia, del Banco di Napoli o del Banco di Sicilia. Dei vaglia il comandante tiene apposita nota.

Tutti gli altri fondi, compresi quelli provenienti da depositi di qualsiasi specie in valuta nazionale, sono versati in conto corrente postale o, qualora ciò non sia conveniente nei riguardi della speditezza del servizio, in conto corrente di uno degli anzidetti istituti bancari.

Il conto corrente è intestato alla Capitaneria o all'Ufficio di porto e i prelevamenti a favore della cassa della Capitaneria o dell'Ufficio di porto hanno luogo con quietanza congiunta del comandante e dell'ufficiale corresponsabile, ove esista.

Gli interessi realizzati sulle somme versate in conto corrente, dedotte le eventuali spese inerenti al servizio di esso conto, sono versati annualmente in Tesoreria a favore del bilancio dello Stato.

Le somme in valuta estera, provenienti da successioni o depositi, non possono essere convertite in valuta nazionale, salvo espressa richiesta scritta degli aventi diritto o disposizioni ministeriali.

Qualora si tratti di importi rilevanti e di giacenza presumibilmente non breve, le predette somme sono versate in conto corrente, in valuta estera, presso uno degli istituti bancari di cui al comma primo".

— Si riporta il testo dell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato":

"Art. 61-*bis*. Gli ordini di accreditamento riguardanti le spese in conto capitale, emessi sia in conto competenze che in conto residui, rimasti in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio, possono essere trasportati interamente o per la parte inestinta all'esercizio successivo, su richiesta del funzionario delegato.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica agli ordini di accreditamento emessi sui residui che, ai sensi dell'art. 36, secondo comma, del presente decreto, devono essere eliminati alla chiusura dell'esercizio".

— Si riporta il testo dei commi 1 e 6 dell'articolo 32 del citato decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:

"1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il "Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico nonché per gli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798" con una dotazione di 930 milioni per l'anno 2012 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016. Le risorse del Fondo sono assegnate dal CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono destinate prioritariamente alle opere ferroviarie da realizzare ai sensi dell'articolo 2, commi 232, 233 e 234, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché ai contratti di programma con RFI SpA e ANAS SpA".

"6. Le quote annuali dei limiti di impegno e dei contributi revocati e iscritte in bilancio ai sensi dei commi 2, 3 e 4, affluiscono al Fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".

Note all'art. 11:

— Per il riferimento agli articoli 803 e 937 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, vedasi in note all'articolo 2.

— Per il riferimento all'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923,n. 2440, vedasi in note all'articolo 2.

— La legge 13 settembre 1982, n. 646, recante "Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, alla L. 10 febbraio 1962, n. 57 e alla L. 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia" è pubblicata nella Gazz. Uff. 14 settembre 1982, n. 253.

— Si riporta il testo dell'articolo 613 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:

"Art. 613 Fondo a disposizione

1. Per provvedere alle eventuali deficienze dei capitoli riguardanti le spese di cui all' articolo 550 e ai bisogni di cui all' articolo 552, è istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa un fondo a disposizione.

2. Il prelevamento di somme da tale fondo e la iscrizione nei capitoli suddetti è fatta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. I capitoli a favore dei quali possono farsi prelevamenti dal detto fondo sono indicati in un elenco da annettersi allo stato di previsione del Ministero della difesa.".

Note all'art. 12:

— Si riporta il testo dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante "Legge quadro sulle aree protette":

"Art. 31. Beni di proprietà dello Stato destinati a riserva naturale.

1. Fino alla riorganizzazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183 , del Corpo forestale dello Stato, le riserve naturali statali sono amministrate dagli attuali organismi di gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali. Per far fronte alle esigenze di gestione delle riserve naturali statali indicate nel programma, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed in attesa della riorganizzazione di cui all'articolo 9 della citata legge n. 183 del 1989 , la composizione e le funzioni dell'ex Azienda di Stato possono essere disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Per l'esercizio delle attività di gestione per i primi tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro delle finanze, trasmette al Comitato l'elenco delle aree individuate ai sensi del decreto ministeriale 20 luglio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 175 del 29 luglio 1987, e delle altre aree nella sua disponibilità con la proposta della loro destinazione ad aree naturali protette nazionali e regionali anche ai fini di un completamento, con particolare riguardo alla regione Veneto e alla regione Lom-

bardia, dei trasferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 .

3. La gestione delle riserve naturali, di qualunque tipologia, istituite su proprietà pubbliche, che ricadano o vengano a ricadere all'interno dei parchi nazionali, è affidata all'Ente parco.

4. Le direttive necessarie per la gestione delle riserve naturali statali e per il raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, sono impartite dal Ministro dell'ambiente ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349 .".

— Si riporta il testo dell'articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59":

"Art. 77. Compiti di rilievo nazionale.

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti e le funzioni in materia di parchi naturali e riserve statali, marine e terrestri, attribuiti allo Stato dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2. L'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e l'adozione delle relative misure di salvaguardia sulla base delle linee fondamentali della Carta della natura, sono operati, sentita la Conferenza unificata.".

Il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale" è pubblicato nella Gazz. Uff. 5 giugno 1997, n. 129.

Il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante "Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38" è pubblicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 2004, n. 146.

Il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, recante "Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori della pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38" è pubblicato nella Gazz. Uff. 14 giugno 2005, n. 136

— Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio":

"2. Le disponibilità del fondo sono ripartite entro il 31 marzo di ciascun anno con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste, nel seguente modo:

a) 4 per cento per il funzionamento e l'espletamento dei compiti istituzionali del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale;

b) 1 per cento per il pagamento della quota di adesione dello Stato italiano al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina;

c) 95 per cento fra le associazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione alla rispettiva, documentata consistenza associativa".

Il regolamento della Commissione Europea (CE) 21 giugno 2006 n. 885/2006, recante "modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR" è pubblicato nella G.U.U.E. 23 giugno 2006, n. L 171.

— Si riporta il testo degli articoli 12 e 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135

"Art. 12 Soppressione di enti e società

1. L'INRAN è soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Per effetto della detta soppressione sono attribuiti al CRA le funzioni ed i compiti già affidati all'INRAN ai sensi dell'articolo 11, decreto legislativo n. 454 del 1999 e le competenze dell'INRAN acquisite nel settore delle sementi elette. Sono soppresse le funzioni dell'INRAN già svolte dall'ex INCA.

3. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie trasferite al CRA.

4. Il nuovo organico del CRA quale risultante a seguito del trasferimento del personale di ruolo dell'INRAN, che mantiene il trattamento economico, giuridico e previdenziale del personale del comparto ricerca, è ridotto del 10 per cento, con esclusione del personale di ricerca. Per i restanti rapporti gli enti incorporanti subentrano nella titolarità fino alla loro naturale scadenza.

5.

6. Al fine di garantire la continuità dei rapporti già in capo all'ente soppresso, il direttore generale dell'INRAN, è delegato allo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti già intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi, per un termine comunque non superiore a dodici mesi.

7. Al fine di ridurre la spesa di funzionamento, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi resi alle imprese agricole, a decorrere dal 1° ottobre 2012, le funzioni di coordinamento di cui all'articolo 6, comma 3, del regolamento (CE) n. 1290 del 2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune sono svolte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che agisce come unico rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative al FEAGA e al FEASR, ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006.

8. Restano ferme in capo ad AGEA tutte le altre funzioni previste dalla vigente normativa.

9. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali. A tal fine, e fermo restando quanto previsto al comma 12, la dotazione organica di AGEA attualmente esistente è ridotta del 50 per cento per il personale dirigenziale di prima fascia e del 10 per cento per il personale dirigenziale di seconda fascia e, conseguentemente, AGEA adegua il proprio assetto organizzativo.

10. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione è approvata apposita tabella di corrispondenza per l'inquadramento del personale trasferito. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-*bis* della legge n. 400 del 1988, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali adegua la propria dotazione organica sulla base delle unità di personale effettivamente trasferito e la propria organizzazione.

11. Il personale trasferito al Ministero politiche agricole alimentari e forestali mantiene il trattamento previdenziale nonché quello economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposte al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui il trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero politiche agricole alimentari forestali è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Il Ministero subentra nella titolarità dei restanti rapporti fino alla naturale scadenza.

12. La consistenza numerica complessiva del personale di ruolo che rimane in servizio presso AGEA, a seguito del trasferimento di cui al comma 11 costituisce il limite massimo della dotazione organica della stessa Agenzia.

13. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, gli organi dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, sottoposta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono:

a) il direttore dell'agenzia, scelto in base a criteri di alta professionalità e conoscenza del settore agroalimentare;

b) il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Il presidente, scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale non generale, è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze ed è collocato fuori ruolo.

14. Il direttore è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa trasmissione della proposta di nomina alle Commissioni parlamentari per il parere di competenza, che dovrà essere espresso entro i termini stabiliti dai regolamenti delle due
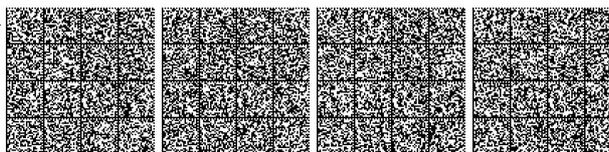
Camere. L'incarico ha la durata massima di tre anni, è rinnovabile per una sola volta ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale privata.

15. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è adottato lo statuto dell'Agenzia, e con altro decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati il compenso del direttore e dei componenti del collegio dei revisori.

16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

17. Sono abrogati dalla data di trasferimento delle funzioni, di cui ai commi 7 e 8, le disposizioni del decreto legislativo n. 165 del 1999 incompatibili con i commi da 1 a 16 del presente articolo e dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'articolo 9 del citato decreto legislativo.

18. Dalle disposizioni dei commi da 1 a 17 non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

18-*bis*. La società Buonitalia s.p.a. in liquidazione, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è soppressa. Al fine di razionalizzare l'attuazione delle politiche promozionali di competenza nazionale nell'ambito della promozione all'estero delle produzioni agroalimentari italiane e rendere più efficaci ed efficienti gli interventi a favore della internazionalizzazione delle imprese agricole, le funzioni, già svolte da Buonitalia s.p.a. in liquidazione, sono attribuite all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è disposto il trasferimento delle funzioni e delle risorse umane di Buonitalia s.p.a. in liquidazione all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui al presente comma. Con ulteriore decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro sessanta giorni dalla chiusura della fase di liquidazione, è disposto il trasferimento delle eventuali risorse strumentali e finanziarie residue di Buonitalia s.p.a. in liquidazione all'Agenzia. I dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso la predetta società al 31 dicembre 2011, previo espletamento di apposita procedura selettiva da espletare nei limiti e a valere sulle facoltà assunzionali dell'ente, di verifica dell'idoneità, sono inquadrati nei ruoli dell'ente di destinazione sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza approvata con il predetto decreto. I dipendenti traferiti mantengono il trattamento economico fondamentale, percepito al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui il trattamento economico predetto risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'Agenzia i dipendenti percepiscono per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. L'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è abrogato.

19. Al fine di semplificare le procedure di riordino, trasformazione e soppressione di enti ed organismi pubblici statali, nonché di strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, i regolamenti previsti dall'articolo 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007 sono emanati, anche sulla base delle proposte del commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Ministro vigilante.

20. A decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le attività svolte dagli organismi stessi sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano. Restano fermi, senza oneri per la finanza pubblica, gli osservatori nazionali di cui all'articolo 11 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e all'articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, la Consulta nazionale per il servizio civile, istituita dall'articolo 10, comma 2, della legge 8 luglio 1998, n. 230, l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all'articolo 17, comma 1-*bis*, della legge 3 agosto 1998, n. 269 nonché il Comitato nazionale di parità e la Rete nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità di cui, rispettivamente, all'articolo 8 ed all'articolo 19 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai componenti dei suddetti organismi collegiali non spetta alcun emolumento o indennità. [21. Alla data di entrata in vigore del presente decreto l'organismo di indirizzo, istituito dall'articolo 2, comma 118, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 è soppresso. Le relative funzioni sono esercitate dalle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di specifica intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.]

22.

23. La Commissione scientifica CITES di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, non è soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e 29, comma 2, lettera e-*bis*), e comma 2-*bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito e non dà diritto a corresponsione di compensi, comunque denominati, gettoni di presenza e rimborsi spese.

24.-38.

39. All'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «L'incarico del commissario non può eccedere la durata di tre anni e può essere prorogato, per motivate esigenze, una sola volta per un periodo massimo di due anni. Decorso tale periodo, le residue attività liquidatorie continuano ad essere svolte dal Ministero vigilante ai sensi della normativa vigente.».

40. In relazione alle liquidazioni coatte amministrative di organismi ed enti vigilati dallo Stato in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora alla medesima data il commissario sia in carica da più di cinque anni, il relativo incarico cessa decorso un anno dalla predetta data e l'amministrazione competente per materia ai sensi della normativa vigente subentra nella gestione delle residue attività liquidatorie, fatta salva la facoltà di prorogare l'incarico del commissario per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi.

41. – 45

46. I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, di collaborazione occasionale e i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato in corso alla data di soppressione dell'ente cessano di avere effetto il quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto; entro tale data, il dirigente delegato può prorogarne l'efficacia, non oltre l'originaria scadenza, per far fronte alle attività previste dal comma 42.]

47.-48

49. L'Associazione italiana di studi cooperativi «Luigi Luzzatti» di cui all'articolo 10, comma 10, della legge 23 luglio 2009, n. 99, è soppressa e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 51.

50. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico è nominato un dirigente delegato che esercita i poteri attribuiti al presidente e al consiglio di amministrazione dell'associazione, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 51, e provvede alla gestione delle operazioni di liquidazione delle attività ed estinzione delle passività e alla definizione delle pendenze dell'ente soppresso. Il dirigente delegato è individuato tra i dirigenti del Ministero dello sviluppo economico e il relativo incarico costituisce integrazione dell'oggetto dell'incarico di funzione dirigenziale conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e non comporta variazioni del trattamento economico complessivo.

51. Il collegio dei revisori in carica alla data della soppressione assicura il controllo delle attività del dirigente delegato. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il bilancio di chiusura dell'ente soppresso è deliberato dagli organi in carica alla data di cessazione dell'ente, corredato dall'attestazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla data di soppressione dell'ente medesimo e trasmesso per l'approvazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze.

52. Le funzioni attribuite all'associazione di cui al comma 49 dalla normativa vigente sono trasferite, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale, al Ministero dello sviluppo economico che, previo accertamento della sussistenza e dell'attualità

dell'interesse pubblico allo svolgimento delle attività, esercita i relativi compiti e provvede alla gestione con i propri uffici mediante utilizzo del Fondo di cui al comma 53.

53. Le convenzioni in essere tra l'associazione e il Ministero dello sviluppo economico, sono risolte alla data di entrata in vigore del presente decreto e le corrispondenti somme, impegnate in favore dell'associazione, individuate con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono trasferite in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e sono destinate alla prosecuzione delle attività di cui al comma 52.

54. Il personale di ruolo in servizio a tempo indeterminato presso l'associazione Luigi Luzzatti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è trasferito al Ministero dello sviluppo economico. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione è approvata apposita tabella di corrispondenza per l'inquadramento del personale trasferito. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-*bis* della legge n. 400 del 1988, il Ministero dello sviluppo economico adegua la propria dotazione organica in misura corrispondente alle unità di personale effettivamente trasferite e la propria organizzazione. Il personale trasferito al Ministero dello sviluppo economico mantiene il trattamento previdenziale in godimento.

55. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

56. I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, di collaborazione occasionale e i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato in corso alla data di soppressione dell'associazione cessano di avere effetto il quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto; entro tale data, il dirigente delegato può prorogarne l'efficacia non oltre l'originaria scadenza per far fronte alle attività previste dal comma 50.

57. L'eventuale attivo netto risultante dalla chiusura della gestione del dirigente delegato di cui al comma 50 è versato all'entrata del bilancio dello Stato. Le risorse strumentali dell'associazione sono acquisite al patrimonio del Ministero dello sviluppo economico.

58. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato l'articolo 10, comma 10, della legge 23 luglio 2009, n. 99 e le eventuali disposizioni legislative e normative in contrasto con la presente norma.

59. A decorrere dal 1° gennaio 2014 la Fondazione Valore Italia di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge 23 febbraio 2006, n. 51 è soppressa e i relativi organi, oggetto di scioglimento ai sensi dell'articolo 25 del codice civile, decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 62.

60. Il commissario in carica al momento della soppressione di cui al comma 59 esercita i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione della fondazione e provvede alla gestione delle operazioni della liquidazione delle attività ed estinzione delle passività e alla definizione delle pendenze della fondazione soppressa entro il termine del 30 giugno 2014. A tal fine, dalla data di cui al comma 59 è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo al quale sono trasferite per essere destinate alla estinzione delle passività risultanti dalla gestione liquidatoria, anche le somme impegnate dal Ministero in favore della Fondazione, individuate con un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il compenso dovuto al commissario è determinato dal Ministro dello sviluppo economico.

61. Il commissario entro il termine di cui al comma 60, verifica altresì la disponibilità degli operatori del mercato a subentrare nell'esecuzione del progetto per la realizzazione dell'Esposizione permanente di cui all'articolo 4, commi 68, 69 e 70, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, senza previsione e impegno di oneri per il bilancio dello Stato, provvedendo, se del caso, previa autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, al trasferimento dei relativi rapporti e attività in essere alla data del presente decreto. In caso di mancato trasferimento entro la data del 30 giugno 2014 tutti i rapporti di cui è parte la Fondazione si risolvono di diritto senza che sia dovuta alcuna compensazione, comunque denominata, per l'estinzione anticipata.

62. Il Ministero dello sviluppo economico provvede dalla data di cui al comma 59 alla gestione diretta del programma, oggetto di specifica convenzione con la Fondazione, concernente la «Realizzazione del programma di agevolazioni a favore delle micro, piccole e medie imprese italiane per la valorizzazione economica dei disegni e modelli industriali», utilizzando a tal fine le risorse trasferite alla Fondazione e depositate su un conto corrente vincolato allo scopo. Tali risorse sono versate all'entrate dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e destinate all'esecuzione del suddetto programma secondo criteri e modalità definite con decreto del Ministero dello sviluppo economico.

63. Le convenzioni in essere alla data di cui al comma 59 tra il Ministero e la Fondazione soppressa e tra quest'ultima e soggetti terzi, fatte salve le previsioni dei commi 61 e 62, devono intendersi risolte in ogni caso a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

64. Il collegio dei revisori in carica alla data della soppressione assicura il controllo delle attività del commissario. Entro 15 giorni dalla data di cui al comma 59, il bilancio di chiusura della Fondazione soppressa è presentato dal commissario per l'approvazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze ed è corredato dall'attestazione redatta dal collegio dei revisori. Il bilancio dà evidenza della contabilità separata attivata per la gestione della convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e la Fondazione, concernente la realizzazione del programma di cui al comma 62. I compensi, le indennità o gli altri emolumenti comunque denominati spettanti al collegio dei revisori sono corrisposti fino agli adempimenti previsti dal presente comma e comunque non oltre i 15 giorni dalla data di cui al comma 59.

65. Le risorse umane, nei limiti del personale con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato in servizio presso la Fondazione alla data di cui al comma 59, sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico che provvede corrispondentemente ad incrementare la propria dotazione organica.

66. Il personale di cui al comma 65 è inquadrato nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico, con decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, previo espletamento di apposita procedura selettiva di verifica dell'idoneità, sulla base di una tabella di equiparazione tra le qualifiche possedute presso la Fondazione e quelle del Ministero tenuto conto delle mansioni svolte e dei titoli di servizio. Il predetto personale può essere destinato, in tutto o in parte, a supporto delle attività del commissario per il compimento delle operazioni di cui ai commi 60 e 61.

67. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

68. I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, di collaborazione occasionale e i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato in corso alla data di soppressione della Fondazione cessano di avere effetto il quindicesimo giorno successivo alla data di cui al comma 59; entro tale data, il commissario può prorogarne l'efficacia non oltre l'originaria scadenza per far fronte alle attività previste dai commi 60 e 61.

69. L'eventuale attivo netto risultante dalla chiusura della gestione del commissario e le disponibilità liquide costituenti il Fondo di dotazione della Fondazione, o comunque destinate alla realizzazione dell'Esposizione permanente di cui al comma 61, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Le risorse strumentali della Fondazione sono acquisite al patrimonio del Ministero dello sviluppo economico.

70. Dalla data di cui al comma 59, sono abrogati, i commi 68, 69 e 70 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e l'articolo 1, comma 230, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nella parte in cui dispone lo stanziamento delle risorse del predetto Fondo alle attività previste al comma 68 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e l'articolo 33 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge 23 febbraio 2006, n. 51 e le eventuali disposizioni legislative e normative in contrasto con la presente disposizione.

71. La titolarità degli affidamenti diretti disposti dal Ministero dello sviluppo economico in favore di Promuovi Italia S.p.A. (nel seguito Promuovi Italia) e delle convenzioni dalla stessa sottoscritte con il medesimo Ministero è trasferita a titolo gratuito, a decorrere dalla data
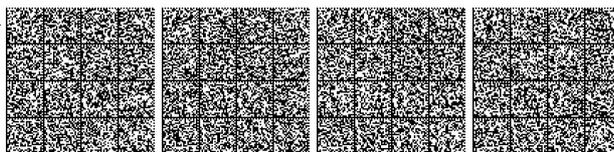
di stipula dell'accordo di cui al comma 73, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.A. (nel seguito Invitalia) ovvero ad una società dalla stessa interamente partecipata. La società conferitaria subentra in tutti i rapporti attivi e passivi derivanti dal trasferimento.

72. Per gli effetti di cui al comma 71, sono trasferiti da Promuovi Italia alla società conferitaria i beni strumentali e, previo subentro nei relativi contratti di lavoro, il personale a tempo indeterminato impiegato nello svolgimento delle attività; la società subentra altresì in tutti i contratti di lavoro temporaneo e per prestazioni professionali in essere alla data di perfezionamento dell'accordo di cui al successivo comma 73.

73. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, Invitalia stipula con Promuovi Italia apposito accordo per l'individuazione della società conferitaria e delle attività, dei beni e del personale oggetto di trasferimento, nel quale sono individuate le modalità e i criteri per la regolazione dei rispettivi rapporti economici; lo schema del predetto accordo è sottoposto alla preventiva approvazione, da esercitarsi d'intesa con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, del Ministero dello sviluppo economico, nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'articolo 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

74. Al comma 8-*bis* dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: «Il Ministero delle attività produttive» e: «Il Ministro delle attività produttive», sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «La Presidenza del Consiglio dei Ministri» e «Il Presidente del Consiglio dei Ministri». Per i soggetti di cui al medesimo comma 8-*bis* trova applicazione quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, del presente decreto.

75. L'incarico di commissario per la gestione delle società cooperative di cui all'articolo 2545-*sexiesdecies* del codice civile, commissario liquidatore delle società cooperative sciolte per atto dell'autorità di cui all'articolo 2545-*septiesdecies* del codice civile, commissario liquidatore delle società cooperative in liquidazione coatta amministrativa di cui agli articoli 2545-*terdecies* del codice civile e 198 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, è monocratico. Il commissario liquidatore esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio; nel caso di delega a terzi di specifiche operazioni, l'onere per il compenso del delegato è detratto dal compenso del commissario.

76. Il provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative nonché la contestuale o successiva nomina del relativo commissario liquidatore, di cui agli articoli 2545-*terdecies* del codice civile e 198 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, è adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

77. Nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa di cui al comma 76, l'ammontare del compenso dei commissari e dei membri del comitato di sorveglianza, ove previsto, ed i relativi criteri di liquidazione, sono determinati con decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze, che individua modalità di remunerazione dei commissari liquidatori sulla base di criteri predeterminati di apprezzamento della economicità, efficacia ed efficienza delle attività svolte, tenuto conto, per quanto applicabili e con gli adattamenti resi necessari dalla specificità della procedura, delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 25 gennaio 2012, n. 30, recante «Regolamento concernente l'adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo». In ogni caso la remunerazione dei commissari liquidatori non può essere superiore a quella prevista all'entrata in vigore del presente decreto.

78. All'articolo 11 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: «31 luglio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di mancata adozione, entro il predetto termine, dello statuto e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 36, comma 5, settimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, l'Agenzia è soppressa e le attività e i compiti già attribuiti alla medesima sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal 1° ottobre 2012, che rimane titolare delle risorse previste dall'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e cui sono contestualmente trasferite le risorse finanziarie umane e strumentali relative all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali di cui al medesimo comma 5»;

b) al comma 6, le parole: «31 luglio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012».

79. All'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, secondo periodo, le parole: «in servizio dalla data in vigore del presente decreto», sono sostituite dalle seguenti: «in servizio alla data del 31 maggio 2012»;

b) al comma 7, le parole: «31 luglio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012».

80. All'articolo 83-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tale fine nella fattura viene indicata, altresì, la lunghezza della tratta effettivamente percorsa»;

b) il comma 14, è sostituito dal seguente:

«14. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, e dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ove applicabili, alla violazione delle norme di cui ai commi 7, 8 e 9, consegue la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio della differenza tra quanto fatturato e quanto dovuto sulla base dei costi individuati ai sensi dei commi 1 e 2; alla violazione delle norme di cui ai commi 13 e 13-*bis* consegue la sanzione amministrativa pecuniaria pari al dieci per cento dell'importo della fattura e comunque non inferiore a 1.000,00 euro»;

c) il comma 15, è sostituito dal seguente:

«15. Le violazioni indicate al comma 14 sono constatate dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia delle entrate in occasione dei controlli ordinari e straordinari effettuati presso le imprese per la successiva applicazione delle sanzioni ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689» .

81. A decorrere dall'esercizio finanziario 2013 il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cui al Titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, opera quale centro di costo nell'ambito del Centro di responsabilità Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

82. Sono soppresse le lettere *c)*, *g)* ed *l)* dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284.

83. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *a)* del comma 1 è sostituita dalla seguente: «*a)* un Dirigente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con incarico di livello dirigenziale generale nell'ambito di quelli previsti dall'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211 "Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti", con funzioni di Presidente»;

b) al comma 1, lettera *b)* le parole «dei quali il primo è eletto dal Comitato centrale fra i componenti in rappresentanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «dei quali il primo, responsabile dell'attività amministrativa e contabile, con incarico di livello dirigenziale di seconda fascia assegnato nell'ambito di quelli previsti dall'articolo 14, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211»;

c) al comma 1, lettera *g)* le parole «quattro rappresentanti» sono sostituite dalle seguenti: «un rappresentante per ciascuna».

84. Le disposizioni di cui al comma 83 entrano in vigore dal 1° gennaio 2013.

85. Lo stanziamento assegnato al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori per le iniziative in materia di sicurezza della circolazione, di controlli sui veicoli pesanti e di protezione ambientale, stanziato sul capitolo 1330 - piano di gestione 1 - del bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è ridotto di 1,5 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1,5 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014.

86. Il Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori, con i fondi disponibili, proseguirà in particolare gli interventi necessari per l'attuazione dei controlli sull'autotrasporto previsti dalle direttive dell'Unione europea in materia e dalle intese intercorse tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'interno.

87. Al fine di consentire una sollecita definizione delle procedure connesse alla soppressione dell'INPDAP ed alla sua confluenza nell'INPS e realizzare i conseguenti risparmi previsti dall'articolo 21 del decre-

to-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'approvazione del bilancio di chiusura dell'INPDAP si provvede mediante la nomina di un commissario ad acta.
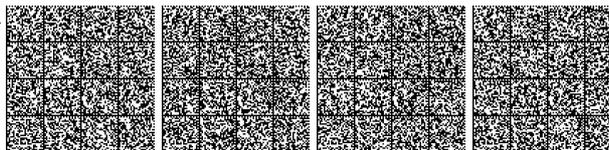
88. All'articolo 24, comma 18, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, le parole: «30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2012».

89. Il Comitato amministratore della forma di previdenza complementare denominata FONDINPS previsto dall'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 gennaio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 2007, continua ad operare in regime di proroga fino al perfezionamento della procedura di ricostituzione dello stesso, e comunque non oltre il 31 ottobre 2012, con le riduzioni stabilite dall'art. 7, comma 10 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122.

90. In funzione del processo di razionalizzazione dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), istituto con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, e di contenimento dei costi degli organismi collegiali, il regime di commissariamento del suddetto Istituto disposto, a partire dal 22 dicembre 2011, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, i cui effetti sono confermati, mediante la nomina di un dirigente generale di ruolo del Ministero, è prorogato fino all'approvazione del nuovo Statuto, volto a riordinare il predetto Istituto secondo regole di contenimento della spesa e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012.

90-*bis*. Per il personale alle dipendenze dell'ente CONI alla data del 7 luglio 2002, transitato alla CONI Servizi S.p.A. in attuazione dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, si applica, non oltre il 31 dicembre 2013, l'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Alle amministrazioni destinatarie del personale in mobilità sono trasferite le risorse finanziarie occorrenti per la corresponsione del trattamento economico al personale medesimo, nei cui confronti trova applicazione anche il comma 2-*quinquies* dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001".

"Art. 23-*quater* Incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e dell'Agenzia del territorio e soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico

1. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e l'Agenzia del territorio sono incorporate, rispettivamente, nell'Agenzia delle dogane e nell'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2 a decorrere dal 1° dicembre 2012 e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 4. Entro il 30 ottobre 2012 il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette una relazione al Parlamento.

2. Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 1 dalla normativa vigente continuano ad essere esercitate, con le inerenti risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, rispettivamente, dall'Agenzia delle dogane, che assume la denominazione di "Agenzia delle dogane e dei monopoli", e dalla Agenzia delle entrate. Le risorse finanziarie di cui al precedente periodo inerenti all'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono escluse dalle modalità di determinazione delle dotazioni da assegnare alla medesima Agenzia ai sensi dell'articolo 1, comma 74, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

3. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 dicembre 2012, sono trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie degli enti incorporati e sono adottate le misure eventualmente occorrenti per garantire la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato dell'operazione di incorporazione. Fino all'adozione dei predetti decreti, per garantire la continuità dei rapporti già in capo all'ente incorporato, l'Agenzia incorporante può delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti già intestati all'ente incorporato che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi.

4. Entro il 31 dicembre 2012, i bilanci di chiusura degli enti incorporati sono deliberati dagli organi in carica alla data di cessazione dell'ente, corredati della relazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla data di incorporazione dell'ente medesimo e trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi degli enti di cui al comma 1 i compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino alla data di adozione della deliberazione dei bilanci di chiusura e, comunque, non oltre novanta giorni dalla data di incorporazione. I comitati di gestione delle Agenzie incorporanti sono rinnovati entro quindici giorni decorrenti dal termine di cui al comma 1, anche al fine di tenere conto del trasferimento di funzioni derivante dal presente articolo.

5. A decorrere dal 1° dicembre 2012 le dotazioni organiche delle Agenzie incorporanti sono provvisoriamente incrementate di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite, in servizio presso gli enti incorporati. Detto personale è inquadrato nei ruoli delle Agenzie incorporanti. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza ed il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'amministrazione incorporante, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

6. Per i restanti rapporti di lavoro le Agenzie incorporanti subentrano nella titolarità del rapporto fino alla naturale scadenza.

7. Le Agenzie incorporanti esercitano i compiti e le funzioni facenti capo agli enti incorporati con le articolazioni amministrative individuate mediante le ordinarie misure di definizione del relativo assetto organizzativo. Nell'ambito di dette misure, nei limiti della dotazione organica della dirigenza di prima fascia, l'Agenzia delle entrate istituisce due posti di vicedirettore, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per i compiti di indirizzo e coordinamento delle funzioni riconducibili all'area di attività dell'Agenzia del territorio; l'Agenzia delle dogane e dei monopoli istituisce due posti di vicedirettore, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per i compiti di indirizzo e coordinamento delle funzioni riconducibili all'area di attività dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Per lo svolgimento sul territorio dei compiti già devoluti all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli stipula apposite convenzioni, non onerose, con la Guardia di finanza e con l'Agenzia delle entrate. Al fine di garantire la continuità delle attività già facenti capo agli enti di cui al presente comma fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione indicato, l'attività facente capo ai predetti enti continua ad essere esercitata dalle articolazioni competenti, con i relativi titolari, presso le sedi e gli uffici già a tal fine utilizzati. Nei casi in cui le disposizioni vigenti o atti amministrativi ovvero contrattuali fanno riferimento all'Agenzia del territorio ed all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato si intendono riferite, rispettivamente, all'Agenzia delle entrate ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

8. Le risorse finanziarie disponibili, a qualsiasi titolo, sui bilanci degli enti incorporati ai sensi del presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate, a far data dall'anno contabile 2013, alle Agenzie incorporanti. Al fine di garantire la continuità nella prosecuzione dei rapporti avviati dagli enti incorporati, la gestione contabile delle risorse finanziarie per l'anno in corso, già di competenza dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, prosegue in capo alle equivalenti strutture degli uffici incorporanti.

9. L'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico-ASSI è soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In relazione agli adempimenti di cui al comma 3 i decreti di natura non regolamentare sono adottati, nello stesso termine di cui al predetto comma, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con i medesimi decreti sono ripartite tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli le funzioni attribuite ad ASSI dalla normativa vigente, nonché le relative risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione di ASSI, neppure giudiziale. Fino all'adozione dei predetti decreti, per garantire la continuità dei rapporti già in capo all'ente soppresso, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti già intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi. Trovano applicazione i commi da 4 a 8, intendendosi per Amministrazione incorporante, ai fini del presente comma, anche il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, è approvata la tabella di corrispondenza per l'inquadramento del personale trasferito. Resta comunque ferma, nei limiti temporali previsti dalla vigente normativa, la validità delle graduatorie dei concorsi pubblici espletati dall'ASSI e dall'Unire. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono rideterminate le dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con l'istituzione di un posto di dirigente generale di prima fascia, in relazione alle funzioni ed alla quota parte delle risorse trasferite ai sensi del terzo periodo del presente comma, ferma in ogni caso l'assegnazione delle residue posizioni dirigenziali generali di ASSI all'Agenzia delle dogane e dei monopoli; con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è rideterminato l'assetto organizzativo del predetto Ministero in conseguenza dell'attuazione delle disposizioni del presente comma.

9-*bis*. Al fine di assicurare il controllo pubblico dei concorsi e delle manifestazioni ippiche, Unirelab s.r.l. continua a svolgere le funzioni esercitate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasferimento delle quote sociali della predetta società al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del presente decreto.

10. A decorrere dal 1° dicembre 2012, al decreto legislativo n. 300 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 57, comma 1, le parole: «, l'agenzia del territorio» sono sostituite dalle seguenti: «e dei monopoli»;

b) all'articolo 62, comma 1, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «L'agenzia delle entrate svolge, inoltre, le funzioni di cui all'articolo 64»;

c) all'articolo 63, nella rubrica e nel comma 1, dopo le parole: «delle dogane» sono inserite le seguenti: «e dei monopoli»; nel medesimo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'agenzia svolge, inoltre, le funzioni già di competenza dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato»;

d) all'articolo 64, sono apportate le seguenti modifiche:

1) nella rubrica, le parole: «Agenzia del territorio» sono sostituite dalle seguenti: «Ulteriori funzioni dell'agenzia delle entrate»;

2) al comma 1, le parole: «del territorio è» sono sostituite dalle seguenti: «delle entrate è inoltre»;

3) ai commi 3-*bis* e 4, le parole: «del territorio» sono sostituite dalle seguenti: «delle entrate» .

d-*bis*) all'articolo 67, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «pubbliche amministrazioni» sono inserite le seguenti: «, ferma restando ai fini della scelta la legittimazione già riconosciuta a quelli rientranti nei settori di cui all'articolo 19, comma 6, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,».

11. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

La legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante "Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale" è pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1999, n. 305.

Note all'art. 13:

— Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 1 della legge 24 giugno 2013, n. 71, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE":

"2. Al Ministero per i beni e le attività culturali sono trasferite le funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di turismo. Al medesimo Ministero sono altresì trasferite, con decorrenza dalla data di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5, le inerenti risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il numero 12) è sostituito dal seguente:

«12) Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo»".

Note all'art. 14:

— Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 12 del citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502:

"2. Una quota pari all'1% del Fondo sanitario nazionale complessivo di cui al comma precedente, prelevata dalla quota iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio per le parti di rispettiva competenza, è trasferita nei capitoli da istituire nello stato di previsione del Ministero della sanità ed utilizzata per il finanziamento di:

a) attività di ricerca corrente e finalizzata svolta da:

1) Istituto superiore di sanità per le tematiche di sua competenza;

2) Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro per le tematiche di sua competenza;

3) istituti di ricovero e cura di diritto pubblico e privato il cui carattere scientifico sia riconosciuto a norma delle leggi vigenti;

4) istituti zooprofilattici sperimentali per le problematiche relative all'igiene e sanità pubblica veterinaria;".

Note all'art. 17:

— Si riporta il testo dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382":

"Art. 126. Soppressione e riduzione di capitoli del bilancio dello Stato.

I capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio dello Stato relativi, in tutto o in parte, alle funzioni trasferite alle regioni o attribuite agli enti locali sono soppressi ai sensi e per gli anni indicati dal presente decreto.

Nel caso in cui i capitoli iscritti in bilancio siano relativi a spese concernenti solo in parte le funzioni trasferite, le somme corrispondenti alle funzioni che residuano alla competenza statale sono iscritte con decreto del Ministro per il tesoro in capitoli nuovi, la cui denominazione deve corrispondere alle funzioni medesime.

È vietato conservare o istituire nel bilancio dello Stato capitoli con le stesse denominazioni e finalità di quelli soppressi, e comunque relativi a spese concernenti le funzioni trasferite.

Le disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo sono estese anche ai capitoli di spesa relativi in tutto o in parte alle funzioni trasferite con decreti legislativi di attuazione dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Tra i capitoli soppressi ai sensi del precedente primo comma sono compresi quelli relativi a fondi destinati ad essere ripartiti fra le regioni per le finalità previste dalle leggi che li hanno istituiti, con esclusione delle quote di tali fondi da attribuire alle regioni a statuto speciale".

— Si riporta il testo dell'articolo 40 del decreto-legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche":

"Art. 40 Contratti collettivi nazionali e integrativi(Art. 45 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 15 del d.lgs. n. 470 del 1993 e poi dall'art. 1 del d.lgs. n. 396 del 1997 e successivamente modificato dall'art. 43, comma 1 del d.lgs n. 80 del 1998)

1. La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali. Sono, in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge.

2. Tramite appositi accordi tra l'ARAN e le Confederazioni rappresentative, secondo le procedure di cui agli articoli 41, comma 5, e 47, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono definiti fino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di quattro separate aree per la dirigenza. Una

apposita sezione contrattuale di un'area dirigenziale riguarda la dirigenza del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per gli effetti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Nell'ambito dei comparti di contrattazione possono essere costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità.

3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi. La durata viene stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza della disciplina giuridica e di quella economica.

3-*bis*. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3. A tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato. Essa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.

3-*ter*. Al fine di assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-*bis*.

3-*quater*. La Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, fornisce, entro il 31 maggio di ogni anno, all'ARAN una graduatoria di performance delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali. Tale graduatoria raggruppa le singole amministrazioni, per settori, su almeno tre livelli di merito, in funzione dei risultati di performance ottenuti. La contrattazione nazionale definisce le modalità di ripartizione delle risorse per la contrattazione decentrata tra i diversi livelli di merito assicurando l'invarianza complessiva dei relativi oneri nel comparto o nell'area di contrattazione.

3-*quinquies*. La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-*bis*, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

3-*sexies*. A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-*bis*, comma 1.

4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti".

— Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante "Attuazione dell'art. 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate":

"Art. 2. Provvedimenti.

1. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze di polizia è emanato:

A) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della difesa, delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole e forestali o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentatività sindacale, misurata tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale; le modalità di espressione di quest'ultimo, le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure di cui all'articolo 7, comma 4 e 11, con decreto del Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il predetto decreto del Ministro per la funzione pubblica tiene conto del solo dato associativo;

B) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), a seguito di concertazione fra i Ministri indicati nella lettera *A)* o i Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati alla quale partecipano, nell'àmbito delle delegazioni dei Ministri della difesa e delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza).

2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze armate è emanato a seguito di concertazione tra i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro e della difesa, o Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'àmbito della delegazione del Ministro della difesa, il Capo di Stato maggiore della difesa o suoi delegati ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica).

3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, lettera *a)* sono composte da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale. Nelle delegazioni dei Ministeri della difesa e delle finanze di cui al comma 1, lettera *b)*, e al comma 2 le rappresentanze militari partecipano con rappresentanti di ciascuna sezione del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER), in modo da consentire la rappresentanza di tutte le categorie interessate".

— Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, recante "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari":

"Art. 5. Fondo di rotazione.

1. È istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione autonoma
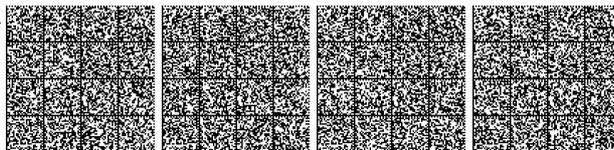
e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 .

2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie», nel quale sono versate:

a) le disponibilità residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863 , che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operatività del fondo di cui al comma 1;

b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunità europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;

c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalità di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare;

d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'articolo 7.

3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunità europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748".

— Si riporta il testo dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa":

"Art. 7. 1. Ai fini della attuazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze temporali e modalità dagli stessi previste, alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire, alla loro ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la parallela soppressione o il ridimensionamento dell'amministrazione statale periferica, in rapporto ad eventuali compiti residui.

2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 è acquisito il parere della Commissione di cui all'articolo 5, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane. Sugli schemi, inoltre, sono sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali funzionali ed è assicurata la consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. I pareri devono essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine i decreti possono comunque essere emanati.

3. Al riordino delle strutture di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, si provvede, con le modalità e i criteri di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 13, comma 1, della presente legge, entro novanta giorni dalla adozione di ciascun decreto di attuazione di cui al comma 1 del presente articolo. Per i regolamenti di riordino, il parere del Consiglio di Stato è richiesto entro cinquantacinque giorni ed è reso entro trenta giorni dalla richiesta. In ogni caso, trascorso inutilmente il termine di novanta giorni, il regolamento è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. In sede di prima emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere della Commissione di cui all'articolo 5, entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso tale termine i regolamenti possono essere comunque emanati.

3-*bis*. Il Governo è delegato a emanare, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro il 30 settembre 1998, un decreto legislativo che istituisce un'addizionale comunale all'IRPEF. Si applicano i princìpi e i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449".

— Il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della L. 13 maggio 1999, n. 133" è pubblicato nella Gazz. Uff. 15 marzo 2000, n. 62.

— Si riporta il testo dell'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)":

"Art. 70. Disposizioni in materia di asili nido.

1. È istituito un Fondo per gli asili nido nell'àmbito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Gli asili nido, quali strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni ed a sostenere le famiglie ed i genitori, rientrano tra le competenze fondamentali dello Stato, delle regioni e degli enti locali .

3. Entro il 30 settembre di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con proprio decreto a ripartire tra le regioni le risorse del Fondo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 .

4. Le regioni, nei limiti delle proprie risorse ordinarie di bilancio e di quelle aggiuntive di cui al comma 3, provvedono a ripartire le risorse finanziarie tra i comuni, singoli o associati, che ne fanno richiesta per la costruzione e la gestione degli asili nido nonché di micro-nidi nei luoghi di lavoro.

5. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici nazionali, allo scopo di favorire la conciliazione tra esigenze professionali e familiari dei genitori lavoratori, possono, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, istituire nell'àmbito dei propri uffici i micro-nidi di cui al comma 4, quali strutture destinate alla cura e all'accoglienza dei figli dei dipendenti, aventi una particolare flessibilità organizzativa adeguata alle esigenze dei lavoratori stessi, i cui standard minimi organizzativi sono definiti in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

6. Le spese di partecipazione alla gestione dei micro-asili e dei nidi nei luoghi di lavoro sono deducibili dall'imposta sul reddito dei genitori e dei datori di lavoro nella misura che verrà determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. L'onere complessivo non potrà superare rispettivamente 6,20 e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

7. Anche in deroga al limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Cassa depositi e prestiti concede ai comuni i mutui necessari ai fini del finanziamento delle opere relative alla costruzione di asili-nido, anche in relazione all'eventuale acquisto dell'area da parte del comune, corredata dalla certificazione della regione circa la regolarità degli atti dovuti.

8. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è fissata in 50 milioni di euro per l'anno 2002, 100 milioni di euro per l'anno 2003 e 150 milioni di euro per l'anno 2004. A decorrere dal 2005 alla determinazione del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni".

— Si riporta il testo del comma 197 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)":

"197. Allo scopo di semplificare, razionalizzare e omogeneizzare i pagamenti delle retribuzioni fisse e accessorie dei pubblici dipendenti, di favorire il monitoraggio della spesa del personale e di assicurare il versamento unificato delle ritenute previdenziali e fiscali, a partire dal 30 novembre 2010 il pagamento delle competenze accessorie, spettanti al personale delle amministrazioni dello Stato che per il pagamento degli stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, è disposto congiuntamente alle competenze fisse mediante ordini collettivi di pagamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 2002. Per consentire l'adeguamento delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2010 e di 12 milioni di euro per l'anno 2011. Con successivo decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i tempi e le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma".

— Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 14 del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:

"2. Il comma 302 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato e al comma 296, secondo periodo, dello stesso ar-

ticolo 1 sono soppresse le parole: «e quello individuato, a decorrere dall'anno 2011, in base al comma 302». Le risorse statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario sono ridotte in misura pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. Le predette riduzioni sono ripartite secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e recepiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo principi che tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilità interno e della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva nonché dell'adozione di misure di contenimento della spesa sanitaria e dell'adozione di azioni di contrasto al fenomeno dei falsi invalidi. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011 entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è comunque emanato, entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale. In sede di attuazione dell' articolo 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto dal primo, secondo, terzo e quarto periodo del presente comma. I trasferimenti erariali, comprensivi della compartecipazione IRPEF, dovuti alle province dal Ministero dell'interno sono ridotti di 300 milioni per l'anno 2011 e di 500 milioni annui a decorrere dall'anno 2012. I trasferimenti erariali dovuti ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti dal Ministero dell'interno sono ridotti di 1.500 milioni per l'anno 2011 e di 2.500 milioni annui a decorrere dall'anno 2012. Le predette riduzioni a province e comuni sono ripartite secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e recepiti con decreto annuale del Ministro dell'interno, secondo princìpi che tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilità interno, della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva e del conseguimento di adeguati indici di autonomia finanziaria. In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011 entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto del Ministro dell'interno è comunque emanato entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale. In sede di attuazione dell' articolo 11 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto dal sesto, settimo, ottavo e nono periodo del presente comma.

— Si riporta il testo dei commi da 2 a 7 dell'articolo 12 del citato decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:

"2. A decorrere dal 1° gennaio 2013:

a) sono attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relative agli interventi manutentivi, a carattere ordinario e straordinario, effettuati sugli immobili di proprietà dello Stato, in uso per finalità istituzionali alle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche previsioni di legge riguardanti il Ministero della difesa, il Ministero degli affari esteri e il Ministero per i beni e le attività culturali, nonché il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con riferimento a quanto previsto dagli articoli 41 e 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e dagli articoli 127 e 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Restano altresì esclusi dalla disciplina del presente comma gli istituti penitenziari. Conseguentemente sono fatte salve le risorse attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli interventi relativi agli edifici pubblici statali e agli immobili demaniali, le cui decisioni di spesa sono assunte, nei limiti delle predette risorse, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia del demanio. Sono altresì fatte salve le risorse attribuite al Ministero della giustizia per gli interventi manutentivi di edilizia penitenziaria;

b) sono altresì attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli interventi manutentivi posti a carico del conduttore sui beni immobili di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo dalle Amministrazioni di cui alla lettera *a)*;

c) restano ferme le decisioni di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relative agli interventi manutentivi effettuati su beni immobili ovvero infrastrutture diversi da quelli di cui alle lettere *a)* e *b)*. Tali interventi sono comunicati all'Agenzia del demanio preventivamente, al fine del necessario coordinamento con le attività poste in essere ai sensi delle lettere *a)* e *b)*;

d) gli interventi di piccola manutenzione nonché quelli atti ad assicurare l'adeguamento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono curati direttamente dalle Amministrazioni utilizzatrici degli immobili, anche se di proprietà di terzi. Tutti gli interventi sono comunicati all'Agenzia del demanio preventivamente, al fine del necessario coordinamento con le attività poste in essere ai sensi delle lettere *a)*, *b)* e *c)* e, nel caso di immobili in locazione passiva, al fine di verificare le previsioni contrattuali in materia.

3. Le Amministrazioni di cui al comma 2 comunicano, entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2012, la previsione triennale dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che prevedono di effettuare sugli immobili di proprietà dello Stato alle stesse in uso, e dei lavori di manutenzione ordinaria che prevedono di effettuare sugli immobili condotti in locazione passiva ovvero utilizzati a qualsiasi titolo.

4. Anche sulla base delle previsioni triennali presentate e delle verifiche effettuate, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia del demanio assume le decisioni di spesa sulla base di un piano generale di interventi per il triennio successivo, volto, ove possibile, al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive. Per le medesime finalità, l'Agenzia del demanio può stipulare accordi quadro con società specializzate nella riorganizzazione dei processi di funzionamento che, in collaborazione con le Amministrazioni di cui al comma 2, realizzano i progetti di recupero, a valere sulle risorse di cui al comma 6.

5. L'Agenzia del Demanio, al fine di realizzare gli interventi manutentivi di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica anche avvalendosi di società a totale o prevalente capitale pubblico, senza nuovi o maggiori oneri. L'esecuzione degli interventi manutentivi mediante tali operatori è curata, previa sottoscrizione di apposita convenzione quadro, dalle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri, ovvero, in funzione della capacità operativa delle stesse strutture, dall'Agenzia del Demanio. Gli atti relativi agli interventi gestiti dalle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono sottoposti al controllo degli uffici appartenenti al sistema delle ragionerie del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Gli atti relativi agli interventi gestiti dall'Agenzia del Demanio sono controllati secondo le modalità previste dalla propria organizzazione. Il ricorso agli operatori con i quali sono stipulati gli accordi quadro è disposto anche per gli interventi disciplinati da specifiche previsioni di legge riguardanti il Ministero della difesa e il Ministero per i beni e le attività culturali. Dell'avvenuta stipula delle convenzioni o degli accordi quadro è data immediata notizia sul sito internet dell'Agenzia del Demanio. Al fine di assicurare il rispetto degli impegni assunti con le convenzioni di cui al presente comma, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assicura un'adeguata organizzazione delle proprie strutture periferiche, in particolare individuando all'interno dei provveditorati un apposito ufficio dedicato allo svolgimento delle attività affidate dall'Agenzia del Demanio e di quelle previste dall'articolo 12, comma 8, del presente decreto, dotato di idonee professionalità.

6. Gli stanziamenti per gli interventi manutentivi a disposizione delle Amministrazioni di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2013, in due appositi fondi, rispettivamente per le spese di parte corrente e di conto capitale per le manutenzioni ordinaria e straordinaria, istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, impiegati dall'Agenzia del demanio. Le risorse necessarie alla costituzione dei predetti fondi derivano da corrispondenti riduzioni degli stanziamenti di ciascuna Amministrazione, sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 222, decimo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Restano fermi i limiti stabiliti dall'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; dall'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; dall'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le risorse di cui al periodo precedente sono inizialmente determinate al netto di quelle che possono essere assegnate in corso d'anno ai sensi dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

7. Fino alla stipula degli accordi o delle convenzioni quadro di cui al comma 5 e, comunque, per i lavori già appaltati alla data della stipula degli accordi o delle convenzioni quadro, gli interventi manutentivi continuano ad essere gestiti dalle Amministrazioni interessate fermi restando i limiti stabiliti dalla normativa vigente dandone comunicazione, limitatamente ai nuovi interventi, all'Agenzia del demanio che ne assicurerà la copertura finanziaria a valere sui fondi di cui al comma 6 a condizione che gli stessi siano ricompresi nel piano generale degli interventi. Successivamente alla stipula dell'accordo o della convenzione quadro, è nullo ogni nuovo contratto di manutenzione ordinaria e straordinaria non affidato dall'Agenzia del demanio, fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Salvo quanto previsto in relazione all'obbligo di avvalersi degli accordi quadro di cui al comma 5. Restano esclusi dalla disciplina del presente comma i beni immobili riguardanti il Ministero della difesa ed il Ministero per i beni e le attività culturali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero della giustizia con riferimento a quanto previsto dal comma 2, nonché i beni immobili all'estero riguardanti il Ministero degli affari esteri, salva la preventiva comunicazione dei piani di interventi all'Agenzia del demanio, al fine del necessario coordinamento con le attività poste in essere ai sensi comma 1 e con i piani di razionalizzazione degli spazi elaborati dall'Agenzia stessa previsti all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191".

— Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 30 della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196:

"4. Nel caso si proceda all'utilizzo dei contributi pluriennali secondo le modalità di cui al comma 3, lettera *a)*, al momento dell'attivazione dell'operazione le amministrazioni che erogano il contributo sono tenute a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il piano di ammortamento del mutuo con distinta indicazione della quota capitale e della quota interessi. Sulla base di tale comunicazione il Ministero procede a iscrivere il contributo tra le spese per interessi passivi e il rimborso di passività finanziarie".

— Si riporta il testo del comma 11-*bis* dell'articolo 8 del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:

"11-*bis*. Al fine di tenere conto della specificità del comparto sicurezza-difesa e delle peculiari esigenze del comparto del soccorso pubblico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2011 e 2012 destinato al finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco interessato alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 21. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, sono individuate le misure e la ripartizione tra i Ministeri dell'interno, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali delle risorse del fondo di cui al primo periodo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ai relativi oneri si fa fronte mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 13-*bis*, 13-*ter* e 13-*quater* dell'articolo 38".

— Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 16 del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:

"2. Gli obiettivi del patto di stabilità interno delle regioni a statuto ordinario sono rideterminati in modo tale da assicurare l'importo di 700 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 2.050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. L'ammontare del concorso finanziario di ciascuna regione è determinato, tenendo conto anche delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 gennaio di ciascun anno. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze è comunque emanato entro il 15 febbraio di ciascun anno, ripartendo la riduzione in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle regioni a statuto ordinario, incluse le risorse destinate alla programmazione regionale del Fondo per le aree sottoutilizzate, ed escluse quelle destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale e del trasporto pubblico locale, che vengono ridotte, per l'importo complessivo di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, per ciascuna regione in misura proporzionale agli importi stabiliti ai sensi del primo, del secondo e del terzo periodo. La predetta riduzione è effettuata prioritariamente sulle risorse diverse da quelle destinate alla programmazione regionale del Fondo per le aree sottoutilizzate. In caso di insufficienza delle predette risorse le regioni sono tenute a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue".

— Per il riferimento al comma 40 dell'articolo 12 del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, vedasi in note all'articolo 12.

— La legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)" è pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2002, n. 305, S.O.

— La legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" è pubblicata nella Gazz. Uff. 20 gennaio 2003, n. 15, S.O.

— Si riporta il testo dei commi 281 e 282 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)":

"281. A decorrere dal 1° gennaio 2011, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per quanto di sua competenza, è determinata la quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato destinata al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), per il finanziamento dello sport, e all'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), limitatamente al finanziamento del monte premi delle corse.

282. Le modalità operative di determinazione della base di calcolo delle entrate erariali ed extraerariali di cui al comma 281 nonché le modalità di trasferimento periodico al CONI e all'UNIRE sono determinate entro il 31 marzo di ogni anno con provvedimento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e, limitatamente all'UNIRE, con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Per gli anni 2009 e 2010, la quota di cui al comma 281 è stabilita in 470 milioni di euro in favore del CONI e in 150 milioni di euro in favore dell'UNIRE".

13G00192

Loredana Colecchia, *redattore*

Delia Chiara, *vice redattore*

(WI-GU-2013-SOL-012) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
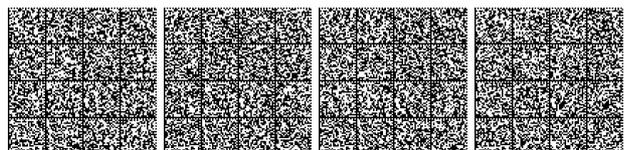
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.